

Rassegna Stampa

29/04/2013



ATTIVITA' ECONOMICHE

Il Sole 24 Ore	5	LA BUROCRAZIA COSTA 31 MILIARDI	1
Il Sole 24 Ore	2	POCHI I VIRTUOSI DEI PAGAMENTI SPRINT	2
Il Sole 24 Ore	2	PRONTI 600 MILA EURO E IL CANTIERE RIPARTE	3
Il Sole 24 Ore	3	DEBITI PA, CORSA A OSTACOLI PER GLI ENTI LOCALI	4
Il Sole 24 Ore	3	CORREZIONI AL DECRETO MA I PROBLEMI RESTANO	6
Il Sole 24 Ore Enti Locali 18, 19, 20, 21		TUTTE LE REGOLE DELLA NOTIFICA ALLE PARTI	7
Il Sole 24 Ore Enti Locali 22, 23, 24		LE FASI INIZIALI DEL PROCEDIMENTO	11
Il Sole 24 Ore Enti Locali 3, 4, 5, 6		COMMISSIONE PROVINCIALE, COMPETENZA ESCLUSIVA	13
Il Sole 24 Ore Enti Locali 25, 26, 27, 28		TRATTAZIONE E DECISIONE DELLA CONTROVERSIA	16
Il Sole 24 Ore Enti Locali 7, 8, 9, 10		ENTI LOCALI A CHI SPETTA STARE IN GIUDIZIO	19
Il Sole 24 Ore Enti Locali 29, 30, 31, 32		SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO	22
Il Sole 24 Ore Enti Locali 11, 12, 13, 14		FORME, CONTENUTI E TERMINI DEL RICORSO	24
Il Sole 24 Ore Enti Locali 33, 34, 35, 36		L'OPPORTUNITA' DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	27
Il Sole 24 Ore Enti Locali 15, 16, 17		POTERI INVESTIGATIVI DELLE COMMISSIONI	29

GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Mattino - Avellino	39	MEGLIO RISPARMIARE, LA REGIONE BOCCIA L'EOLICO	31
-----------------------	----	--	----

GOVERNO LOCALE

Cronache Di Napoli	7	ADDIO IACP, COMMISSARI IN AGITAZIONE PER LA FUSIONE DELL'AGENZIA REGIONALE	32
Cronache Di Napoli	6	PARTECIPATE E BILANCIO ALLA PROVA DEL CONSIGLIO	33
Il Sole 24 Ore	32	NIENTE POLITICA LOCALE PER SEGRETARI E DIRIGENTI	34
Il Sole 24 Ore	32	LE SOCIETA' CHIUDONO AGLI EX	35

TRIBUTI

Il Mattino - Benevento	38	APICE TARES IN TRÉ RATE, IL CONGUAGLIO A NOVEMBRE	36
La Repubblica	16	IMU, ECCO IL PIANO DEL GOVERNO TRE IPOTESI PER AVVIRAE I TAGLI SPUNTA LA MORATORIA NEL 2013	37
La Repubblica	19	BERLUSCONI VUOLE LE RIFORME A NOI LA CONVENZIONE SULL'IMU SEGNALI GIA' OGGI	38

BILANCI

Corriereconomia	32	SETTORE PUBBLICO È QUI IL NODO DA SCIogliere	39
Il Messaggero	50	SÌ AL BILANCIO IL LAZIO PUÒ PAGARE I DEBITI	40
Il Sole 24 Ore	5	CON IL TARIFFARIO ALLA MANO SI STIMA IL VALORE DEGLI ONERI	41
Il Sole 24 Ore	32	I 12 INCIAMPI DELLE PROCEDURE ANTI DEFAULT	42
Il Sole 24 Ore	5	IL RICORSO ALLO SPORTELLINO UNICO ELIMINA 90 MILIONI DI SPESE	43
Il Sole 24 Ore	32	ALIENAZIONI PER SPESE CORRENTI SOLO CON I CONTI VERSO IL CRACK	44
Il Sole 24 Ore	7	ULTIMA CHIAMATA PER I GIUDICI DI PACE: ADDIO A 500 UFFICI	45
Il Sole 24 Ore	32	IL PATTO DI STABILITA' VA APPLICATO ALL'INTERO GRUPPO ENTE LOCALE	46
Il Sole 24 Ore	12	IL SINDACO NON SALVA IL GIUDICE DI PACE	47
La Repubblica Affari E Finanza	40	PROCEDURE COMPLICATE E TEMPI TROPPO LUNGHI I PAGAMENTI ALLE IMPRESE RESTANO UN MIRAGGIO	48

INTERVISTE

Il Mattino	11	L'INTERVISTA-SUD, I FONDI CI SONO NON DOBBIAMO PERDERE UN EURO	50
Il Messaggero	12	D'ALIA: «STATALI FANNULLONI? VOGLIO PREMIARE CHI LAVORA»	51
Il Messaggero	15	BONANNI: «SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI LE RISORSE? DALLA LOTTA ALL'EVASIONE»	53

POLITICA

Corriere Della Sera	12	LETTA TAGLIERA' L'IMU SULLA PRIMA CASA PIANO DI RIFORME E MENO AUSTERITY	54
Corriere Della Sera	14	DEMOCRATICI RICOMPATTATI TRA MOLTI MUGUGNI IL GIALLO CIVATI: OGGI DECIDO	55
La Repubblica	14, 15	LETTA PUNTA AL VOTO DI TUTTI IL MIO E' UN GOVERNO DI SERVIZIO L'ITALIA NON ESISTE FUORI DALL'UE	56
La Repubblica Affari E Finanza	4, 5	E' IL MOMENTO DI LIBERALIZZARE LE LINEE LOCALI	58

ECONOMIA

Il Messaggero	15	LAVORO CIG IN DEROGA PRIMA EMERGENZA	59
La Repubblica Affari E Finanza	30	"PUBBLICA AMMINISTRAZIONE C'È ANCHE LA CONSULENZA BUONA"	60

AMBIENTE

Italiaoggi 7	17	SI RIMETTE IN MOTO IL SISTRI	61
--------------	----	------------------------------	----

La burocrazia costa 31 miliardi

Con le manovre di taglio possibili risparmi per quasi 9 miliardi

Davide Colombo

La burocrazia strangola l'economia. Non c'è niente di più "sexy" del luogo comune quando nei discorsi sul rapporto tra Stato e mercato si comincia a parlare di costi della regolamentazione o dei tempi incerti delle procedure amministrative. E se qualcuno venisse sfiorato dal dubbio che forse qualcosa si sta facendo, basta ricordare classifiche internazionali come quella della Banca mondiale (ci colloca al 25° posto sui 27 Paesi Ue circa la facilità di fare impresa) per dire che comunque non basta mai.

Persino i saggi del Quirinale che hanno scritto l'"Agenda possibile" delle nuove riforme economiche hanno ceduto al mito dell'opzione zero: tagliare tutti i vincoli e le restrizioni possibili tranne quelli necessari «per evidenti ragioni di pubblico interesse». Ma quanti imprenditori sanno che oggi non serve più avere un documento programmatico sulla sicurezza? O anche un certificato antimafia o il documento di regolarità contributiva per accedere a una gara d'appalto? Che un pizzaiolo, un parrucchiere o il titolare di una palestra non devono più produrre documenti sull'impatto acustico delle loro attività o avere le autorizzazioni previste per le industrie sulla gestione delle acque reflue? Quanti automobilisti sanno che il "bollino blu" non dev'essere più aggiornato ogni anno, ma va fatto solo alla prima revisione dell'auto (4 anni dopo l'acquisto) e successivamente rinnovato ogni due anni?

Il cantiere delle semplificazioni amministrative, partito con il "taglia-oneri" del 2008 (legge 133) e ora alle prese con l'implementazione dei decreti sfornati l'anno scorso dal Governo Monti (Sviluppo, Semplifica-Italia e Crescita) non ha proprio niente di sexy. Eppure sta producendo risultati clamorosi. L'ultimo consiste nell'aggiornamento di una misurazione dei costi della burocrazia fat-

to con un obiettivo preciso: capire dove si può tagliare se si punta sulle procedure più onerose e quanto si può risparmiare.

Un calcolo fatto in collaborazione con l'Istat, basato su una metodologia adottata in tutt'Europa (lo *standard cost model*) e, soprattutto, condiviso con le principali associazioni imprenditoriali. Le 93 procedure analizzate in 9 settori di regolazione dicono che i costi della burocrazia che pesano annualmente su imprese e cittadini superano i 31 miliardi (qualche mese fa ci si era fermati a oltre 26, cui si sono aggiunti i 4 miliardi di costi misurati nel settore edilizia). Se venissero attuate fino in fondo le semplificazioni già varate i risparmi possibili arriverebbero a 8,4 miliardi (il 27,4%, contro l'obiettivo europeo di un taglio del 25%).

Si può fare di più? Certo. Le amministrazioni, per esempio, devono lavorare sodo per adeguarsi alle nuove regole e rispettare i vincoli che impongono di non introdurre altre se non si cancella qualcosa che già c'è (si veda l'articolo a fianco). E poi va considerato l'effetto indotto su chi offre servizi alle imprese, il cui business sta nella gestione delle pratiche per i loro clienti: se si cancella un obbligo documentale o una certificazione si riduce anche una parcella. I tecnici lo chiamano "filtro degli intermediari", un problema di attuazione di queste riforme ben conosciuto anche negli altri Paesi europei che hanno svolto la misurazione. Come dicono alla task force che lavora all'Ufficio per la semplificazione amministrativa del dipartimento Funzione pubblica, «il risultato finale non si considera raggiunto finché non è chiaramente percepito da cittadini e imprese».

Bastano pochi esempi per capire i problemi che s'innescano con la realizzazione di una semplificazione. Per assolvere oneri procedurali e amministrativi complicati, le imprese sono spesso costrette a ricorrere a

consulenti esterni. A esempio, sono destinati a consulenti esterni il 94% dei costi amministrativi nel settore del lavoro e previdenza, l'84% nella prevenzione incendi, l'81% nella sicurezza del lavoro, il 77% nel fisco. Nel complesso, su 31 miliardi di euro di oneri burocratici misurati, i costi per il ricorso a consulenti sono stimati in oltre 24 miliardi, che, grazie alle semplificazioni adottate, potrebbero essere ridotti in modo consistente. Altro esempio, il piano di riduzione degli oneri e il regolamento di semplificazione per la prevenzione degli incendi (Dpr 151/2011): i costi stimati in 1,4 miliardi l'anno possono essere ridotti di 650 milioni. Solo che nell'84% dei casi gli imprenditori (quale che sia la dimensione della loro azienda) hanno affidato queste incombenze a un professionista e non sanno quali obblighi sono stati cancellati in questi anni o quali modificati e ridotti.

Insomma le semplificazioni amministrative (e domani quelle regolatorie) producono frutti solo se si investe nei processi attuativi. E solo se questi processi vengono accompagnati con crescenti coinvolgimenti di cittadini e imprese. E poi serve un costante monitoraggio dei risultati raggiunti e una maggiore informazione generale sul tema. Niente di sexy dunque. Ma semplificando s'impara. E si risparmia.

Pochi i virtuosi dei pagamenti-sprint

Varese, Cesena, Firenze e le province di Lucca e Torino hanno già staccato i primi assegni

Alla cassa

				
FIRENZE	TORINO	VARESE	LUCCA	CESENA
<p>A Firenze lo sblocco anticipato delle risorse reso possibile dal decreto (entro i limiti del 13% della liquidità disponibile) ha permesso il pagamento di 14 milioni di euro, consentendo di azzerare le fatture ancora bloccate dal 2011.</p>	<p>La Provincia ha già esaurito il budget a disposizione per i primi pagamenti in attesa degli spazi di allentamento del Patto: sono stati firmati mandati di pagamento per 6,7 milioni a fronte di debiti che sfiorano i 40 milioni.</p>	<p>Anche Varese ha utilizzato a fondo lo strumento del decreto che permetteva ai Comuni con risorse in cassa di ri-avviare i pagamenti senza attendere la distribuzione dei «bonus» collegati al Patto di stabilità.</p>	<p>Da oggi la Provincia pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle fatture in attesa in ordine cronologico che ammontano in totale a 18,9 milioni (15 solo di lavori pubblici). Da subito saranno saldati 7,7 milioni di debiti.</p>	<p>Il Comune romagnolo ha cominciato a pagare: a soli tre giorni dal decreto, aveva saldato una prima piccola tranche, da 400mila euro. In totale l'ente può erogare 2,8 milioni senza attendere la ripartizione del Mef.</p>
ARRETRATI PAGATI	QUOTA SALDATA	DEBITI ONORATI	ELENCO DEBITORI ONLINE	IL PRIMO ASSEGNO
14 mln	6,7 mln	1,5 mln	18,9 mln	400mila

Gianni Trovati
Valeria Uva

A venti giorni dall'arrivo del decreto sblocca-pagamenti c'è qualche amministrazione che ha cominciato a saldare i propri debiti. Per ora si tratta di pionieri, visto che la maggior parte degli enti locali sono ancora impegnati nella ricognizione dei debiti (si veda la pagina successiva). Ma i primi assegni cominciano ad arrivare alle imprese.

Varese, Cesena, Firenze, ma anche le province di Lucca e Torino sono tra le amministrazioni sprint che hanno sfruttato gli stretti margini previsti dal provvedimento. Il pagamento anticipato, infatti, primario di conoscere le quote di allentamento del Patto che il ministero dell'Economia deve ripartire entro il 15 maggio, è possibile per chi ha fondi in cassa. Ma con tetti molto bassi: al massimo si può spendere il 13% delle giacenze presenti nella tesoreria statale a fine marzo, e in ogni caso non è possibile superare il 50% di quanto lo stesso ente chiederà entro domani al ministero dell'Economia di liberare dai vincoli del Patto.

Ovvio, quindi, che in molti casi l'esigenza di capire a fondo le regole dello sblocca-de-

biti, e di quantificare puntualmente la massa dei pagamenti bloccati per chiedere su questa base i "bonus" a Via XX Settembre, abbia allungato i tempi.

La Provincia di Torino, per esempio, ha fatto i conti: fermi in cassa ci sono 80 milioni, a fronte di 40 di debiti arretrati, ma la somma svincolata dal decreto 35/2013 non supera i 6,7 milioni. «Abbiamo già firmato tutti i mandati di pagamento» commenta il presidente Antonio Saitta. Saitta è anche a capo dell'Upi (Unione delle Province italiane) e ha «sfruttato» le anticipazioni sul provvedimento per preallertare i dirigenti provinciali e preparare il censimento delle fatture non saldate in ordine cronologico.

Un altro problema interpretativo è legato al fatto che il decreto ha permesso di sbloccare risorse per il 13% della liquidità presente «sulla tesoreria statale», ma su questi conti non sono presenti le risorse che derivano dall'accensione dei mutui. Un controsenso, perché i mutui servono proprio a pagare gli investimenti, cioè la voce bloccata dal Patto di stabilità, che per questa via si troverebbe quindi esclusa proprio dal provvedimento che nasce per sbloccarla. Per

questa ragione, molti amministratori (sulla scorta anche delle indicazioni di Anci-Ifel) hanno allargato in via interpretativa le maglie del provvedimento, calcolando il 13% su tutta la liquidità disponibile. Ha fatto così, fra gli altri, Alessandro Petretto, economista e assessore al Bilancio al Comune di Firenze, che in questo modo è riuscito ad azzerare i debiti residui del 2011 pagando fatture per 14 milioni.

«L'interpretazione ha dovuto seguire quello che è lo spirito della norma», taglia corto Attilio Fontana, sindaco di Varese, che senza aspettare la scadenza di domani ha liquidato debiti per 1,5 milioni.

A Lucca, invece, si punta a un anticipo dell'operazione trasparenza sugli elenchi dei creditori imposti dal decreto. «La lista delle fatture in ordine cronologico sarà pubblicata sul sito della Provincia da oggi» promette il direttore Riccardo Gaddi. Lucca sta per staccare un assegno da 7,5 milioni, a fronte di 18,9 milioni di debiti accumulati.

Mandati di pagamento già firmati anche a Cesena. Nei primi tre giorni il Comune romagnolo ha saldato debiti per 400mila euro e prosegue fino alla quota sbloccabile di

2,8 milioni.

Il grosso dell'operazione sblocca-pagamenti, però, nascerà dall'appuntamento di domani con l'esame dei "bonus" e delle richieste di anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.

Pronti 600mila euro e il cantiere riparte

Lui i soldi nel conto corrente non li ha ancora trovati. «Però ho visto i mandati di pagamento firmati, e quindi sono sicuro che è solo questione di ore». Claudio Senese è il titolare della L.e.s.s.r.l (lavori edili stradali) di Caselle torinese. Ed è uno dei primi «fortunati» che a 15 giorni dall'arrivo del decreto sblocca-pagamenti è riuscito a intravedere i suoi 600mila euro di credito, attesi «ormai da un anno e mezzo». Certo non sono bastate le 24 ore, evocate dal Governo Monti per i primi pagamenti, ma la liquidazione è stata pur sempre veloce.

Spiega Senese: «Ero in attesa da quasi un anno e mezzo, le fatture portano la data di gennaio 2012». Il saldo arriva quindi dopo oltre 450 giorni, ben 420 in più dei 30 in cui ogni amministrazione dovrebbe pagare. «Siamo andati avanti solo grazie allo sconto delle fatture ma a caro prezzo visto che oltre agli interessi la banca trattiene anche il 20% del credito».

L'assegno in arrivo porta la firma del presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, che ha «approfittato» della sua doppia veste di guida dell'ente locale e di presidente dell'Upi (Unione province italiane) per pre-allertare i dirigenti del proprio ente. In pratica, alla pubblicazione del Dl 35/2013, la Provincia aveva già la mappa dei propri debiti «certi, liquidi ed esigibili al 31

dicembre 2012» così come prescrive il provvedimento e ha cominciato ad emettere i mandati di pagamento per un totale di 6,7 milioni sui 40 dovuti. Tra i primi ad essere saldati, c'è, appunto, la L.e.s., una media impresa della cintura torinese da 25 dipendenti e un fatturato 2012 di 3,5 milioni. Dalla Provincia la L.e.s. ha avuto in appalto due lotti da 1,4 milioni della circonvallazione di Borgaretto pensata per chiudere al traffico

15 mesi

Attesa per il pagamento

La provincia di Torino ha pagato fatture emesse a gennaio 2012

il Parco di Stupinigi.

I 600mila euro in arrivo, oltre a ridare tranquillità alla azienda, che l'anno scorso era dovuta ricorrere alla Cassa integrazione, avranno anche un impatto diretto sul territorio. Precisa Senese: «Non appena ricevuto i fondi riapriremo i cantieri, che avevamo bloccato a metà da settembre proprio per i mancati pagamenti». Ma aggiunge: «Io mi impegno a riaprire, ma non ho certezza sul fatto che i prossimi pagamenti siano davvero puntuali».

V.Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debiti Pa, corsa a ostacoli per gli enti locali

All'appuntamento con le prime due scadenze arrivano in difficoltà soprattutto i piccoli Comuni

Gianni Trovati
Valeria Uva

Tra regole non chiarissime, procedure online che qualche volta zoppicano e password che non sempre arrivano, Comuni e Province si avvicinano con più di un affanno alle prime date cruciali messe in calendario dallo sblocca-debiti varato dal Governo Monti per aprire la porta a pagamenti arretrati per 40 miliardi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Entro oggi bisogna accreditarsi alla piattaforma online dell'Economia per la certificazione dei debiti e l'obbligo riguarda anche chi non ha pagamenti pregressi incagliati prima del traguardo, mentre entro domani occorre mandare a Via XX Settembre sia l'indicazione delle «quote» da svincolare dal Patto di stabilità sia le richieste di anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti, da parte di chi è frenato dalle casse vuote, oltre che dai vincoli di finanza pubblica. Un affanno, quello delle amministrazioni locali, aumentato dal rischio delle sanzioni draconiane previste dal decreto 35/2013 nel tentativo di evitare ritardi. I responsabili finanziari (e i direttori generali per le Asl) che non si accreditano in tempo al meccanismo elettronico delle certificazioni si vedranno applicare una penalità da 100 euro per ogni giorno di ritardo e potranno essere chiamati a rispondere per una «responsabilità dirigenziale» che secondo la riforma Brunetta può sforbicare anche l'80% della retribuzione di risultato. Per i responsabili finanziari degli enti che non arrivano in tempo con le istanze di "liberazione" di somme dal Patto, in scadenza domani, il rischio è dunque quello di vedersi cancellate del tutto due mensilità di stipendio.

Superata questa prova, dal 1° giugno al 15 settembre occorrerà inviare a tutti i creditori somme e tempi di pagamento (altrimenti scatta la responsabilità dirigenziale) e pagare almeno il 90% di quanto chiesto all'Economia (per chi non lo fa torna il rischio-tagliola di due

stipendi).

Un meccanismo sanzionatorio così duro conferma ovviamente l'importanza strategica dello sblocca-pagamenti, in un Paese in cui l'incaglio delle fatture negli uffici pubblici ha avuto un ruolo non marginale nel frenare i sistemi economici locali. Più di un'incertezza nelle regole, insieme alle risposte non sempre puntuali in arrivo dalla piattaforma elettronica con cui l'Economia ha dovuto gestire in poche settimane migliaia di richieste, aumentano però l'agitazione tra i funzionari locali che temono di incappare in penalità immeritate. La tensione, comunque, non si respira solo negli uffici di Comuni e Province. Lo stesso ministro uscente dell'Economia, Vittorio Grilli, in audizione davanti alle commissioni speciali al Senato, parlando del decreto che sblocca i pagamenti ha segnalato la «preoccupazione che questi 40 miliardi vengano usati. Il passo che io vedo oggi - ha detto - non mi lascia ancora assolutamente tranquillo che per il 29 aprile tutte le amministrazioni avranno fatto il loro dovere».

Alle prime scadenze, infatti, le amministrazioni stanno arrivando in ordine sparso, anche perché ogni ente ha una propria «storia» contabile e debitoria e in base a quella prova a sfruttare ogni spiraglio aperto dal decreto.

Tra i punti più controversi c'è la stessa definizione di crediti «certi, liquidi ed esigibili» al 31 dicembre scorso, che secondo il decreto possono salire sulla giostra dello sblocca-debiti. «Non è chiaro, per esempio, se vi rientrano anche gli espropri o i collaudi», sottolinea Antonio Saitta, presidente dell'Unione province italiane, e soprattutto un alone di incertezza ha circondato i debiti che erano esigibili alla fine dello scorso anno, ma sono stati pagati nei primi mesi del 2013. Dopo un braccio di ferro, i modelli dell'Economia hanno consentito di inserirli, spiegando però che i bonus accompagneranno queste somme solo se i debiti ancora incagliati non le avran-

no esaurite tutte.

Questa previsione è solo apparentemente logica in un decreto che nasce per liberare i debiti bloccati, ma finisce per penalizzare i Comuni più «puntuali» nell'onorare le proprie fatture e danneggiare le imprese che lavorano con loro. Chi non ottiene bonus, infatti, dovrà fare i conti con il Patto 2013 in formula piena e rischia di dover bloccare i pagamenti già dai prossimi mesi. «Avevamo già cominciato a pagare i fornitori - racconta il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni - e soltanto da gennaio abbiamo liquidato fatture per 130 milioni». «Abbiamo un fondo cassa da 217 milioni - rincara la dose l'assessore al Bilancio del Comune di Bari, Giovanni Giannini -, ma non abbiamo arretrati, per cui senza riforma del Patto questo decreto non ci serve a nulla».

La situazione di Venezia e Bari riguarda molti altri enti, come Milano, Bologna o Brescia. Novara, per esempio, ha «esaurito» gli arretrati e ora paga le fatture dopo sessanta giorni, «ma sarebbe molto utile poter certificare anche i pagamenti fatti da gennaio ad aprile di quest'anno» commenta il sindaco, Andrea Ballaré.

C'è poi un altro capitolo del problema, scritto dagli enti che hanno bloccato già da tempo appalti e cantieri, per evitare di sfiorare il Patto, e che ora si sentono penalizzati dal decreto. A Pavia (40 milioni in cassa e debiti per soli 100mila euro) il sindaco Alessandro Cattaneo ha dovuto bloccare a metà i lavori per 70 appartamenti di edilizia popolare: «Se il decreto potesse comprendere anche queste situazioni, libererei risorse che ho già e porterei a termine un'opera utilissima».

Una strada che l'Ance (al lavoro con Confindustria in un tavolo tecnico di correzioni al provvedimento) vuole intraprendere: «Dobbiamo fare in modo - ha spiegato il presidente Graziano Del Rio - che i pagamenti riguardino anche il 2013, per chi ha maturato il debito nel 2012 ed evitare il rischio-condono».

gianni.trovati@ilssole24ore.com

valeria.uva@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**29 aprile**

La registrazione alla piattaforma

Entro oggi tutte le amministrazioni pubbliche devono registrarsi sulla piattaforma del Mef per la certificazione dei crediti iscrivendosi su: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/>. A questo passaggio sono chiamati i responsabili finanziari degli enti locali e i direttori generali delle Asl. Pesanti sanzioni in caso di inadempimento: oltre alla responsabilità disciplinare e dirigenziale scattano 100 euro di penalità al giorno

**30 aprile**

Pronto l'elenco dei debiti

Seconda chiamata per una serie di adempimenti previsti dal decreto:

- Comuni e Province con liquidità devono prenotare gli spazi finanziari di allentamento del Patto di stabilità; chi è senza liquidità deve richiedere le anticipazioni del Fondo gestito dalla Cdp
- Le Regioni senza liquidità devono chiedere l'anticipazione al Mef
- I ministeri devono trasmettere al Mef l'elenco dei debiti

**10 maggio**

Il parere di Regioni ed enti locali

Entro questa data la Conferenza unificata deve pronunciarsi sul riparto dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità per ogni ente locale e su quello delle anticipazioni di liquidità da parte di Cdp. Se non si pronuncia, la ripartizione è operata dal Mef su base proporzionale. Per i debiti della sanità la Conferenza permanente Stato-Regioni può esprimersi sulle modalità di ripartizione delle anticipazioni

**15 maggio**

Arrivano i primi fondi

Prima ripartizione con decreto del Mef di 4,5 miliardi (sul totale di cinque) di pagamenti che gli enti locali possono escludere dal Patto di stabilità. Nella stessa data vengono assegnate da parte di Cdp anche le anticipazioni di liquidità agli enti locali che ne hanno fatto richiesta. Se le Regioni hanno rispettato alcuni adempimenti, ricevono entro questa data le anticipazioni dei debiti sanitari e non

**31 maggio**

Il censimento dei debiti della sanità

Entro questa data le Regioni devono trasmettere al Mef, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità (disposta in via d'urgenza con decreto direttoriale del Mef fino all'importo di 5 miliardi di euro) per cominciare a pagare i debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale

L'iter parlamentare. Gli emendamenti non affrontano i nodi cruciali

Correzioni al decreto ma i problemi restano

È un restyling in due fasi quello che si prospetta per il decreto sblocca-debiti, che vivrà questa settimana i primi passaggi di peso nel proprio percorso parlamentare.

Nei prossimi giorni la Commissione Speciale, che garantisce l'operatività della Camera in attesa che si formino ufficialmente una maggioranza e un'opposizione con cui dare vita alle strutture ordinarie, esaminerà i 650 emendamenti che sono piovuti sul testo approvato dal Governo Monti. Se si restringe il campo sulle sole proposte avanzate dai relatori, su cui quindi si è già raggiunta un'intesa tra Pd e Pdl, con l'eccezione delle nuove regole sul Durc i ritocchi appaiono però minimali, e non sembrano certo in grado di superare tutti i problemi sollevati nelle scorse settimane da imprese e amministrazioni. Per arrivare a interventi più di peso è essenziale però la ridefinizione del quadro politico, perché i correttivi più importanti devono trovare posto in una nuova agenda delle priorità: e in una fase così mobile è probabile un allungamento del calendario, che al momento prevede l'approdo del testo in Aula per lunedì prossimo.

Fra le proposte dei relatori spicca come accennato la modifica delle regole sul Documento di regolarità contributiva, perché chi non è in regola con il Durc viene escluso dai pagamenti. Molte imprese, però, hanno mancato qualche appuntamento con i versamenti contributivi proprio perché schiacciate dalla crisi di liquidità alimentata dai mancati pagamenti delle imprese: per escludere dal blocco questi operatori "incolpevoli", quindi, il nuovo testo prevede che la regolarità del documento necessaria a vedersi saldato il debito sia riferita alla data di emissione della fattura, e non all'oggi. Qualche rilievo può essere poi attribuito a un altro intervento concordato, che prevede il silenzio-assenso (anziché la richiesta di nomina di un commissario ad acta) per le istanze con cui le imprese possono chiedere di essere inserite nell'elenco dei credi-

tori e sono state "dimenticate" dall'ente pubblico.

Decisamente più di dettaglio le altre modifiche, che estendono lo sblocca-pagamenti ai debiti fuori bilancio e alle forme associative come le Unioni di Comuni e le Comunità montane. Il cuore dei problemi irrisolti, infatti, è altrove: i sindaci chiedono a gran voce di non escludere dai bonus sul Patto di stabilità gli enti più puntuali con i pagamenti, perché in questo modo il meccanismo finirà per penalizzare le imprese che lavorano con questi enti, e che si vedranno negare i pagamenti nei prossimi mesi. In cima all'agenda, poi, c'è la revisione a regime dei vincoli alla finanza locale, per spostare il peso sul contenimento della spesa corrente e dell'indebitamento e liberare risorse per gli investimenti.

G.Tr.

Tutte le regole della notifica alle parti

L'attività svolta dalla segreteria della Commissione tributaria in materia di comunicazioni e notificazioni è soggetta a una specifica regolamentazione accanto a quella del Codice di procedura civile, il cui non corretto e tempestivo adempimento può determinare un grave pregiudizio per il diritto di difesa delle parti. La notifica, infatti, è un procedimento tipico e complesso con cui un atto è portato a legale conoscenza di uno o più soggetti, che si perfeziona con il compimento delle formalità previste dalla legge, indipendentemente dalla circostanza che sia venuto a effettiva conoscenza del destinatario. Di conseguenza, anche l'Ente locale che è parte del procedimento deve prestare molta attenzione, poiché vige il principio che non rileva la conoscenza effettiva, in quanto si presume, fatta salva la prova contraria.

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Le comunicazioni e le notifiche da effettuarsi nel corso del procedimento tributario trovano una disciplina generale ed esaustiva negli articoli 16 e 17 del Dlgs 546/1992, i quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del Cpc, essendo l'applicabilità di queste ultime subordinata, in base all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, alla compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali e alla mancanza di una specifi-

ca regolamentazione della fattispecie nel decreto contenente le disposizioni sul processo tributario. Per le notifiche, in particolare, è disposto che sono di regola eseguite tramite ufficiale giudiziario o dal messo comunale, nel rispetto degli articoli 137 e seguenti Cpc e salvo quanto disposto dall'articolo 17 del Dlgs 546/1992.

Le conseguenze

Non tutte le notifiche del processo tributario possono essere eseguite con le forme equipollenti sopra esposte. In particolare, l'articolo 62, comma 2, del Dlgs 546/1992 disciplina che al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del processo tributario; poiché all'interno del Dlgs 546/1992 non si rinvenivano precetti speciali, ne consegue che si applicano esclusivamente le norme del Cpc.

LE COMUNICAZIONI DELLA CT

Le comunicazioni concernono le attività svolte dalla segreteria della Commissione tributaria, per rendere possibile la conoscenza di un atto o di un fatto a uno o più soggetti.

Queste di norma possono essere eseguite mediante avviso consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, ovvero spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non è possibile opporre segni o indicazioni dai quali possono desumersi il contenuto dell'atto.

Nel caso in cui le comunicazioni siano dirette all'Ente locale, queste possono essere compiute mediante trasmissione di un elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. Tale esemplare restituito alla segreteria costituisce prova, fino a querela di falso, della sua formazione e provenienza dal funzionario che l'ha sottoscritto, nonché della veridicità del suo contenuto.

Infine, le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. A tal fine è stabilito che l'indi-

rizzo di Pec del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Qualunque comunicazione a mezzo del servizio postale si considera compiuta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Le conseguenze

C'è una disciplina specifica delle comunicazioni relative alla data di trattazione della causa (articolo 31, comma 1, del Dlgs 546/1992), di trattazione dell'udienza per la sospensione dell'atto impugnato (articolo 47, comma 2, del Dlgs 546/1992) e, infine, riguardo al dispositivo (articolo 37 del Dlgs 546/1992).

Le buone pratiche

Le comunicazioni eseguite dal personale della segreteria della Commissione tributaria sono similari al biglietto di cancelleria indicato nell'articolo 136 del Cpc sia quanto a forma, sia a modalità di consegna.

LE NOTIFICHE DELLA CT

Le notifiche sono eseguite di regola tramite ufficiale giudiziario o dal messo comunale. Possono essere eseguite anche a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non è possibile opporre segni o indicazioni dai quali possono desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'Ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Anche in questo caso, la notifica a mezzo del servizio postale si considera compiuta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notifica decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Le conseguenze

La Corte di Cassazione ha rilevato che stante il carattere speciale del sistema tributario rispetto alle norme pro-

cessuali civilistiche, la notifica in mani proprie è modalità di notificazione alla quale si può ricorrere nei confronti della parte ovvero dalla stessa delegata.

IL LUOGO

Comunicazioni e notifiche sono fatte, salva la consegna in mani proprie in base all'articolo 138 del Cpc, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della commissione e alle parti costituite.

L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo. In ogni caso, se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

Le conseguenze

L'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado mantiene la sua efficacia nei gradi successivi, soltanto se non revocata.

NOTIFICHE DELL'ENTE LOCALE A MEZZO MESSO COMUNALE

L'Ente locale provvede alla notifica anche mezzo del messo comunale, secondo quanto previsto dalle norme di procedura civile e precisamente dagli articoli da 137 a 151.

Sinteticamente, di regola è eseguita dal notificatore mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario presso l'abitazione e, solo se ciò non risultasse possibile, in altri luo-

ghi, purché nell'ambito della propria circoscrizione. In ogni caso, il notificatore può procedere alla consegna in mani proprie del destinatario al di fuori della sua casa di abitazione solo dopo aver preso nota dei motivi per i quali non è stato possibile procedere in quel luogo.

L'annotazione va riportata necessariamente nella relata

di notifica, esattamente come nel caso in cui si deve dar atto dell'eventuale rifiuto opposto dal destinatario alla ricezione dell'atto. Quando la notifica non può essere eseguita nelle mani proprie del destinatario, il notificatore è tenuto a consegnare l'atto a una delle altre persone identificate dall'articolo 139 del Cpc, che devono essere ricercate in primo luogo fra le persone di famiglia e, solo nel caso in cui queste non sono state rinvenute, in una delle persone addette alla casa o all'azienda (nel senso più ampio del termine) del destinatario.

In queste circostanze, la relata deve indicare l'esito negativo della ricerca di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o all'azienda (consegnatari). In tutte le occasioni nelle quali è necessario rivolgersi a uno di questi soggetti è richiesto di inserire l'atto o il documento da consegnare in una busta sigillata. Su di essa non devono essere posti altri segni o indicazioni se non il riferimento al numero cronologico identificativo della notifica. L'indicazione è necessaria affinché chi esegue la notifica possa in qualsiasi momento attestare la corrispondenza del contenuto della busta consegnata a un determinato atto o documentato.

Il ricorso alla busta anonima debitamente sigillata è necessario anche nel caso in cui il notificatore è tenuto a depositare la copia dell'atto (così come previsto dall'articolo 140 Cpc per le ipotesi di irreperibilità o l'incapacità) ovvero nel caso in cui il consegnatario, benché rinvenuto da chi è chiamato a eseguire la notifica, si rifiuti di riceve-

re l'atto. È previsto, inoltre, che il notificatore, prima di inserire l'atto nella busta, dia atto nella relata di notifica (posta in calce alla copia e all'originale dell'atto da consegnare) di aver proceduto a questi adempimenti.

Le conseguenze

Nel caso di consegna in mano propria, per effetto della coincidenza tra destinatario e consegnatario è irrilevante il luogo di consegna, rendendosi inutile ogni indagine circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, che nelle altre situazioni diviene condizione di legittimità della notifica.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, poiché ai fini processuali rileva solo la conoscenza legale dell'atto e non la conoscenza effettiva, la notifica si perfeziona per il destinatario al momento del rifiuto; naturalmente, deve essere specificato nella relata il rifiuto del destinatario a ricevere l'atto. In caso contrario, si rende nulla la notifica.

Se la notifica non avviene in mani proprie, allora va eseguita nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. L'ordine dei luoghi è tassativo e inderogabile. Di conseguenza la notifica nel Comune di dimora è possibile nel caso in cui non si conosca quello di residenza, ovvero si può procedere a quello di domicilio se non sono noti i primi due.

La violazione di queste formalità determina la nullità della notifica. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'agente notificatore consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza di quest'ultime persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

La successione preferenziale indicata dall'articolo 139

Cpc è tassativa e vincolante, pena la nullità della notifica. I soggetti abilitati a ricevere in consegna l'atto, quindi, devono essere ricercati in ordine tassativo e il passaggio da una categoria all'altra presuppone l'assenza, dei consegnatari che si trovano in posizione di precedenza. L'agente notificatore, quindi, a pena di nullità della notifica deve dare atto dell'assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e il messo notificatore dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso in cui non si rinvenga un soggetto idoneo a ricevere l'atto in base agli articoli 138 (notifica in mani proprie) e 139 (Comune di residenza e consegnatari) del Codice di procedura civile, si procede in base al successivo articolo 140 senza ulteriori formalità di ricerca, nel presupposto che tale adempimento sia sufficiente per portare a conoscenza l'atto del destinatario.

In particolare, l'agente notificatore deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore, l'agente notificatore esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza, né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Non è necessario che la copia dell'atto sia contenuta in busta chiusa e sigillata. In tali casi, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo

giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte

Le buone pratiche

Per le persona di famiglia:

a) è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità per giustificare la presunzione che l'atto verrà consegnato al destinatario;

b) non è necessario che vi sia l'ulteriore requisito della convivenza ovvero che vi sia un rapporto di stabile coabitazione, purché, però, la presenza non sia del tutto occasionale e momentanea;

c) è a carico del destinatario l'onere di fornire la prova contraria, per esempio, che la presenza è del tutto occasionale di chi ha ricevuto l'atto;

d) è necessario indicare nella relata di notifica le generalità della persona al quale è stato consegnato l'atto e del rapporto di parentela o affinità ovvero del rapporto di familiarità. Tale formalità non è richiesta, invece, nel caso di rifiuto a ricevere l'atto.

Per l'addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda:

a) è sufficiente che la persona trovata si dichiari addetta a ricevere l'atto per conto del destinatario. A tal fine, opera una presunzione legale della qualità dichiarata;

b) l'agente notificatore non è tenuto a verificare che si tratti realmente di persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio, con conseguente onere del destinatario di fornire la prova contraria;

c) non rileva la presenza di un rapporto di lavoro subordinato. È richiesto, invece, che esista tra loro una relazione idonea a far presumere che l'atto verrà consegnato.

NOTIFICA DELL'ENTE LOCALE A MEZZO POSTA

Analogamente, quando la notifica è eseguita con il servizio postale, così come previsto dalla legge 890/1982, sulle buste non è possibile opporre segni o indicazioni dai quali possono desumersi il contenuto dell'atto.

La busta deve in ogni modo

riportare, quali elementi essenziali, sia il numero che consente di riferirsi al corrispondente registro cronologico delle notifiche, sia la sottoscrizione di chi esegue la no-

tifica. In questo modo, chi esegue la notifica può attestare, quale pubblico ufficiale, la conformità dell'atto contenuto nella busta e consegnato con la copia trattenuta. Altrimenti, in mancanza del destinatario, l'atto da notificare è stato consegnato al portiere dello stabile o a un vicino di casa, anziché a una persona di famiglia o all'addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, l'articolo 139 del Cpc prevede l'obbligo per il notificatore di redigere una ricevuta, da far sottoscrivere al portiere o al vicino. Inoltre va inserito in una busta chiusa e sigillata anche l'avviso di deposito da affiggersi alla porta.

Parallelamente, in caso di notifica a mezzo posta in base alla legge 890/1982, l'agente postale che esegue la notifica deve aver cura di rilasciare, in busta chiusa, l'avviso reso necessario dall'impossibilità di recapitare il piego al destinatario temporaneamente assente. In caso di irreperibilità assoluta, infine, non è più necessario procedere all'affissione di una seconda copia all'albo, rimanendo sufficiente, per la regolarità della notifica, il deposito di una copia dell'atto nella casa comunale.

Le buone pratiche

Le comunicazioni eseguite dal personale della segreteria della Commissione tributaria sono similari al biglietto di cancelleria indicato nell'articolo 136 del Cpc sia quanto a forma, sia a modalità di consegna.

LE NOTIFICHE DELLA CT

Le notifiche sono eseguite di regola tramite ufficiale giudiziario o dal messo comunale. Possono essere eseguite anche a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non è possibile opporre segni o indicazioni dai quali possono

desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'Ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Anche in questo caso, la notifica a mezzo del servizio postale si considera compiuta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notifica decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Le conseguenze

La Corte di Cassazione ha rilevato che stante il carattere speciale del sistema tributario rispetto alle norme processuali civilistiche, la notifica in mani proprie è modalità di notificazione alla quale si può ricorrere nei confronti della parte ovvero dalla stessa delegata.

IL LUOGO

Comunicazioni e notifiche sono fatte, salva la consegna in mani proprie in base all'articolo 138 del Cpc, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della

sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della commissione e alle parti costituite.

L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo. In ogni caso, se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

Le conseguenze

L'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado mantiene la sua efficacia nei gradi successivi, soltanto se non revocata.

NOTIFICHE DELL'ENTE LOCALE A MEZZO MESSO COMUNALE

L'Ente locale provvede alla

notifica anche mezzo del messo comunale, secondo quanto previsto dalle norme di procedura civile e precisamente dagli articoli da 137 a 151.

Sinteticamente, di regola è eseguita dal notificatore mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario presso l'abitazione e, solo se ciò non risultasse possibile, in altri luoghi, purché nell'ambito della propria circoscrizione. In ogni caso, il notificatore può procedere alla consegna in mani proprie del destinatario al di fuori della sua casa di abitazione solo dopo aver preso nota dei motivi per i quali non è stato possibile procedere in quel luogo.

L'annotazione va riportata necessariamente nella relata di notifica, esattamente come nel caso in cui si deve dar atto dell'eventuale rifiuto opposto dal destinatario alla ricezione dell'atto. Quando la notifica non può essere eseguita nelle mani proprie del destinatario, il notificatore è tenuto a consegnare l'atto a una delle altre persone identificate dall'articolo 139 del Cpc, che devono essere ricercate in primo luogo fra le persone di famiglia e, solo nel caso in cui queste non sono state rinvenute, in una delle persone addette alla casa o all'azienda (nel senso più ampio del termine) del destinatario.

In queste circostanze, la relata deve indicare l'esito negativo della ricerca di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o all'azienda (consegnatari). In tutte le occasioni nelle quali è necessario rivolgersi a uno di questi soggetti è richiesto di inserire l'atto o il documento da consegnare in una busta sigillata. Su di essa non devono essere posti altri segni o indicazioni se non il riferimento al numero cronologico identificativo della notifica. L'indicazione è necessaria affinché chi esegue la notifica possa in qualsiasi momento attestare la corrispondenza del contenuto della busta consegnata a un determinato atto o documentato.

Il ricorso alla busta anonima debitamente sigillata è necessario anche nel caso in cui il notificatore è tenuto a depositare la copia dell'atto (così come previsto dall'articolo 140 Cpc per le ipotesi di irreperibilità o l'incapacità) ovvero nel caso in cui il consegnatario, benché rinvenuto da chi è chiamato a eseguire la notifica, si rifiuti di ricevere l'atto. È previsto, inoltre, che il notificatore, prima di inserire l'atto nella busta, dia atto nella relata di notifica (posta in calce alla copia e all'originale dell'atto da consegnare) di aver proceduto a questi adempimenti.

Le conseguenze

Nel caso di consegna in mano propria, per effetto della coincidenza tra destinatario e consegnatario è irrilevante il luogo di consegna, rendendosi inutile ogni indagine circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, che nelle altre situazioni diviene condizione di legittimità della notifica.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, poiché ai fini processuali rileva solo la conoscenza legale dell'atto e non la conoscenza effettiva, la notifica si perfeziona per il destinatario al momento del rifiuto; naturalmente, deve essere specificato nella relata il rifiuto del destinatario a ricevere l'atto. In caso contrario, si rende nulla la notifica.

Se la notifica non avviene in mani proprie, allora va eseguita nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. L'or-

dine dei luoghi è tassativo e inderogabile. Di conseguenza la notifica nel Comune di dimora è possibile nel caso in cui non si conosca quello di residenza, ovvero si può procedere a quello di domicilio se non sono noti i primi due.

La violazione di queste formalità determina la nullità della notifica. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'agente notificatore consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o ad-

detta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza di quest'ultime persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

La successione preferenziale indicata dall'articolo 139 Cpc è tassativa e vincolante, pena la nullità della notifica. I soggetti abilitati a ricevere in consegna l'atto, quindi, devono essere ricercati in ordine tassativo e il passaggio da una categoria all'altra presuppone l'assenza, dei consegnatari che si trovano in posizione di precedenza. L'agente notificatore, quindi, a pena di nullità della notifica deve dare atto dell'assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e il messo notificatore dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso in cui non si rinvenga un soggetto idoneo a ricevere l'atto in base agli articoli 138 (notifica in mani proprie) e 139 (Comune di residenza e consegnatari) del Co-

dice di procedura civile, si procede in base al successivo articolo 140 senza ulteriori formalità di ricerca, nel presupposto che tale adempimento sia sufficiente per portare a conoscenza l'atto del destinatario.

In particolare, l'agente notificatore deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore, l'agente notificatore esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale

dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza, né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Non è necessario che la copia dell'atto sia contenuta in busta chiusa e sigillata. In tali casi, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte

Le buone pratiche

Per le persona di famiglia:

a) è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità per giustificare la presunzione che l'atto verrà consegnato al destinatario;

b) non è necessario che vi sia l'ulteriore requisito della convivenza ovvero che vi sia un rapporto di stabile coabitazione, purché, però, la presenza non sia del tutto occasionale e momentanea;

c) è a carico del destinatario l'onere di fornire la prova contraria, per esempio, che la presenza è del tutto occasionale di chi ha ricevuto l'atto;

d) è necessario indicare nella relata di notifica le generalità della persona al quale è stato consegnato l'atto e del rapporto di parentela o affinità ovvero del rapporto di familiarità. Tale formalità non è richiesta, invece, nel caso di rifiuto a ricevere l'atto.

Per l'addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda:

a) è sufficiente che la persona trovata si dichiari addetta a ricevere l'atto per conto del destinatario. A tal fine, opera una presunzione legale della qualità dichiarata;

b) l'agente notificatore non è tenuto a verificare che si tratti realmente di persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio, con conseguente onere del destinatario di fornire la prova contraria;

c) non rileva la presenza di un rapporto di lavoro subordinato. È richiesto, invece, che esista tra loro una re-

lazione idonea a far presumere che l'atto verrà consegnato.

NOTIFICA DELL'ENTE LOCALE A MEZZO POSTA

Analogamente, quando la notifica è eseguita con il servizio postale, così come previsto dalla legge 890/1982, sulle buste non è possibile opporre segni o indicazioni dai quali possono desumersi il contenuto dell'atto.

La busta deve in ogni modo riportare, quali elementi essenziali, sia il numero che consente di riferirsi al corrispondente registro cronologico delle notifiche, sia la sottoscrizione di chi esegue la no-

tifica. In questo modo, chi esegue la notifica può attestare, quale pubblico ufficiale, la conformità dell'atto contenuto nella busta e consegnato con la copia trattenuta. Altrimenti, in mancanza del destinatario, l'atto da notificare è stato consegnato al portiere dello stabile o a un vicino di casa, anziché a una persona di famiglia o all'addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, l'articolo 139 del Cpc prevede l'obbligo per il notificatore di redigere una ricevuta, da far sottoscrivere al portiere o al vicino. Inoltre va inserito in una busta chiusa e sigillata anche l'avviso di deposito da affiggersi alla porta.

Parallelamente, in caso di notifica a mezzo posta in base alla legge 890/1982, l'agente postale che esegue la notifica deve aver cura di rilasciare, in busta chiusa, l'avviso reso necessario dall'impossibilità di recapitare il plico al destinatario temporaneamente assente. In caso di irreperibilità assoluta, infine, non è più necessario procedere all'affissione di una seconda copia all'albo, rimanendo sufficiente, per la regolarità della notifica, il deposito di una copia dell'atto nella casa comunale.

Le fasi iniziali del procedimento

Una volta che il ricorso è iscritto nel registro generale ed è formato il fascicolo, il presidente della Commissione tributaria lo assegna a una delle sezioni, che inizia l'esame preliminare per verificare se l'azione proposta dal contribuente possa essere trattata.

ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE

La segreteria della Commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi quelli del ricorrente e delle altre parti con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

I fascicoli delle parti restano acquisiti a quello d'ufficio e sono alle stesse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere in ogni momento copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. Una volta costituito il fascicolo, la segreteria lo sottopone al presidente della Commissione tributaria, che a sua volta assegna il ricorso a una delle sezioni.

Le conseguenze

L'iscrizione della causa al ruolo generale dei ricorsi ha la funzione di informare il giudice dell'esistenza della controversia, nonché di consentirgli, di concerto con le parti, la conoscenza di tutti gli atti della causa.

L'iscrizione a ruolo generale e la formazione del fascicolo d'ufficio sono atti dovuti da parte della segreteria, che non può rifiutare di eseguirli anche in caso di deposito tardivo ovvero il ricorso non risulta notificato. Con l'assegnazione del ricorso, il presidente della Commissione tributaria si spoglia delle sue attribuzioni relative alla conduzione del processo in favore del presidente di sezione e, quindi, salvo casi motivati di revoca non può interferire

sul relativo esito.

La dottrina prevalente è dell'avviso che la distribuzione dei ricorsi è frutto di una scelta discrezionale del presidente, insindacabile e, quindi, non oppugnabile.

Le buone pratiche

Il fascicolo d'ufficio:

a) deve contenere tutti gli atti delle parti, quali il ricorso, i fascicoli di costituzione in giudizio, i documenti e i motivi aggiunti;

b) in originale, tutti gli atti del processo, quali i processi verbali di udienza, le ordinanze ed i decreti del giudice, gli atti di istruzione;

c) copia del dispositivo delle sentenze, nonché copia autentica della sentenza di primo grado;

LA TRATTAZIONE CONGIUNTA DEI RICORSI

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 29 del Dlgs 546/1996 che sfociano nella riunione dei ricorsi, il presidente può anche assumere gli opportuni provvedimenti affinché quelli concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione

per essere trattati congiuntamente.

Le conseguenze

Questa situazione si differenzia da quella prevista per la riunione dei ricorsi, in quanto deve trattarsi di controversie che sebbene di identico contenuto, sono processualmente indipendenti; è il caso di più ricorsi che riguardano anche l'interpretazione di identiche norme impositive.

L'ESAME PRELIMINARE

In attuazione del principio di economicità dell'azione processuale, l'esame preliminare del ricorso ha lo scopo di verificare se l'azione proposta dal contribuente è idonea a essere soggetta alla trattazione e, conseguentemente, se la stessa è priva di quei vizi che ne comportano l'inammissibilità.

A questo proposito il presidente della sezione, scaduti i

termini per la costituzione in giudizio delle parti, deve esaminare preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta. Il presidente di sezione, ove ne sussistano i presupposti, è tenuto anche a dichiarare la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

Le conseguenze

La verifica preliminare si basa sugli atti e sui documenti presenti nel fascicolo predisposto dalla segreteria della commissione e determinano l'invalidità del ricorso quando i vizi rilevati concernono alcuni casi principali: incompletezza del ricorso rispetto ai dati ritenuti necessari dal-

l'articolo 18 del Dlgs 546/1992, proposizione del ricorso oltre i termini di legge, mancata o irregolare sottoscrizione del ricorso.

La mancata rilevazione dei vizi in sede di esame preliminare del ricorso, tuttavia, non ne influisce l'eccezione nei gradi successivi nel processo. In altri termini, è sempre possibile farli valere in un momento successivo.

Le buone pratiche

L'esame preliminare del ricorso si caratterizza per alcuni aspetti:

a) totale assenza del contraddittorio tra le parti;

b) l'istituto trova applicazione anche nel giudizio di appello;

c) il mancato rilievo dell'inammissibilità non preclude alla commissione in sede di esame del ricorso di dichiararlo con sentenza.

Le cause di inammissibilità del ricorso sono queste:

a) la scadenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti;

b) la ricorrenza di uno dei casi di inammissibilità espressamente previsti dalla legge e, quindi, la mancanza o l'assoluta incertezza di una delle indicazioni elencate nell'articolo 18, comma 2, del Dlgs 546/1992, fatta eccezione per l'indicazione del codice fiscale, la proposizione

del ricorso oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, la costituzione in giudizio del ricorrente oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, la difformità dell'atto depositato in segreteria rispetto a quello consegnato o spedito per posta e, infine, l'inottemperanza della parte che sta in giudizio personalmente all'ordine del presidente di munirsi di difensore tecnico abilitato;

c) la manifesta inammissibilità del ricorso, accertabile da un semplice esame degli atti, senza necessità di ricorrere ad alcuna altra indagine.

RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI PRELIMINARI

I provvedimenti, adottati dal presidente, di inammissibilità manifesta, di sospensione, di interruzione o di estinzione del processo, hanno la forma del decreto e possono essere oggetti di reclamo innanzi alla commissione.

Il reclamo, in particolare, deve essere notificato alle altre parti costituite, così come previsto per la proposizione del ricorso dall'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione a cura della segreteria. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, è tenuto poi a compiere il deposito nella segreteria della Commissione tributaria dell'originale del ricorso notificato ovvero della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo servizio postale.

In caso di consegna o di spedizione a mezzo di servizio postale, la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello

consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile. L'inammissibilità, in questo caso, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in mancanza di una formale richiesta della parte resistente. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono, presentare memorie. Scaduti questi termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio e se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo, pronuncia sentenza contro la quale è ammesso ricorso.

Negli altri casi, invece, pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono adottati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Le conseguenze

La procedura per la proposizione del reclamo è identica a quella prevista per la proposizione del ricorso. Di conseguenza, è richiesta la notifica alle parti costituite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto (secondo le forme previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile oppure a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o, infine, direttamente all'Ente locale, che tramite l'addetto ne rilascia ricevuta sulla copia), il deposito del reclamo presso la segreteria entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'ultima notificazione e, infine, la possibilità per le parti costituite, di depositare memorie, entro quindici giorni dalla notificazione del reclamo.

Le buone pratiche

Il reclamo, sottoscritto dal difensore e dal ricorrente sia sull'originale, sia sulle copie destinate alle altre parti costituite, deve contenere l'indicazione:

a) della commissione tributaria cui è diretto;

b) del reclamante e del suo legale, compresi i dati anagrafici, la residenza o la sede legale, il codice fiscale e la partita iva;

c) il provvedimento che si ritiene illegittimo;

d) i motivi.

LA RIUNIONE DEI RICORSI

La riunione dei ricorsi risponde all'esigenza di evitare che sullo stesso oggetto della controversia ovvero per ricorsi tra loro connessi, vi sia la pronuncia di più giudici. Questo istituto semplifica l'azione processuale e, al tempo stesso, evita che sui ricorsi vi siano sentenze tra loro non convergenti.

A proposito delle modalità operative, occorre rilevare che il presidente della sezione, in qualunque momento d'ufficio o su istanza di una delle parti, con decreto può disporre la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta. Nel caso in cui i processi pendano dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, è il presidente di quest'ultima che d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere alla riunione dei ricorsi. A garanzia del ricorrente e della celerità dell'azione giudiziaria, tuttavia, è previsto che nel caso in cui il collegio rilevi che la riunione dei processi connessi ritardi o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Le conseguenze

Non è possibile procedere alla riunione di ricorsi pendenti in grado diverso o davanti a commissioni diverse. La riunione ha quale effetto la trattazione davanti a un unico giudice di due o più procedimenti connessi, che mantengono la loro autonomia e indipendenza.

L'esame dei presupposti della connessione è discrezionale. Sussistendo il vincolo della connessione tra procedimenti tributari, la commissione è tenuta a decidere sulla eventuale questione pregiudiziale, ovvero a disporre la riunione ovvero la sospensione.

Le buone pratiche

a) l'avvenuta riunione va

comunicata a tutte le parti dei procedimenti riuniti;

b) la riunione di più cause in un unico processo comporta nel caso in cui si verifichi una vicenda interruttiva del processo relativa anche a una sola delle cause riunite, che la stessa operi su tutte le cause riunite;

c) nel caso in cui vengano meno i presupposti della riunione, la commissione, con ordinanza motivata, può disporre la separazione degli stessi. Anche in questo caso il provvedimento ha natura discrezionale e non può essere censurato in Cassazione;

d) il provvedimento di separazione deve essere adottato in sede di trattazione della controversia, ma preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione.

Commissione provinciale, competenza esclusiva

L'oggetto della giurisdizione tributaria e l'analisi delle competenze del giudice tributario ancora oggi sono temi fortemente dibattuti e non pienamente definibili, soprattutto in relazione ad alcune sviste della disciplina di riferimento, contenuta nel Dlgs 546/1992.

Il focus ha l'obiettivo di evidenziare i problemi principali e al tempo stesso di individuare le buone azioni che i Comuni devono intraprendere per meglio affrontare il contenzioso tributario.

PREMESSA

La funzione di giurisdizione tributaria è affidata alla commissione provinciale, quale giudice di primo grado, con sede nel Capoluogo di ogni Provincia e a quella regionale, con funzioni di giudice di appello, con sede in ogni capoluogo di Regione.

Riguardo i tributi comunali, in particolare, spetta a queste commissioni la decisione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative tributarie irrogate dall'ufficio tributi, gli interessi su tributi e ogni altro accessorio relativo. Seguendo questa impostazione e con riferimento ai Comuni, rientrano nella giurisdizione tributaria gli atti concernenti l'imposta comunale sugli immobili/Imu, l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche, la tassa per lo smaltimento rifiuti.

Il quadro appena traccia-

to è stato integrato dal comma 1, articolo 3 -bis, della legge 248/2005 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248), che specificatamente ha aggiunto alla competenza della giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, previsto dall'articolo 63 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, alla tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tia) e, infine, il canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La Corte costituzionale, tuttavia, con le sentenze del 14 marzo 2008 n. 64 e dell'11 febbraio 2010 n. 39 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, secondo periodo, articolo 2, del Dlgs 546/1992, come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del Dl 203/2005, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, disciplinato dagli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e, a partire dal 29 aprile 2006, dello stesso, ma come disciplinato dagli articoli 154 e 155 del Dlgs 152/2006.

Le conseguenze

L'articolo 12, comma 2, della legge 248/2001, eliminando dall'articolo 2 del Dlgs 546/1992 l'elencazione tassativa dei tributi oggetto della giurisdizione tributaria, ha avuto il pregio di realizzare l'unificazione, con-

figurandola come giurisdizione onnicomprensiva.

L'elencazione tassativa, infatti, aveva creato problemi operativi, in quanto in alcuni casi non era facile rilevare i confini delle competenze. È stata riconosciuta, per esempio, l'impugnabilità anche di un avviso di pagamento, seppur non ricompreso nell'elenco previsto dall'articolo 19 del Dlgs 546/1996, quando contenga tutti i requisiti di un atto impositivo e, quindi, la precisa determinazione della pretesa tributaria.

Dal 2002, dunque, per un costante e crescendo orientamento delle giurisprudenze più recente, tutte le controversie relative ai tributi sono divenute oggetto della Commissione tributaria e ciò indipendentemente da un'espressa previsione normativa. Il principio è stato confermato dalla Corte costituzionale, per la quale deve essere esclusa la giurisdizione tributaria in tutte le ipotesi in cui non si è in presenza di un'entrata tributaria. Il mancato rispetto di questo principio determina una violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

Le buone pratiche

In caso di ricorso alla Ctp di un avviso di accertamento relativo a una entrata patrimoniale (per esempio la Cosap), l'Ente locale che si costituisce in giudizio deve far valere l'incompetenza del giudice tributario a decidere sulla materia.

L'OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE

La dottrina ritiene che l'oggetto della giurisdizione tributaria possa essere esaminato sotto due profili:

a) quello orizzontale, in coincidenza delle materie elencate dall'articolo 2 del Dlgs 546/1992, (modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge 248/2001 e dall'articolo 3-bis del Dl 203/2005, convertito dalla legge 248/2005 (riferimento legge 248/2001), per effetto del quale le commissioni tributarie decidono su tutte le controversie concernenti tributi di ogni genere e specie comunque denominati (riferimento Dl 203/2005);

b) quello verticale, in coincidenza dei provvedimenti dell'amministrazione pubblica che possono essere esaminati dal giudice tributario, in base all'articolo 19 del Dlgs 546/1992. A proposito dei Comuni, in particolare, questi provvedimenti concernono: l'avviso di accertamento del tributo; l'avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l'avviso di mora; l'iscrizione di ipoteca sugli immobili; il fermo amministrativo di beni mobili registrati; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; il diniego o la revoca di agevolazioni ovvero il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonomia impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Le conseguenze

L'analisi dei profili orizzontali e verticali, per l'individuazione dell'oggetto della giurisdizione tributaria, consente di affermare che gli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/1992 hanno perso l'originaria corrispondenza; il che porta la giurisprudenza

maggioritaria ad accogliere un'interpretazione estensiva della tipologia di atti elencati dall'articolo 19 per i quali è possibile proporre impugnazione.

Le buone pratiche

a) l'Ente locale che si costituisce in giudizio deve far valere l'impossibilità del giudice tributario di decidere anteriormente all'emanazione di un provvedimento impugnabile;

b) i vizi di atti istruttori (per esempio accessi e questionari), possono essere contestati ricorrendo avverso l'atto impugnabile nel quale si sia formulata la pretesa tributaria in base a una ricostruzione dei fatti fondata su di essi;

c) per gli atti elencati nell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 è richiesta l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare in base al successivo articolo 20 del Dlgs 546/1992. La mancata indicazione produce una violazione dell'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006;

d) gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere attaccato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, invece, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo;

e) l'impugnabilità solo per vizi propri degli atti elencati dall'articolo 19 del Dlgs 546/1992 non consente di far valere, come motivo del ricorso, i profili di legittimità propri dell'atto impugnabile precedentemente notificato, escludendo così la possibilità di aggirare il termine di decadenza

per ricorrere contro quest'ultimo. Quindi, non si possono contestare i vizi di un avviso di accertamento, ricorrendo avverso il ruolo.

L'IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DELLA RISCOSSIONE

Il ruolo, la lista di carico, la cartella e l'avviso di mora, l'ingiunzione di pagamento, sono atti della riscossione che rappresentano la fase conclusiva dell'attività amministrativa di verifica tributaria. Per l'esercizio dell'azione di tutela giurisdizionale nei loro confronti, tuttavia, occorre distinguere due casi. Il primo concerne la situazione normale, che vede l'atto di riscossione preceduto da un avviso di verifica tributaria regolarmente notificato al contribuente (avviso di liquidazione, di accertamento, provvedimento di irrogazione della sanzione). In questa ipotesi, per effetto dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, l'atto della riscossione può essere impugnato soltanto per vizi propri, concernenti il contenuto (errore di calcolo o di trascrizione) e il procedimento di formazione (mancata opposizione al ruolo del visto di esecutorietà, mancata indicazione degli estremi dell'atto notificato).

Diversamente, nel caso in cui l'ufficio tributi ometta o esegua in modo irregolare la notifica dell'atto impositivo, il successivo atto di riscossione può essere impugnato anche per vizi non propri. L'atto di riscossione, infatti, esplica in questa fattispecie anche gli effetti dell'atto di verifica tributaria che non è stato recapitato al contribuente.

Le conseguenze

L'atto della riscossione non proceduto da un preventivo altro atto impositivo, per disposizione di legge ovvero per inattività dell'ente impositore, è impugnabile in modo pie-

no. Possono essere sollevate anche questioni di merito, attinenti all'an e al quantum debeatur. E così, quando il ruolo è meramente esecutivo, l'impugnazione non può riguardare la sussistenza dell'obbligazione tributaria, già definita con un precedente atto (avviso di accertamento) avverso al quale avrebbe dovuto essere rivolta l'impugnazione.

Le buone pratiche

L'Ente locale che ha legittimamente notificato l'atto presupposto del ruolo e del relativo atto di riscossione, costituendosi in giudizio deve eccepire la possibilità del contribuente di contestare i soli vizi formali.

ATTI DELL'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

In base all'articolo 2 del Dlgs 546/1992 restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso descritto dall'articolo 50 del Dpr 602/1973. Per effetto del successivo articolo 19 del Dlgs 546/1992, invece, sono ricompresi tra gli atti impugnabili l'iscrizione di ipoteca su-

gli immobili e il fermo amministrativo di beni mobili registrati.

Le conseguenze

Parte della dottrina ritiene che l'articolo 19 del Dlgs 546/1992, novellato dall'articolo 35 del Dl 4 luglio 2006 n. 226, abroga implicitamente l'esclusione della giurisdizione tributaria stabilita dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 546/1992, degli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, consistenti nell'iscrizione di ipoteca sugli immobili e nel fermo di beni mobili regi-

strati di cui, rispettivamente agli articoli 77 e 86 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602.

La giurisprudenza recente, invece, con riferimento al fermo amministrativo si è espressa ritenendolo quale atto funzionale all'espropriazione forzata (atto che porta a conoscenza dell'obligato una determinata pretesa dell'amministrazione) e, quindi, riferibile a una procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea a essa. In tema di ipoteca, infine, quale atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, è stato chiarito che soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'articolo 76 del Dpr 603/1973 e quindi non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.

Le buone pratiche

a) il provvedimento d'iscrizione di ipoteca deve essere specificatamente motivato con riferimen-

to agli elementi in base ai quali viene costituito il vincolo;

b) al giudice tributario spetta un sindacato pieno sull'atto, potendolo annullare o modificare.

IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE

L'articolo 3 del Dlgs 546/1992, disciplina che il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie può essere rilevato dal giudice in qualunque momento, senza la necessità che ricorra una specifica richiesta o eccezione di una delle parti e, quindi, anche d'ufficio.

Le conseguenze

Il difetto di giurisdizione deve essere eccepito o rilevato con riferimento al momento della domanda. Inoltre, può essere:

a) rilevato in ogni stato del giudizio e, quindi, sia in occasione del primo atto del processo, sia in quelli successivi, ovvero eccepito all'udienza

pubblica di trattazione fino a quando non è dichiarata chiusa la discussione sul ricorso;

b) rilevato in ogni grado del giudizio e, quindi, sia in occasione del ricorso in commissione tributaria provinciale e sia nei successivi gradi (appello e cassazione);

LE GARANZIE

A tutela del contribuente, l'articolo 3 prevede la possibilità, a ciascuna parte, almeno fin quando la causa non è decisa nel merito in primo grado, di chiedere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di risolvere le questioni di giurisdizione per individuare a chi spetta la competenza della decisione.

Trattazione e decisione della controversia

L'attività processuale di trattazione della controversia riguarda le fasi relative alla nomina del relatore, ai termini e forme dell'avviso di trattazione, al deposito dei documenti e delle memorie, alla discussione in camera di consiglio e in pubblica udienza, per finire con le deliberazioni del collegio giudicante. L'attività processuale che si occupa della decisione, invece, attiene al contenuto della sentenza, alla sua pubblicazione e comunicazione, nonché alla possibilità di ottenerne copie.

DATA DI TRATTAZIONE E NOMINA RELATORE

Il presidente della sezione, scaduto il termine per la costituzione delle parti e se ritiene di non adottare preliminarmente i provvedimenti di inammissibilità manifesta, di sospensione, di interruzione o di estinzione del processo, fissa la data di trattazione della controversia e nomina il relatore, quale membro della sezione che dovrà esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia.

La trattazione della causa, peraltro, può essere rinviata dal presidente di sezione per giustificato impedimento del relatore, o di alcuna delle parti, ovvero per esigenze di servizio. Compete alla segreteria,

infine, comunicare alle parti costituite la data di trattazione, almeno trenta giorni liberi prima (sono liberi i giorni in cui non si conta né quello iniziale, né quello finale).

Le conseguenze

Il ministero delle Finanze, con la circolare 98/1996, ha precisato che nel processo tributario la comunicazione dell'avvi-

so di trattazione del ricorso è elemento essenziale, con la conseguenza che in difetto la sentenza adottata è da ritenersi nulla.

La funzione del presidente di distribuire il lavoro tra i membri della sezione, incaricandoli della relazione, rientra fra le sue attribuzioni discrezionali e, quindi, non soggetta ad alcun limite preciso, salvo il rispetto del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, che richiede un criterio di scelta razionale.

Le buone pratiche

a) al potere discrezionale di nomina del relatore da parte del presidente di sezione segue anche quello di revoca. Tale soggetto, in ogni caso, può essere sostituito fino alla data della trattazione della controversia;

b) il compito di provvedere alla fissazione della data di trattazione della controversia appartiene al presidente della sezione alla quale è assegnato il ricorso;

c) il provvedimento con il quale il presidente fissa l'udienza di discussione assume generalmente la forma del decreto e deve almeno contenere la data stabilita per la trattazione e l'indicazione del relatore;

d) compete sempre alla segreteria comunicare alle parti costituite che la trattazione della causa è rinviata dal presidente per giustificato impedimento del relatore, che non può essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio;

e) la comunicazione di rinvio deve indicare la data, il luogo e l'ora fissata per l'udienza, oltre la sezione competente e si realizza o mediante avviso presso la segreteria della

commissione o mediante servizio postale.

DEPOSITO DI DOCUMENTI MEMORIE

Prima della data di trattazione, è consentito alle parti di compiere attività difensive attraverso il deposito sia di documenti (fino a venti giorni liberi prima), sia di memorie illustrative con le copie per le altre parti (fino a dieci giorni liberi prima) e, nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, di esporre brevi repliche scritte (fino a cinque giorni liberi prima).

I documenti devono essere elencati negli atti di parte ai quali sono allegati e nel caso in cui siano prodotti separatamente, è previsto che gli stessi siano elencati in una specifica nota di deposito sottoscritta da depositare, in originale e in tante copie, in relazione al numero delle altre parti coinvolte. C'è anche la possibilità per il contribuente di integrare i motivi concernenti il ricorso, per effetto del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.

Le conseguenze

Del deposito dei documenti e delle memorie non è data informazione alle parti, che sono tenute a informarsi presso la segreteria. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto il cui contenuto è quello previsto per la proposizione del ricorso. Per la presentazione, invece, si applicano le disposizioni previste per la costituzione in giudizio.

Le buone pratiche

a) l'integrazione è ammessa entro il termine perentorio di sessanta gior-

ni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia del deposito (i documenti tardivamente prodotti, quindi, sono inutilizzabili nel giudizio) e deve presentare questi caratteri: non può avvenire indiscriminatamente, deve trovare la propria correlazione nel documento depositato, deve trovare la propria ragione con riguardo a fatti non conosciuti o non conoscibili utilizzando la normale diligenza;

b) nel caso in cui sia stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.

LA TRATTAZIONE

La controversia di regola è trattata in camera di consiglio, vale a dire senza la presenza delle parti. In questo caso, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e della trattazione, per consentirne la discussione.

Su istanza di almeno una delle parti, da depositare nella segreteria e da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima, è consentita altresì la discussione in pubblica udienza. Anche in questo caso, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e, subito dopo, il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Della trattazione in camera di consiglio ovvero della discussione in pubblica udienza deve darsi atto con processo verbale redatto dal segretario.

Infine, c'è la possibilità, attribuita alla commissio-

ne, di disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. È richiesto in questo caso specifico avviso da comunicare alle parti costituite trenta giorni liberi prima, almenoché il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Le conseguenze

Il differimento della data di trattazione, disciplinato al comma 2, articolo 31, del Dlgs 546/1992, si differenzia da quello disciplinato all'articolo 34, comma 3, dello stesso decreto, per il fatto di essere rimesso alla competenza del presidente della sezione, che vi provvede senza istanza di parte e, almeno di norma, in un momento antecedente alla data di trattazione del ricorso.

Nel secondo caso, invece, vi provvede il collegio su istanza di parte prodotta durante la stessa udienza di discussione. La richiesta di trattazione in pubblica udienza rende doverosa la discussione, senza che a tal fine residui alcun potere discrezionale del giudice adito.

Le buone pratiche

a) il presidente deve verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio e che il contribuente e l'ufficio impositore abbiano avuto regolare comunicazione dell'avviso di trattazione;

b) ove il contraddittorio sia regolarmente instaurato, l'assenza delle parti alla pubblica udienza comporta l'impossibilità di dar luogo alla discussione, senza impedire al collegio la successiva trattazione e la decisione.

LA DECISIONE

La Commissione tributa-

ria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. Quando ne ricorrono i motivi, peraltro, la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. Nell'adottare la decisione, il collegio deve attenersi alle disposizioni previste dagli articoli 276 e seguenti del Codice di procedura civile; in altre parole, devono essere decise prima le questioni pregiudiziali e poi quelle di merito. La decisione è presa a maggioranza assoluta e, chiusa la votazio-

ne, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo, mentre la successiva motivazione è estesa generalmente dal relatore. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande. In altri termini, il collegio deliberante deve decidere su tutte le domande proposte e sulle relative eccezioni.

Le conseguenze

La sentenza deve contenere alcuni elementi espressamente previsti dalla legge. La mancata, incompleta o inesatta indicazione di uno di questi è motivo di nullità della sentenza, a meno che dal contesto del provvedimento o dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati non si possano ricostruire in modo univoco le indicazioni mancanti.

Le buone pratiche

La sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano e intestata alla Repubblica italiana, deve contenere:

a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se presenti;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) le richieste delle parti;

d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

e) il dispositivo;

f) la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA

La sentenza è resa pubblica nel testo integrale originale (dispositivo e motivazione), mediante il deposito nella segreteria della commissione tributaria nel termine di trenta giorni dalla data in cui la stessa è stata deliberata.

Nell'eventualità che il collegio si sia avvalso della facoltà di differire la deliberazione, in base all'articolo 35, comma 2, del Dlgs 546/1992, il deposito in segreteria potrà avvenire entro sessanta giorni dall'udienza di trattazione. E' il segretario della commissione che tiene conto di far risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la data e la propria firma.

Con la pubblicazione, la sentenza diviene giuridicamente esistente, dato atto che l'eventuale lettura del dispositivo in udienza non vale come pubblicazione e ha soltanto un carattere esclusivamente informativo. Il dispositivo della sentenza, inoltre, è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito nella segreteria della Commissione tributaria.

Le conseguenze

Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza e quello di dieci per la comunicazione del dispositivo sono termini meramente ordinatori, la cui mancata osservanza non comporta la nullità della sentenza, mentre soltanto la notifica nel testo integrale, a istanza di parte, fa decorrere il termine breve per l'impugna-

zione (60 giorni).

Se, invece, nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza si applica il termine lungo previsto dall'articolo 327, primo comma, del Codice di procedura civile. In altri termini, se nessuna delle parti procede a notificare la sentenza, non possono più essere proposti, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa (prima della riforma della legge 69/2009 e, quindi, prima del 4 luglio 2009, il predetto termine era di un anno), l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per motivi indicati nei numeri 4 e 5, articolo 395, del Codice di procedura civile.

Quest'ultima disposizione non si applica soltanto se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notifica del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza. La norma, in questo caso, mira a tutelare la posizione di chi sia rimasto estraneo al giudizio, consentendogli di proporre ricorso entro sei mesi dall'avvenuta conoscenza della sentenza, anziché dalla sua pubblicazione.

Una volta eseguita la notifica, la parte deve depositare nella segreteria della Commissione tributaria provinciale l'originale o la copia autentica dell'originale notificato, nel termine di trenta giorni e la segreteria, dopo aver rilasciato la ricevuta del deposito, inserisce l'originale o la copia autentica dell'originale nel fascicolo d'ufficio.

Le buone pratiche

a) le parti hanno l'onere di provvedere alla notifica della sentenza alle altre parti, secondo le modalità semplificate previste dall'articolo 16 del Dlgs 546/1992, perché soltanto questa forma di notifica fa decorrere il termine breve

per l'impugnazione.

b) l'attestazione del segretario di deposito della sentenza è un atto pubblico, la cui efficacia probatoria può essere contestata soltanto tramite querela di falso;

c) la comunicazione del dispositivo, da parte del segretario, deve essere eseguita nei soli confronti delle parti costituite.

IL RILASCIO DELLE COPIE

Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, che questa è tenuta al rilascio nei successivi cinque giorni. Per il rilascio delle copie, i richiedenti diversi dall'ufficio tributario devono corrispondere le spese, mediante applicazione e annullamento da parte della segreteria di marche da bollo.

Le conseguenze

Il termine previsto per il rilascio delle copie è ordinatorio e, quindi, la sua inosservanza non produce conseguenze. Alla corresponsione delle spese di riproduzione sono tenute le parti diverse dall'ufficio impositore.

Enti locali, a chi spetta stare in giudizio

Nel processo tributario, la competenza è determinata per territorio e per gradi. Titolare della legittimatio ad causam è il ricorrente, che generalmente coincide con il soggetto passivo d'imposta. Oltre al ricorrente, sono parti nel processo l'Ente locale e/o il concessionario che ha/hanno emanato l'atto impugnato ovvero omesso di adottare l'atto richiesto.

LA COMPETENZA

Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti locali e dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Le commissioni tributarie regionali, invece, sono competenti per le impugnazioni concernenti le decisioni delle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella loro circoscrizione. Tale ultima competenza è funzionale e inderogabile, perché consequenziale rispetto a quella della Ctp.

Le conseguenze

Ogni commissione è competente a giudicare sugli atti emessi dagli uffici tributari aventi sede nella propria circoscrizione e che quindi assumono la posizione di legittimati passivi. L'indicazione degli uffici contro cui è possibile proporre ricorso è prevista a pena di inammissibilità. Ai fini della competenza, in ogni caso, non rileva stabilire se l'ufficio tributario sia o meno competente o legittimato a emanare l'atto impugnato.

L'INDEROGABILITÀ DELLA COMPETENZA

La competenza del giudice tributario è inderogabile. Le parti, quindi, non possono accordarsi per individuare una commissione alla quale devolvere la contro-

versia diversa da quella territorialmente competente. L'eventuale incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. Il difetto di competenza, di conseguenza, se non eccepito, si sana e non può più essere riproposto nel successivo grado di giudizio. Non è applicabile, rispetto alla sentenza che dichiara l'incompetenza, il regolamento recato dall'articolo 42 del Codice di procedura civile. La sentenza che dichiara l'incompetenza può essere impugnata con appello, se pronunciata dal giudice di primo grado, o per cassazione se pronunciata dal giudice di secondo grado. In mancanza di impugnazione, il processo è riassunto di fronte al giudice dichiarato competente e si salvano gli eventuali effetti sostanziali e processuali del giudizio che si è svolto di fronte al giudice incompetente.

È opportuno ricordare che la riassunzione del processo dinanzi alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere compiuta a domanda di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza. Solo in questi casi il processo continua di fronte alla nuova commissione.

Le buone pratiche

a) conseguenza dell'inderogabilità è la rilevabilità della relativa eccezione, anche d'ufficio, sia pure limitatamente all'ambito del procedimento cui l'eccezione si riferisce. Ciò comporta che ove l'eccezione non venga sollevata nell'ambito di quel procedimento, la relativa sentenza, seppur emessa dalla Commissione incompetente, diventa inopugnabile.

b) l'incompetenza, una volta rilevata, determina la necessità di individuare la commissione competente. Se quest'ultima si ritiene non competente, deve richiedere il regolamento d'ufficio a norma dell'articolo 45 del Codice di procedura civile;

c) a seguito della pronuncia relativa la competenza territoriale, il ricorrente può:

- riassumere il giudizio innanzi al nuovo giudice e rendere così incontestabile la sentenza che ha deciso sulla competenza (comma 3, articolo 5, del Dlgs 546/1992);

- non riassumere il giudizio e lasciare che si estingua (comma 5, articolo 5, del Dlgs 546/1992);

- impugnare la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale, per ottenere la rimessione della causa al primo giudice (lettera a), comma 1, articolo 59, del Dlgs 546/1992);

- la riassunzione deve avvenire a istanza di parte entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza, pena l'estinzione del processo;

- l'eventuale estinzione del processo derivante dalla mancata riassunzione nei termini stabiliti non estingue l'azione in sé, potendo essere riproposta. Sono applicabili gli articoli 2943 e 2945, comma 3, del Codice civile circa l'interruzione della prescrizione, in virtù dei quali l'estinzione fa iniziare il decorso di un nuovo periodo. Così non è per la decadenza, perché non compresa nel successivo articolo 2964 del Codice civile.

LA CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO

I soggetti aventi capacità di essere parti in causa nell'ambito del procedimento tributario sono espressamente previsti.

La qualità di essere parte è assunta con la proposizione della domanda. In base all'articolo 75 del Codice di procedura civile sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche, invece, stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto, mentre le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del Codice civile. Si evidenzia, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza del 16 ottobre 1986 n. 220 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75 Cpc nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, a opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

Le conseguenze

L'accertamento dell'esistenza della legittimazione processuale o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato che preclude la proposizione della relativa questione. Ad ogni modo, la relativa questione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.

Le buone pratiche

a) il processo instaurato in difetto di legittimazione processuale determina la

nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d'ufficio;

b) tale nullità, tuttavia, è sanabile attraverso la costituzione in giudizio del soggetto processualmente legittimato, salvo che si sia verificata una decadenza.

LE PARTI IN GIUDIZIO

Titolare della legittimatio ad causam è il ricorrente, munito di capacità processuale, che generalmente coincide con il soggetto passivo d'imposta, il quale ricorre in giudizio per chiedere l'annullamento o la rettifica dell'atto di contestazione notificato dall'ufficio tributi ovvero contro il silenzio dell'amministrazione. Oltre al ricorrente, sono parti nel processo dinanzi

alle commissioni tributarie, anche l'Ente locale e/o il concessionario addetto alla riscossione che ha/hanno emanato l'atto impugnato ovvero che ha/hanno omesso di adottare l'atto richiesto.

Le parti diverse dall'Ente locale, possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

Le conseguenze

Il soggetto che pare essere, o mostra di essere, il legittimo rappresentante della parte, non avendone i relativi poteri, in base all'articolo 1399 del codice civile, determina la necessità di attivare l'istituto della ratifica da parte del contribuente falsamente rappresentato, il quale potrà con effetto retroattivo sanare ex tunc l'operato del falso procuratore. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali diritti acquisiti nel frattempo dai terzi. Inoltre, l'effetto sanante vale solo per gli atti per i quali non sia verificata una decadenza (ad esempio, de-

corso dei termini per proporre ricorso).

Le buone pratiche

a) l'Ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento. Al riguardo, l'articolo 3-bis del DL 44/2005 (convertito dalla legge 88/2005), ha disciplinato che l'Ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli Enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio. Il dirigente, d'ogni modo, può delegare il funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta;

b) il ricorrente, se non abilitato alla difesa tecnica dinanzi le commissioni tributarie, deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato, almeno per le controversie di valore superiore a 2.582,28 euro. Per le controversie di valore inferiore a questo importo il ricorso può essere proposto direttamente dalle parti interessate. Per valore della lite si intende l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;

c) il concessionario: il dipartimento delle Entrate, con la circolare del 23 aprile 1996 n. 98/E, ha precisato che il concessionario è parte nel processo tributario quando oggetto dell'impugnazione è un atto a lui direttamente riferibile, nel senso di errori a lui imputabili a titolo esemplificativo, quello concernente la notifica della cartella di pagamento. In questa ipotesi, il ricorrente è tenuto a indicare il concessionario quale parte resistente a pena d'inammissibilità del ricorso, così come disposto dall'articolo 18, comma 2, del DLgs 546/1992.

L'ASSISTENZA

Il ricorrente, se non abilita-

to alla difesa tecnica dinanzi le commissioni tributarie, deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato, almeno per le controversie di valore superiore a 2.582,28 euro. A ogni modo, il presidente della commissione o della sezione o il collegio può ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

L'incarico al professionista che in rappresentanza del contribuente svolge l'attività processuale, deve risultare con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In queste ipotesi, la procura può essere generale o speciale, ossia limitata al singolo giudizio e, in ogni caso, deve essere prodotta in giudizio. La procura, inoltre, può essere apposta in calce o a margine di un atto del processo e, in questo caso, la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore. All'udienza pubblica, infine, l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Riguardo, infine, l'assistenza tecnica gratuita, questa è disciplinata dal Dpr 115/2002, agli articoli 74, e da 137 a 141.

IL LITISCONSORZIO

Quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Pertanto, se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti citati, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. È il giudice che d'ufficio ordina l'integrazione, operando così una sorta di sanatoria dell'azione del ricorrente. Peraltro, è opportuno precisa-

re che nell'ipotesi di mancata integrazione, il processo si estingue.

Ai fini dell'integrazione, possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. Questi soggetti, in ogni caso, intervengono nel processo notificando specifico atto a tutte le parti.

Le conseguenze

La tassativa elencazione delle parti nei confronti delle quali può essere proposto il ricorso e la netta distinzione dei motivi di impugnazione che presuppongono l'instaurazione del giudizio o nei confronti del concessionario o nei confronti dell'Ente locale escludono l'ipotesi del litisconsorzio necessario.

È ipotizzabile, invece, il litisconsorzio facoltativo. Si pensi alla circostanza che vede il contribuente impugnare l'atto di riscossione sia per un vizio proprio (difetto di notifica effettuata dal concessionario), sia per un vizio concernente l'iscrizione a ruolo realizzata dall'Ente locale. In questa situazione, il ricorrente formula nello stesso processo due domande tra loro diverse in relazione a soggetti distinti.

Lo svolgimento del processo, pertanto, è caratterizzato da un lato dalla sua unità formale e dall'altro dall'indipendenza e autonomia delle parti resistenti la cui

azione ha riflessi nei confronti dell'altro soltanto nel caso in cui vi è coincidenza d'interessi. Di contro, è possibile ammettere che l'inammissibilità del ricorso nei confronti di uno dei litisconsorzi rende proseguibile il processo verso l'altro, sempre che instaurato legittimamente.

Le buone pratiche

a) le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza;

b) dal lato processuale passivo, non esiste la possibilità di azionare la chiamata in causa nei confronti di una delle parti previste dall'articolo 10 del Dlgs 546/1992. In altri termini, se il contribuente impugna la cartella di pagamento sia per un vizio proprio (difetto di notifica effettuata dal concessionario), sia per vizi concernenti l'iscrizione a ruolo realizzata dall'Ente locale dovrà nel ricorso chiamare in causa entrambi i soggetti per far valere contemporaneamente i vizi citati. In tal caso, l'Ente locale si costituirà per i soli motivi dedotti dal ricorrente e che specificatamente gli riguardano.

Non sarà possibile chiamare in causa il concessionario, invece, anche azionando la norma dell'articolo 23, comma 3, del Dlgs 546/1992, considerandolo come terzo in causa. Il concetto di terzo, infatti, è riferibile a tutti quei soggetti originariamente estranei al contenzioso e che ne diventano in seguito parti in relazione a successive situazioni che si vengono a determinare.

Sospensione e interruzione del processo

Con la sospensione, il processo entra in uno stato di quiescenza che esclude qualsiasi attività processuale e al contempo annulla il decorso del tempo dal momento in cui è disposta dal giudice, per ipotesi tassativamente previste dalla legge, fino a quello in cui non viene a cessare.

Anche l'interruzione determina una paralisi del procedimento per assicurare l'effettività del contraddittorio e fino a quando le parti non provvedono alla riassunzione. L'estinzione del processo, invece, è la conseguenza di un arresto anticipato del contenzioso per effetto di una sentenza definitiva ovvero per volontà delle parti, attraverso un accordo o un comportamento conclusivo.

LA SOSPENSIONE

Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Le conseguenze

La querela di falso è una domanda giudiziale che viene rivolta al tribunale, in base all'articolo 221 del Codice di procedura civile, per accertare la falsità di un documento che la controparte vuole utilizzare nel processo. Per documento si intende una scrittura privata semplice o autenticata, ovvero un atto pubblico. Per la sospensione, tuttavia, è richiesto che il documento contestato sia rilevante ai fini della decisione della causa.

Le questioni concernenti la capacità delle persone, invece, comprendono quelle della capacità giuridica e, quindi, di essere titolari di diritti, nonché la capacità di agire, quale attitudine a compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria posizione giuridica.

Le buone pratiche

a) la querela di falso può essere proposta unicamente per togliere l'idoneità di un documento a far fede;

b) la querela può essere proposta in primo e in secondo grado del giudizio tributario;

c) la domanda deve contenere, a pena di nullità, le prove della falsità e deve essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza;

d) quando è proposta la querela in corso di causa, il giudice interpella la parte che ha prodotto il documento per accertarsi se intende servirsene in giudizio e, in caso affermativo, ne autorizza la presentazione nella stessa udienza ovvero in una successiva;

e) non costituiscono cause di sospensione l'accertamento della capacità di stare in giudizio che può essere verificata dalla stessa commissione tributaria e il cui esito negativo determina un'interruzione del processo.

L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifici il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario o del suo legale rappresentante ovvero la cessazione di tale rappresentanza. Il processo è interrotto, altresì, per la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati.

Le conseguenze

L'interruzione si perfeziona in via automatica nel momento in cui accade l'evento interruttivo, sempre che la parte risulti in giudizio personalmente ovvero nelle ipotesi di morte, radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco, di uno dei difensori incaricati.

In ogni altro caso, l'interruzione si ha nel momento in

cui l'evento è dichiarato in pubblica udienza, ovvero per iscritto con una comunicazione alla commissione adita a cura del difensore della parte a cui l'evento si riferisce. Nel caso in cui, invece, uno degli eventi che produce l'interruzione si verifici dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, questo non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

Il verificarsi del venir meno della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza, durante il termine per la proposizione del ricorso, invece, ne determina la proroga di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento.

Le buone pratiche

a) l'interruzione può verificarsi in primo e in secondo grado del giudizio tributario;

b) il termine iniziale a partire dal quale gli eventi assumono rilevanza ai fini dell'interruzione del processo possono individuarsi nella proposizione del ricorso, mentre il termine finale con l'ultimo giorno utile per presentare le memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio ovvero nella chiusura della discussione in pubblica udienza.

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E INTERRUZIONE

La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo da proporre in base all'articolo 28 del

Dlgs 546/1992.

Le conseguenze

Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di ripresa del processo.

Le buone pratiche

a) è competenza della Commissione tributaria, senza che via sia iniziativa delle parti, disporre la sospensione;

b) l'interruzione si verifica automaticamente e non dà luogo ad alcun accertamento da parte della commissione tributaria.

LA RIPRESA DEL PROCESSO

Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo continua se entro sei mesi da tale data è presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede alla nomina del relatore e a fissare la data di trattazione. Stessa situazione si verifica se entro sei mesi da quando sia stata dichiarata l'interruzione del processo, la parte colpita dall'evento o i suoi successori ovvero qualsiasi altra parte presentino la medesima istanza di trattazione.

La comunicazione di trattazione, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 17 del Dlgs 546/1992, deve essere eseguita alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere eseguita agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o

memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da un difensore incaricato nelle forme prescritte.

Le conseguenze

La comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria deve realizzarsi non meno di trenta giorni prima. Il difetto di tempestiva riassunzione del processo entro sei mesi dalla cessazione delle cause di sospensione determina l'estinzione del processo. Anche nel caso di interruzione, la mancata tempestiva presentazione dell'istanza di trattazione nel termine di sei mesi dalla relativa dichiarazione giudiziale, ne determina l'estinzione.

Le buone pratiche

a) l'istanza di trattazione necessaria per la riassunzione del giudizio sospeso (ovvero interrotto) deve contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire al presidente di sezione di assumere i provvedimenti necessari e, quindi, i dati identificativi del processo (commissione tributaria, sezione, parti e numero di registro generale), l'indicazione della causa di sospensione (ovvero dell'evento interruttivo), l'indicazione del fatto che ha determinato la cessazione della causa di sospensione (ovvero del fatto che consente la ripresa del processo), la richiesta di fissazione dell'udienza per la trattazione e decisione della controversia, la sottoscrizione del difensore o della parte che sta in giudizio personalmente;

b) all'istanza di trattazione deve essere allegata la documentazione comprovante la cessazione della causa di sospensione.

L'ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA

Il processo si estingue per rinuncia al ricorso, per inattività delle parti e per cessata materia del contendere. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. In ogni caso, il ricorrente che rinuncia

deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.

La liquidazione è eseguita dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, per avere efficacia devono essere sottoscritte dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali, nonché, se vi siano, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

Il presidente della sezione o la commissione, se ritiene la rinuncia e l'accettazione (ove necessaria) regolari, dichiara l'estinzione del processo.

Le conseguenze

L'effetto dell'estinzione del giudizio si verifica solo in conseguenza del provvedimento dichiarativo del giudice, al quale spetta il controllo della regolarità della rinuncia e dell'accettazione.

Le buone pratiche

a) la dichiarazione di estinzione deve essere pronunciata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza, a seconda se sia stata o meno fissata l'udienza di trattazione del ricorso;

b) contro il decreto del presidente è ammesso reclamo al collegio, che in caso di accoglimento determina la prosecuzione del giudizio;

c) la liquidazione delle spese è a cura del presidente della sezione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo. Tale ordinanza, comunque, è soggetta a ricorso straordinario davanti la Corte Suprema in base all'articolo III della Costituzione.

L'ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ

Il processo si estingue per inattività nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla

legge sia autorizzato a fissarlo. In questo caso, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. Di conseguenza, in mancanza di rilievo dell'eccezione di estinzione nel giudizio di primo grado a opera delle parti o del giudice, l'estinzione non può essere rilevata negli ulteriori gradi del giudizio e il processo deve proseguire.

L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che rimedia in base all'articolo 28 del Dlgs 546/1992.

Le conseguenze

Il processo tributario, in definitiva, è destinato a estinguersi per inattività delle parti nell'ipotesi in cui, adita una Commissione tributaria territorialmente incompetente, il ricorrente non provveda a riassumere il processo davanti alla commissione indicata come competente, ovvero nel caso in cui, ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, la parte non abbia ottemperato tempestivamente all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio, o quando cessata la causa che ha determinato la sospensione del processo, nei successivi sei mesi nessuna delle parti presenti istanza di trattazione, ovvero nell'ipotesi di interruzione del processo, nei sei mesi successivi la parte colpita dalle venti o i suoi successori, ovvero qualsiasi altra parte non provvedano a presentare istanza di trattazione.

Si aggiungono, infine, le ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia rinviato la causa alla Commissione provinciale o regionale e la parte interessata non abbia provveduto alla riassunzione.

Le buone pratiche

Gli effetti dell'estinzione si

producono ex tunc dal momento in cui si è perfezionata la fattispecie estintiva e tutti gli atti processuali compiuti medio tempore diventano inefficaci.

ESTINZIONE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Il giudizio si estingue, in tut-

to o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Anche in questo caso il provvedimento presidenziale è reclamabile in base all'articolo 28 del Dlgs 546/1992 e le spese del giudizio estinto, restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. Al riguardo si precisa che con sentenza del 12 luglio 2005 n. 274 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, del terzo comma, articolo 46, del Dlgs 546/1992 nella parte in cui preclude ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese.

Le conseguenze

I giudici tributari, nel dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, possono condannare una delle parti a rimborsare l'altra le spese processuali da questa sostenute, secondo il criterio della soccombenza virtuale, fermo restando la possibilità di disporre in tutto o in parte la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi.

Le buone pratiche

È ricondotto in tale ipotesi l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'ufficio tributi.

Forme, contenuti e termini del ricorso

Il ricorso alla commissione provinciale deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato ovvero, in caso di ricorso contro il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni e interessi, dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione proposta entro i termini previsti da ciascuna legge tributaria e fino a quando il diritto non è prescritto.

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, è tenuto a formalizzare la costituzione in giudizio. L'ente locale e il concessionario del servizio di riscossione, infine, possono decidere se partecipare attivamente al processo o meno. In caso affermativo, devono costituirsi entro il termine di 60 giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato dall'ufficiale giudiziario, consegnato o ricevuto per il tramite del servizio postale.

LE MODALITÀ DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Il ricorso è proponibile mediante notifica, spedizione a mezzo servizio postale senza busta con avviso di ricevimento ovvero con consegna diretta.

Salva la consegna in mani proprie, le notifiche vanno eseguite nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede indicata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Nel caso in cui manca l'elezione di domicilio, la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, ovvero se per la loro assoluta incertezza la notifica o la comunicazione degli atti non è possibile, queste vanno fatte

presso la segreteria della commissione.

Le conseguenze

I metodi di proposizione del ricorso sono tre, di cui solo uno integra gli estremi caratterizzanti il rito della notifica in senso processuale e civilistico. Il momento di perfezionamento della notifica è, per il notificante, quello in cui il ricorso viene materialmente consegnato all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario, il momento in cui riceve il plico. Nell'ipotesi di notifica del ricorso a mezzo posta, fa fede la data di spedizione.

Le buone pratiche

a) nel caso di notifica in mani proprie, non essendo prevista una particolare disciplina, questa deve avvenire presso l'Ente locale, mediante consegna della copia al legale rappresentante o alla persona a ciò incaricata;

b) nel caso di utilizzo del servizio postale, l'ufficiale giudiziario è tenuto

a scrivere la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale interessato dalla spedizione della copia al destinatario.

I TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. È salva la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

Il ricorso contro il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni e interessi, invece, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge tributaria

e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può in ogni caso essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Per il computo dei termini, si applica l'articolo 2963 del Codice civile, in base al quale i giorni si calcolano secondo il calendario comune, non considerando il giorno nel corso del quale cade il

momento iniziale del termine e la prescrizione avviene con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le conseguenze

Per il periodo feriale il computo dei giorni deve essere effettuato a partire dal 16 settembre compreso. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre.

Il termine è sospeso anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, per novanta giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/1997), ovvero per sei mesi per il venir meno, per morte o altre cause, della perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rap-

presentante ovvero per la cessazione di tale rappresentanza (articolo 40, comma 4, del Dlgs 546/1997). A entrambe queste ultime due ipotesi si cumula la sospensione feriale dei termini.

È applicabile, infine, l'istituto della rimessione in termini, (articolo 153, secondo comma, del Codice di procedura civile), che testualmente recita «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Le buone pratiche

a) il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data di notifi-

ca. In mancanza, il contribuente è sempre libero di contestare la pretesa attraverso l'impugnazione degli atti successivi a quello non notificato;

b) il termine per la proposizione del ricorso ha natura perentoria. L'inosseranza, quindi, determina l'inammissibilità del ricorso e la definitività dell'atto impugnato;

c) la costituzione della parte convenuta non sana l'inosseranza del termine di impugnazione, stante l'avvenuta perdita del diritto a proporre il ricorso;

d) l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Quindi potrà essere rilevato per la prima volta in appello o in sede di legittimità in Cassazione;

e) la prova della tempestiva proposizione del ricorso è data dalla dimostrazione, a cura del ricorrente, del deposito ovvero

della spedizione del ricorso;

f) per il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione dei tributi non è previsto alcun termine di decadenza. Per il caso di rifiuto espresso, invece, il termine è sempre di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento che respinge la relativa domanda.

IL CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso di primo grado deve contenere l'indicazione della commissione tributaria presso la quale è diretto, del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa resi-

denza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale, dell'ufficio dell'Ente locale o del concessionario nei cui confronti il ricorso è proposto, dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda e, infine, dei motivi.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico dell'assistenza in giudizio, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti. Riguardo i contenuti, infine, occorre precisare che il ricorso è ritenuto inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni sopra elencate, a eccezione di quella concernente il codice fiscale, ovvero se non è sottoscritto.

Le conseguenze

Nel caso in cui il ricorrente non sia una persona fisica è necessaria l'indicazione della denominazione e del soggetto persona fisica che, in forza del rapporto di rappresentanza organica, ne ha la rappre-

sentanza processuale. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.

Le buone pratiche

a) la mancanza di uno degli elementi indicati dal comma 2, articolo 18, del Dlgs 546/1992 determina l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

b) la sottoscrizione del difensore, a pena di inammissibilità, deve risultare apposta in originale sia in calce all'originale del ricorso notificato all'amministrazione, sia in calce alla copia depositata in commissione.

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità è tenuto a depositare nella segreteria della commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata per mezzo del servizio postale.

Nel caso di consegna o spedizione, le copie devono essere attestate conformi all'originale dallo stesso ricorrente. Unitamente al ricorso e ai documenti sopra richiamati, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, nonché i documenti che ritiene utili, in originale ovvero in fotocopia. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei restanti documenti.

Le conseguenze

Il deposito fuori termine

determina l'inammissibilità del ricorso e il vizio è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e non è sanabile dalla costituzione della parte resistente. Per il computo dei termini si osservano le regole già rappresentate.

Il ricorso è inammissibile, e il vizio è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche quando l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte resistente, sempreché la difformità non sia insignificante.

Le buone pratiche

a) nel caso in cui il ricorrente si costituisce in giudizio a mezzo posta è opportuno inviare, insieme al plico, un elenco in doppio originale, sottoscritto dal difensore, che il cancelliere, una volta controllato, restituisce con avviso di ricevimento al mittente, contestando eventuali irregolarità;

b) ai fini della regolare costituzione del ricorrente è sufficiente il deposito della sola ricevuta della spedizione del ricorso e non anche della copia dell'avviso di ricevimento, risultando quest'ultima necessaria in caso di mancata costituzione della parte resistente, per fornire la prova dell'avvenuta notifica al convenuto.

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE LOCALE

L'Ente locale, nei cui confronti è stato proposto il ricorso, si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto per mezzo del servizio postale.

La costituzione si realizza mediante deposito, presso la segreteria della commissione adita, del fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio. Nelle controde-

duzioni la parte resistente espone le sue difese, prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, indica le prove delle quali intende valersi, ed eventualmente evidenzia le eccezioni processuali e di merito che non possono essere rilevate d'ufficio, nonché formula le conclusioni.

Tutti i documenti concernenti il ricorso devono essere elencati negli atti di parte ai quali sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in specifica nota sottoscritta da depositare in originale e in numero di copie (in carta semplice) pari a quello delle altre parti. È consentita anche l'integrazione dei motivi di ricorso quando vi è il deposito di documenti non conosciuti per opera delle altre parti o per ordine della commissione. L'integrazione è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

Le conseguenze

L'Ente locale e il concessionario del servizio di riscossione possono decidere se partecipare attivamente al processo o meno. In caso affermativo, devono costituirsi entro il termine di 60 giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato dall'ufficiale giudiziario, consegnato o ricevuto per il tramite del servizio postale. Il termine di 60 giorni ha natura ordinatoria e a esso si applica l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali. In ogni caso, la mancata partecipazione delle parti resistenti non preclude la prosecuzione del processo. Fin tanto che perdura la mancata costituzione, naturalmente, la parte resistente non ha diritto di ricevere la comunicazione della data di trattazione del ricorso e del dispositivo della sentenza, comun-

que resa pubblica mediante deposito nella segreteria della commissione.

Resta tuttavia ancora controversa la questione relativa all'individuazione del limite temporale oltre il quale la costituzione tardiva del comune deve ritenersi preclusa.

Le buone pratiche

a) l'Ente locale è esente dall'obbligo di assistenza tecnica quando convenuto in giudizio;

b) l'Ente locale è tenuto a compilare la nota di deposito atti e documenti, da consegnare o spedire insieme alle controdeduzioni o altro atto da depositare;

c) le controdeduzioni devono essere sottoscritte dal dirigente o funzionario dell'Ente locale, mentre quelle del concessionario della riscossione dal difensore;

d) la chiamata in causa del terzo deve avvenire, a pena di decadenza, con l'indicazione espressa nelle controdeduzioni dell'intenzione di chiamarlo e con l'indicazione, nel medesimo atto, di una nuova data di trattazione. Una volta autorizzata la chiamata del terzo dal giudice, la parte resistente è tenuta alla sua chiamata a mezzo di notifica di copia del ricorso entro il termine stabilito dallo stesso giudice;

e) l'Ente locale, in sede contenziosa, non può supportare la pretesa tributaria con prove che non siano state già fornite ovvero indicate nella pregressa fase amministrativa di formazione dell'atto impugnato. Tale principio, invece, non può essere applicato nel caso in cui si discuta del rigetto di una istanza di rimborso di un tributo, potendo l'ente prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori.

L'opportunità della conciliazione giudiziale

Il procedimento cautelare ha la funzione di impedire che la tutela giurisdizionale assicurata al contribuente sia vanificata dalla provvisoria efficacia del provvedimento impugnato e in seguito considerato illegittimo.

La conciliazione, invece, nel caso in cui tra l'Ente locale e il contribuente sia in atto una lite dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, consente di risolverla attraverso la definizione dell'importo del tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

L'astensione e la riconsuazione, infine, servono ad assicurare l'imparzialità del giudice incaricato.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO

Al ricorrente è data possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impositivo impugnato, alla Commissione provinciale competente, se da esso può derivargli un danno grave e irreparabile.

La facoltà di sospendere automaticamente l'esecutività dell'atto impugnato, infatti, è attribuita al giudice tributario, con efficacia limitata a non oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e con l'obbligo del giudice di fissare la data di trattazione della controversia non oltre novanta giorni dalla pronuncia di sospensione.

Il presidente è tenuto a fissare, con decreto, la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendone poi

la comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, con lo stesso decreto può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. In udienza le parti sono ammesse a svolgere le proprie argomentazioni a favore o contro il provvedimento

di sospensione. Conclusa la trattazione, il collegio decide in camera di consiglio e, deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

La sospensione oltre che totale può essere parziale, purché subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. A ogni modo, gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Infine, in caso di mutamento delle circostanze è consentito alla commissione, su istanza motivata di parte, revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.

Le conseguenze

A parere della giurisprudenza, la gravità e l'irreparabilità del danno devono intendersi come un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare chi esegue la decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte.

L'irreparabilità del danno, in particolare, si realizza nel caso in cui non è più possibile ripristinare la situazione preesistente all'esecuzione dell'atto. Il gravissimo danno, naturalmente, deve essere valutato con riferimento alla capacità patrimoniale del soggetto. In quest'ottica, poiché l'oggetto del contendere è il pagamento di un avviso tributario e, quindi, di un bene fungibile, l'irreparabilità deve essere valutata nella possibilità che a seguito dell'esborso ne derivi una grave lesione all'attività economica in termini di cessazione o di interruzione, ovvero, se si tratta di persona fisica, nell'impossibilità di garantire il sostentamento a se stesso e alla sua famiglia.

La tutela cautelare, in definitiva, ha lo scopo di evitare

che vi sia un pregiudizio della situazione giuridica del contribuente che il giudice ritiene fondata attraverso l'anticipazione degli effetti della decisione di merito. A tal fine, peraltro, il giudice valuta non soltanto che il pregiudizio sia grave e irreparabile, ma anche che sia concreto ed attuale.

Le buone pratiche

a) l'istanza di sospensione può essere proposta nel ricorso o con atto separato e sempre motivata;

b) nel caso in cui sia proposta contestualmente al ricorso, deve essere autonomamente motivata rispetto ai motivi di impugnazione dell'atto, con l'osservanza dei modi e dei tempi di presentazione di quest'ultimo. Eventuali pronunce di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso, tuttavia, si estendono anche sulla richiesta di sospensione;

c) nel caso in cui sia presentata con atto separato, è richiesta la notificazione alle altre parti ed il successivo depositato in segreteria, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 22, del D.lgs n. 546 del 1992.

LA CONCILIAZIONE

La conciliazione giudiziale in materia di tributi locali può essere definita soltanto davanti alla Commissione tributaria provinciale, sia in udienza sia fuori udienza, non oltre la prima trattazione.

Nel merito, la conciliazione giudiziale avviene in udienza quando una delle parti ha manifestato all'altra, con l'istanza di trattazione in pubblica udienza, la volontà di conciliare in tutto o in parte la controversia tributaria, oppure quando il giudice di sua iniziativa invita le parti ad accordarsi, ovvero quando l'Ente locale ha depositato, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che sia stata celebrata in camera

di consiglio o in pubblica udienza, una proposta scritta preconcordata con il ricorrente. In tal caso, è redatto un processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi in base all'accordo medesimo.

La conciliazione è fuori udienza o extragiudiziale, invece, qualora una delle parti proponga all'altra la conciliazione e questa non avviene durante la prima udienza. In questo caso, il giudice può concedere un termine non superiore a 60 giorni affinché l'Ente locale depositi in segreteria, nel termine concesso, una proposta di conciliazione alla quale il ricorrente ha preventivamente aderito. Eseguito, da parte dell'Ente locale e prima della fissazione della data di trattazione, il deposito della proposta concordata con il contribuente, spetta poi al presidente della commissione accertarne la legittimità per dichiarare con decreto l'estinzione del giudizio.

Infine, l'accordo conciliativo non è vincolante per il contribuente e questi se non raggiunge l'accordo può scegliere per la prosecuzione del contenzioso.

Le conseguenze

La conciliazione si perfeziona mediante il versamento dell'importo secondo una di queste modalità:

a) versamento in una sola soluzione da eseguirsi entro il termine di 20 giorni dalla redazione del verbale o dal decreto emesso dal presidente della commissione;

b) versamento di un numero massimo di otto rate trimestrali dello stesso importo;

c) versamento di un massimo di dodici rate trimestrali qualora l'importo dovuto ecceda 50.000 euro.

Lo strumento dalla conciliazione offre al contribuente i seguenti vantaggi:

a) riduzione delle sanzio-

ni nella misura del 40% in base all'importo del tributo risultante dall'accordo;

b) le sanzioni applicate, in ogni caso, non possono essere inferiori al 40% dei minimi previsti riguardo le violazioni più gravi.

Le buone pratiche

Nel caso in cui le parti raggiungano l'accordo è redatto uno specifico atto di conciliazione in duplice copia contenente i questi elementi:

a) l'indicazione della Commissione tributaria presso la quale era stato presentato il ricorso;

b) l'indicazione della parte resistente, ossia dell'ufficio contro il quale è stato presentato il ricorso;

c) la decisione di voler conciliare, indicando gli elementi contenuti nella proposta di conciliazione e la relativa motivazione;

d) l'importo delle somme liquidate;

e) la data e la firma sia del responsabile dell'ufficio, sia del ricorrente.

REGOLE SPECIALI PER GLI UFFICI DELLE ENTRATE

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva, il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Le conseguenze

Il mancato perfezionamento dei versamenti dovuti per effetto della conciliazione definita espone il contribuente alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, da applicare in misura doppia. Si ritengono applicabili, a ogni modo, queste mitigazioni:

a) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

b) le sanzioni non si applicano quando i versamenti

sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.

L'ASTENSIONE E LA RICUSAZIONE

Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato per le situazioni previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile, nonché per l'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 3, del Dlgs 546/1992 diretta a evitare che i giudici tributari componenti della commissione per l'assistenza tecnica gratuita, possano trovarsi a svolgere un doppio ruolo nella medesima causa, ovvero, in base all'articolo 6 del Dl-

gs 546/1992 in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

Le conseguenze

Obiettivo della norma è rendere imparziale l'operato della persona fisica che in quel momento esercita l'ufficio di magistrato. Le ipotesi di astensione e ricusazione, infatti, sono previste per consentire al giudice tributario di operare con serenità, imparzialità e autorità, attraverso il richiamo alla disciplina prevista al riguardo dal c.p.c., al quale sono state aggiunte quelle stabilite dagli articoli 6 e 13, comma 3, del D.lgs n. 546 del 1992.

Le buone pratiche

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

b) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

d) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato

in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

e) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;

f) se sia componente della commissione per assistenza tecnica gratuita;

g) se abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti;

h) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;

5. IL PROCEDIMENTO DI RICUSAZIONE

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che è chiamato a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo. Sulla ricusazione decide il medesimo collegio interessato alla trattazione del ricorso, previa sostituzione del componente della cui ricusazione si decide con altro nominato dal presidente della commissione. La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

Le conseguenze

Il ricorso da luogo ad un vero e proprio processo incidentale che sospende il ricorso principale non potendo essere compiuto dal giudice alcun atto nei cui confronti fu proposta la ricusazione.

Le buone pratiche

a) la ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52 del c.p.c.;

b) il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro 250,00;

c) dell'ordinanza è data notizia, dalla cancelleria, al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

I poteri investigativi delle commissioni

Nel processo tributario sono oggetto del giudizio e delle prove a esso relative esclusivamente i fatti introdotti dalle parti, che hanno l'onere di giustificare e documentare le richieste e le eccezioni sollevate. Di conseguenza, nell'esercizio dei suoi poteri, il giudice non può che rispettare il principio della domanda con cui le parti individuano e delimitano l'oggetto del giudizio, nonché garantire il principio del contraddittorio che gli impone di non reperire fonti di prova ulteriori a quelle su cui si basa l'accertamento.

I POTERI ISTRUTTORI

Le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti riconosciuti agli uffici tributari. In altri termini, al giudice è consentito di supplire alle eventuali mancanze probatorie riguardanti gli atti e i documenti che sono in possesso della parte resistente, richiedendone l'acquisizione ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. L'acquisizione d'ufficio delle informazioni, naturalmente, deve essere ponderata con il rispetto dei termini processuali, per garantire l'ordinato svolgimento del processo, nonché assicurare alle parti interessate di prendere cognizione degli atti prodotti dalla controparte. Non sono ammessi, in ogni caso, il giuramento e la prova testimoniale.

Le conseguenze

Tra i poteri che il giudice può esercitare è opportuno evidenziare: l'ispezione dei luoghi, l'esibizione di documenti, la richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni, la richiesta di relazioni a organi tecnici dell'amministrazione statale o di altri enti pubblici, l'affida-

mento delle consulenze tecniche ovvero la nomina di un consulente.

Cosa non può fare? Con il comma 5, articolo 3 -bis, della legge 248/2005 è stata abrogata la disposizione del comma 3, articolo 7, del Dlgs 546/1992, che disciplina la facoltà del giudice di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.

Non è possibile fornire la prova testimoniale e il giuramento, mentre è consentita l'acquisizione delle informazioni scritte e delle disposizioni trascritte nei processi verbali redatti nell'attività ispettiva ovvero le dichiarazioni di terzi introdotte nel processo mediante loro produzione del documento relativo. È possibile, altresì, secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza, utilizzare le informazioni testimoniali desunte da dichiarazioni precostituite, quali dichiarazioni di scienza provenienti da terzi.

Le buone pratiche

a) il giudice non ha il potere di acquisire nuovi elementi che risultano svincolati da qualsiasi domanda di parte e senza il rispetto dei limiti derivanti dal contraddittorio;

b) ai giudici tributari sono attribuiti gli stessi poteri esercitabili dagli uffici tributari per porli nella condizione di verificare la legittimità della pretesa tributaria;

c) i poteri istruttori sono meramente integrativi e non esonerativi dell'onere probatorio. In altri termini, il giudice non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove non fornite dalla parte, salvo il caso di impossibilità di una parte di esibire i documenti in possesso di un'altra parte.

IL CONSULENTE TECNICO

Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono ri-

chiedere relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso la Guardia di finanza, ovvero disporre consulenze tecniche.

Le conseguenze

Il ricorso al consulente deve essere giustificato dalla necessità che determinate valutazioni vengano eseguite da un soggetto terzo rispetto alle parti processuali. Le norme applicabili sono quelle previste dagli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200 del Codice di procedura civile, concernenti la nomina, l'obbligo di accettare l'incarico, il giuramento, l'attività in udienza e fuori udienza, la responsabilità e, infine, l'istituto della ricsuzione.

Buone pratiche

All'udienza di comparizione del consulente, il giudice deve stabilire:

a) il termine entro il quale il consulente deve trasmettere le relazioni alle parti costituite;

b) il termine entro il quale le parti devono trasmettere le loro osservazioni sulla consulenza;

c) il termine entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse, comunque in data anteriore all'udienza.

IL CONSULENTE TECNICO

Il giudice istruttore, con ordinanza, nomina il consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza

al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricsuzione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile. All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Le conseguenze

Il consulente tecnico è tenuto ad assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Le buone pratiche

a) delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta;

b) se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

c) la relazione deve essere trasmessa dal consulente

alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di comparizione. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse;

d) il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico;

e) quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

DISAPPLICAZIONE DI REGOLAMENTI E ATTI GENERALI

Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante per la decisione, non sono tenute ad applicarlo, riguardo all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Il principio base è quello di non impugnare dinanzi al giudice tributario gli atti amministrativi diretti a una generalità di soggetti. Di contro, se il provvedimento a contenuto generale riflette effetti sull'atto oggetto del controllo del giudice tributario, quest'ultimo può valutarne la legittimità in via incidentale, vale a dire con riguardo all'oggetto dedotto in giudizio, e qualora lo ritenga illegittimo, non applicarlo per il caso concreto.

Le conseguenze

Il contribuente può eccepire dinanzi al giudice tributario l'illegittimità del regolamento o dell'atto generale che costituisca presupposto dell'atto impositivo; per far valere, invece, l'illegittimità del medesimo atto in termini

assoluti e, quindi, non in relazione al caso singolo, dovrà impugnare l'atto dinanzi al giudice amministrativo.

L'ERRORE SULLA NORMA TRIBUTARIA

La commissione tributaria può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Le conseguenze

Il giudice, per poter procedere alla disapplicazione della norma ed alla conseguente non irrogazione della sanzione, è tenuto ad accertare che la norma violata presenti incertezze tali da ammettere interpretazioni diverse o da ostacolare l'individuazione certa del suo significato, avuto riguardo alla diligenza ed esperienza media del soggetto interessato dal provvedimento impugnato.

Le buone pratiche

Il giudice deve accertare:

a) la mancanza totale di dolo;

b) la materiale difficoltà di conoscere la corretta applicazione della norma;

c) la mancanza di pronunce giurisprudenziali ovvero l'esistenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti;

d) eventuali precedenti favorevoli al contribuente.

GLI ORGANI DI ASSISTENZA ALLA COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il personale dell'ufficio di segreteria è tenuto ad assistere la commissione tributaria secondo la disposizione del codice di procedura civile concernenti il cancelliere. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza, inoltre, sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

Le conseguenze

Nella sostanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 57 al 59 del Codice di procedura civile concernenti la disciplina dei compiti e delle funzioni dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari.

Le buone pratiche

a) il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti;

b) il cancelliere assiste il giudice in tutti gli atti dei

quali deve essere formato processo verbale;

c) quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice;

d) il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce;

e) l'ufficio di segreteria assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

L'ABUSO DEL DIRITTO

Se il giudice tributario rileva d'ufficio la sussistenza di un'operazione che può configurare abuso del diritto ha l'obbligo di indicarla al contribuente al fine di consentirgli una adeguata difesa. In caso contrario, se la parte è in grado di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio sulla nuova questione fosse stato prontamente attivato, la sentenza è nulla.

Le conseguenze

Nel caso in cui il giudice intende porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio riserva la decisione assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni per il deposito in cancelleria di memorie concernenti osservazioni sulla questione.

I problemi del territorio**Meglio risparmiare, la Regione bocchia l'eolico****Tagliatela a Venticano: razionalizzare le energie attraverso la ristrutturazione edilizia****Edoardo Sirignano**

«Bisogna puntare più sul risparmio energetico che sulle energie alternative». A confermarlo è Marcello Tagliatela, assessore regionale all'Urbanistica, che nel corso del convegno organizzato in occasione della XXXVI edizione della Fiera di Venticano, ha manifestato la volontà di Palazzo Santa Lucia di mettere a disposizione nella programmazione per il 2014 meno risorse per gli impianti fotovoltaici ed eolici, mentre più soldi per il risparmio energetico: «Nel piano casa abbiamo previsto che tutti i nuovi edifici devono rispettare il protocollo Itaca. Vogliamo favorire la ristrutturazione del patrimonio immobiliare per rilanciare l'economia. A differenza delle più conosciute fonti di energia rinnovabile, questi accorgimenti possono considerarsi volano di sviluppo per le piccole e medie imprese, molto diffuse in Irpinia, trasformandole in opportunità ed eccellenza. La sicurezza sismica e la classificazione energetica degli edifici sono tra i vincoli del piano paesistico regionale».

Il risparmio energetico sugli stabili sarà al centro anche dei Piani territoriali di coordinamento. L'assessore ha spiegato come tra le nuove strategie di sviluppo interprovinciali siano previsti interventi di tal genere: «Abbiamo recuperato un ritardo importante rispetto alle altre regioni. Stiamo lavorando per una legge sul piano urbanistico comunale. Nei

Ptcp ci saranno norme più restrittive per chi non razionalizzerà i consumi, rendendoli intelligenti. L'obiettivo della Regione è quello di ridurre il numero delle nuove case e riqualificare l'esistente». Fausto Altavilla, consulente energetico di Casaclima, sottolineando la mancanza di attenzione che l'Irpinia ha avuto nei confronti dell'edizione 2013 della giornata mondiale della terra e prendendo ad esempio il Comune di Roma, ha rimarcato come anche nelle aree interne non ci sia bisogno di costruire edifici nuovi, ma sia importante recuperare quelli esistenti, concentrando su essi energie e risorse.

L'esperto, inoltre, ha spiegato come l'alta diffusione dell'eolico in Irpinia non sia stato un investimento: «I territori sono stati riempiti da



Per il 2014
Meno fondi su

paese, senza prestare nessuna attenzione al paesaggio, unico per colori e caratteristiche. L'industria locale non ha ricevuto alcun vantaggio da questo settore, prendendosi soltanto gli aspetti negativi». Secondo Altavilla bisognerebbe puntare maggiormente su verde e green economy. Anche Tagliatela ha chiarito l'inter-

aerogeneratori e solare e più risorse per i miglioramenti energetici

se di Palazzo Santa Lucia a salvaguardare la natura: «Non vogliamo forme di sfruttamento dei territori. Anche sul petrolio, l'idea, condivisa e portata avanti dall'assessore Ro-

mano, esperto in materia, sarà la linea di Palazzo Santa Lucia».

L'assessore ha confermato l'impegno della Regione Campania a valutare ed analizzare gli studi e le relazioni dei tecnici a fianco dei comitati no triv. Giulio De Angelis di Ascomed, invece, ha sottolineato la gravità della crisi dell'edilizia in Irpinia: «Questo settore deve essere inteso come occasione di rilancio. Bisogna semplificare la burocrazia, in modo da poter finanziare quanto prima la riqualificazione degli edifici». Secondo lui, bisognerebbe guardare di più alla geotermia che alle forme di energie rinnovabili più tradizionali. Luigi De Nisco, primo cittadino di Venticano, invece, ha sfruttato l'occasione della tavola rotonda per rilanciare la fiera e mostrarla come opportunità: «È impensabile che una manifestazione, in grado di promuovere rinnovabile, green economy e riqualificazione edilizia, non abbia avuto alcun finanziamento da circa venti anni. Al napolitanesimo noi abbiamo deciso di rispondere con la politica del fare».

Le risorse economiche verranno gestite dalla nuova azienda, preoccupazione per la manutenzione

Addio Iacp, commissari in agitazione per la fusione nell'agenzia regionale

**Da Avellino
a Caserta
il malumore
per la riforma**

NAPOLI (rr) - Il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) mediante la loro trasformazione nell'Azienda Regionale per l'Edilizia Sociale (Ares) ha messo in agitazione i commissari campani degli Enti. La nuova agenzia sarà unica per tutta la Regione, e avrà sede a Napoli, con uffici dislocati presso ogni provincia. Per gli addetti

ai lavori questo trasferimento è visto come pericoloso perché di fatto depotenzia l'attività degli Iacp locali. Le risorse economiche, infatti, verranno distribuite alle articolazioni-distretti provinciali corrispondenti ciascuno ad

una delle cinque province. Soprattutto verranno gestite dall'azienda. In una nota congiunta le sigle sindacali della provincia di Avellino hanno già annunciato battaglia con un provvedimento che *"ancora una volta finirebbe per penalizzare le piccole provincie a scapito di un sempre più spinto napolocentrismo"*.

Si è mossa anche la provincia

di Caserta con il commissario Iacp Melone che ha chiamato a raccolta i colleghi per redigere un documento nel quale ha chiesto che sia una riforma condivisa e che tenga conto dei suggerimenti di chi ha acquisito esperienza in questi anni. L'Ares quindi subentrerà nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Iacp. Agli Istituti Autonomi Case Popolari rimarrà l'autorisorsa verranno assegnate dalla Regione solo per conseguire livelli ottimali di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi.

Le attività che fino ad ora

erano gestite dalle sedi provinciali degli Iacp ora saranno in campo all'Ares che si occuperà degli interventi di edilizia residenziale sociale con particolare attenzione a quelli di edilizia residenziale pubblica anche mediante il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza. Saranno a cura dell'Ares anche gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, le opere per infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale. Dipenderà dall'azienda regionale anche lo svolgimento di attività per nuove costruzioni o per il recupero del patrimonio immobiliare.

OGGI IN PROVINCIA

Partecipate e Bilancio alla prova del Consiglio

NAPOLI (rr) - In consiglio provinciale approda oggi la discussione sulla fusione delle Partecipate. Dopo che per diverse volte il dibattito è naufragato a causa dell'assenza della maggioranza, questa volta la questione torna in Aula. Si partirà dalla proposta di modificare lo Statuto della Sapna. Si passerà quindi all'analisi di nuovi indirizzi per la razionalizzazione delle società strumentali dell'ente con la modifica dello statuto di Armena Spa.

Proprio su questo il confronto si prevede serrato anche perché proprio per oggi è previsto lo sciopero dei lavoratori delle società Partecipate della Provincia.

In particolare le organizzazioni sindacali della società Sis hanno indetto uno sciopero che potrebbe concludersi proprio con la rappresentazione delle loro difficoltà nell'aula consiliare. Il centrosinistra ha già manifestato la sua adesione al contenuto della protesta:

“Riteniamo che chiudere l'esperienza della società partecipata Sis della Provincia di Napoli, senza fare un'operazione “verità” su quanto accaduto in questi anni con le scelte sbagliate fatte dalla maggioranza di centro destra, sia un errore che rischia di compromettere i livelli occupazionali dei Lavoratori”: hanno dichiarato **Giorgio Carcatella** della Federazione della Sinistra, **Carlo Morra** di Sel **Maria Caterina Pace** dell'Italia dei Valori e **Anna Rosa** del Gruppo Misto con un documento redatto al termine dell'ultima conferenza dei capigruppo.

L'opposizione ha ribadito ai colleghi del centrodestra che in assenza di un piano industriale è difficile chiedere un coinvolgimento per l'approvazione della fusione di Sib e Asub all'interno di Armena.

All'ordine del giorno anche l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2012 e la nomina del colle-

gio dei revisori dei conti. Oltre venti i punti all'ordine del giorno tra i quali la nomina di commissioni e sottocommissioni circondariali elettorali; la designazione di tre rappresentanti nel Consorzio di bonifica del bacino inferiore del volturmo. All'attenzione dei consiglieri provinciali anche una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Verrà valutato anche il decreto dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'inclusione nel patrimonio indisponibile della Provincia di Napoli dell'immobile sito in via Gabriele Manthomè.

Infine verrà discusso l'ordine del giorno in favore della permanenza degli attuali uffici del giudice di pace su tutto il territorio della provincia di Napoli e quello relativo alle risorse necessarie per l'attività delle cooperative Isu per gli anni 2013, 2014, 2015.

Incompatibilità. Il limite fissato a livello regionale

Niente politica locale per segretari e dirigenti

Arturo Bianco

I segretari comunali e provinciali e i dirigenti delle Pa non possono svolgere il ruolo di consiglieri, di sindaci e di assessori nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, nelle forme associative con questa soglia minima di popolazione e nelle Province della stessa regione in cui svolgono la propria attività lavorativa. È questo uno degli effetti di maggiore rilievo (assai discutibile) del Dlgs 39/2013. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il prossimo 4 maggio, per cui la disposizione comincerà a produrre i propri effetti già con il rinnovo degli organi elettivi di numerosi Comuni della fine del prossimo mese.

Va sottolineato che queste regole non si estendono ai responsabili che nei Comuni privi di dirigenti esercitano funzioni dirigenziali. La stessa incompatibilità è prevista tra lo svolgimento di ruoli dirigenziali in una Pa e gli incarichi di consigliere e/o di assessore regionale, e con l'essere componente dell'organo di indirizzo degli enti di diritto priva-

to controllati dalla regione, da Province o da Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. In tutti questi casi matura l'incompatibilità, per cui i soggetti interessati devono effettuare una scelta entro i 15 giorni successivi alla contestazione; nel caso in cui ciò non avvenga il legislatore prevede la decadenza automatica.

Gli effetti di queste norme meritano una valutazione approfondita: nei fatti, con queste regole, lo svolgimento, nella stessa regione di compiti dirigenziali in una Pa o di segretario in un Comune condiziona il corpo elettorale di un altro municipio. Non è chiara, in questo quadro, la ragione dell'esclusione dei piccoli e medi Comuni dall'ambito di applicazione della disposizione.

Occorre inoltre sottolineare che i segretari comunali e provinciali, in quanto responsabili anticorruzione, sono espressamente indicati come i soggetti che devono vigilare sulla corretta applicazione di queste disposizioni. Essi devono contestare

tanto le ragioni di inconfiribilità quanto quelle di incompatibilità, e devono provvedere alla segnalazione all'Autorità anticorruzione, a quella Antitrust e alla procura regionale della Corte dei Conti delle violazioni che accertano. Tutti gli eletti devono, al momento dell'insediamento e con cadenza annuale, dichiarare l'insussistenza di cause di inconfiribilità; questa è condizione per potere svolgere questo incarico.

La disposizione irroga la sanzione del divieto per i cinque anni successivi di attribuzione di qualunque tipo di incarico in una amministrazione pubblica nel caso in dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali previste dall'ordinamento in questi casi. Infine, il decreto legislativo espressamente prevede l'irrogazione della sanzione della nullità per tutti gli incarichi che vengono conferiti in violazione delle nuove regole sulle incompatibilità e sulle inconfiribilità di incarichi amministrativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticorruzione. Nomina vietata a chi negli ultimi due anni è stato presidente o ad nella stessa regione

Le società chiudono agli «ex»

Gli effetti delle incompatibilità si estendono alle aziende controllate

Alberto Barbiero

Si stringono le maglie per le nomine degli amministratori delle società e degli altri organismi partecipati dagli enti locali.

Il Dlgs 39/2013 determina condizioni più rigide per la designazione, da parte di Comuni, Province e Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.

Le nuove disposizioni, che entrano in vigore il 4 maggio, disciplinano sia l'inconferibilità di incarichi sia nuove fattispecie di incompatibilità, con un ambito oggettivo molto ampio, che impatta sia sulle nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle associazioni, mentre resterebbero escluse le istituzioni e le aziende speciali per la loro configurazione pubblicistica.

L'inconferibilità vieta agli enti locali di conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati contro la Pa, ma anche a chi abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in società partecipate o svolto attività professionali a favore di que-

sti ultimi, oltre che a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico: la caratteristica della disciplina è la sottoposizione alla condizione limitativa delle nomine e delle assunzioni di cariche nelle due direttrici.

La disposizione-chiave è l'articolo 7, che al comma 2 vieta a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e Unioni con la stessa dimensione di attribuire incarichi di amministratore in società o organismi sottoposti al loro controllo a soggetti che siano stati

nei due anni precedenti amministratori locali negli enti conferenti (senza limite dimensionale) o nell'anno prima amministratori locali in un comune o un'unione con più di 15.000 abitanti. Sono assoggettati alla condizione ostativa anche gli ex presidenti o ad di partecipate (in controllo pubblico) da enti locali della stessa regione.

Questo ultimo profilo impedisce che un ex amministratore di una società partecipata, esauriti i suoi mandati nella stessa, sia nominato in una società partecipata da un altro ente locale nella stessa regione.

Tali disposizioni impediscono inoltre al Segretario generale

e ai dirigenti che svolgono su di esse funzioni di controllo di essere nominati nei cda delle società partecipate (e negli altri organismi di diritto privato) sottoposte a controllo.

La normativa non incide tuttavia sulle nomine effettuate da Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti se la società partecipata non ha come socio nessun Comune (o Unione) con dimensioni superiori.

Anche i piccoli enti, invece, devono attenersi alle norme sull'incompatibilità, stabilite negli articoli 9, 11 e 13 del Dlgs 39/2013, in base alle quali il soggetto cui viene conferito l'incarico deve scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche nella società controllata dall'ente che lo nomina, lo svolgimento di attività professionali o l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Le disposizioni del decreto incidono pertanto sulle norme dell'articolo 4, comma 5 della legge 135/2012, inerenti l'obbligo di nomina di dipendenti dell'amministrazione controllante nei cda delle società partecipate e devo-

no inoltre essere poste in combinazione con le previsioni del Dlgs 267/2000 su ineleggibilità (articolo 60) e di incompatibilità (articoli 63 e 67).

Il meccanismo

01 | LA CAUSA

L'inconferibilità si riferisce a chi sia stato negli ultimi due anni presidente o amministratore delegato di una società in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, a prescindere dalla dimensione demografica

02 | LA CONSEGUENZA

A questi soggetti sono preclusi, all'interno della stessa regione, incarichi amministrativi di vertice in Province o Comuni o Unioni con più di 15 mila abitanti o incarichi di amministratore di ente privato controllato, sempre nell'ambito degli enti con più di 15 mila abitanti. Stop anche agli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale

Apice**Tares in tre rate, il conguaglio a novembre**

A fine maggio il pagamento della prima tranche
Aliquote tra 15 giorni

Raffaele Bozzi

APICE. La Giunta comunale di Apice, presieduta dal sindaco Ida Albanese, ha recepito le nuove norme per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti, denominata Tares, che andrà a sostituire la vecchia Tarsu e che richiede, tra gli altri adempimenti, la redazione di un regolamento per la disciplina del tributo comunale dei rifiuti. Gli Amministratori di Apice, avendo constatato che le nuove norme impongono la redazione di un regolamento comunale in materia di ri-

futi urbani, hanno incaricato i dirigenti del settore finanziario dell'Ente ed i dipendenti dell'ufficio tributi di predisporre una bozza di pianificazione degli importi che saranno richiesti e delle modalità di pagamento, al fine di rendere note alla cittadinanza le nuove modalità, in modo che la gente possa organizzarsi di conseguenza.

Gli amministratori di Apice hanno anche richiesto all'ufficio tributi di predisporre una simulazione delle tariffe Tares, tenendo conto delle nuove caratteristiche del tributo, basandosi su un'analisi dei costi ed uno schema di piano finanziario relativo alla nuova legislazione in ma-

teria, che ha elaborato il segretario comunale Alessandro Verdicchio e hanno precisato che il tutto dovrà essere approvato in un lasso di tempo brevissimo, ossia entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera, come prescrivono le nuove norme. Le scadenze e le aliquote da versare relativamente alla Tares 2013 sono state orientativamente determinate dalla Giunta: le scadenze saranno presumibilmente fissate nel 31 maggio per la prima rata, nel 31 agosto per la seconda e nel 30 novembre per la terza tranche, mentre per le aliquote si è stabilito che i cittadini di Apice dovranno pagare il 40% dell'intero importo dovuto per tassa sui rifiuti alla scadenza

della prima rata, il 40% alla scadenza della seconda ed il saldo del 20% alla fine.

Nel dettaglio, le prime due rate riguarderanno acconti calcolati con le tariffe della Tarsu 2012, mentre il pagamento della terza, che avverrà quando presumibilmente sarà stato varato il regolamento comunale per la disciplina del tributo, sarà un conguaglio calcolato con le nuove tariffe relative alla Tares 2013. La nuova «Tassa per rifiuti e servizi» sostituisce la Tarsu aggravando il carico fiscale per i cittadini, visto che con questo tributo bisognerà coprire non solo il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ma anche alcuni servizi indivisibili comunali.

Imu, ecco il piano del governo tre ipotesi per avviare i tagli spunta la moratoria nel 2013

Il premier accelera, ma dovrà trovare i fondi per i Comuni

ROBERTO PETRINI

ROMA — Moratoria per il 2013; aumento della detrazione base attualmente a 200 euro; esenzioni speciali per le famiglie con un Isee (la denuncia di redditi e patrimoni utilizzata per accedere ai servizi sociali) sotto i 15 mila euro. Appena accesi i motori il nuovo esecutivo guidato da Enrico Letta deve affrontare la questione più spinosa: l'Imu. La tassa sulla casa è stata il cavallo di battaglia del centrodestra in campagna elettorale che ha proposto la restituzione di quanto versato nel 2012 e l'abolizione sulla prima casa dal 2013 in poi. Il nuovo premier è deciso a dare un segnale forte non lasciando la questione nelle sole mani del Pdl e ha detto chiaramente ai suoi di voler intervenire. L'eliminazione è eccessivamente costosa, giacché l'Imu prima casa permette ai Comuni di incassare 4 miliardi per ciascun anno che nella eventualità di una abolizione si troverebbero incagliati in attesa dei trasferimenti compensativi.

Tuttavia con la formazione del nuovo governo a garanzia dei Municipi ci sono grossi calibri a partire dal presidente dell'Ance Graziano Delrio, che presidia gli Affari Regionali e Flavio Zanonato, sindaco di Padova, al cruciale ministero dello Sviluppo economico. La partita di una mediazione all'interno del governo di coalizione si potrà dunque giocare anche se ieri, Renato Brunetta, ha minacciato che, in caso di mancata restituzione dell'Imu, il Pdl non voterà la fiducia.

In questo quadro si lavora alle ipotesi di mediazione e compromesso. Eccole.

MORATORIA

Una di queste potrebbe essere quella di una "moratoria" del pagamento dell'Imu per quest'anno in attesa di una riforma complessiva che includerebbe anche la Tares. Congelare l'Imu quest'anno potrebbe sedare le richieste del Pdl (che rinuncerebbe alla restituzione del 2012) ma avrebbe il difetto di essere molto costosa. Il governo dovrebbe trovare 4 miliardi per copri-

re i mancati incassi

PIÙ DETRAZIONI

L'alternativa è la proposta del Pd, e quella quasi simile di Scelta civica, di un aumento della detrazione di base, attualmente di 200 euro, fino a 600 euro. In questo modo si arriverebbe ad esentare il 40-45 per cento dei proprietari e i benefici arriverebbero fino a toccare l'85 per cento dei contribuenti Imu. Il costo sarebbe più abbordabile: se si considera che, secondo i calcoli della Uil servizio politiche territoriali, ogni 100 euro di detrazione in più costano 500 milioni, portare la detrazione a 600 euro costerebbe circa 2 miliardi in più.

REDDITO ISE

Sulla scena si affaccia anche la proposta avanzata dal sindaco del Comune di Roma Gianni Alemanno in piena campagna elettorale: considerare esenti coloro che hanno un reddito Isee sotto la soglia dei 15 mila euro che corrispondono a circa 30-32 mila euro di reddito lordo familiare, due figli a carico e un mutuo residuo di circa 30 mila euro. Di con-

seguenza la misura consentirebbe di esentare circa il 50 per cento dei contribuenti più disagiati.

Il governo potrebbe anche decidere di aumentare le esenzioni subito riservandosi una scelta definitiva in sede di discussione della legge di stabilità in autunno.

L'Imu non è tuttavia l'unico nodo sul tavolo: c'è da disinnescare l'ingorgo fiscale, dagli aumenti Iva di luglio alla Tares, oltre alle necessità per la cassa integrazione in deroga, le missioni militari, i precari della pubblica amministrazione. In tutto 7-8 miliardi oltre all'aumento delle risorse per il decreto "salda debiti". «E' necessario che il ministro dell'Economia Saccomanni venga in Parlamento a riferire, perché se bisogna trovare nuove risorse si deve modificare il Def», ha detto ieri il relatore del Documento di economia e finanza Pierpaolo Baretta. E l'audizione potrebbe essere fissata prima del 6 maggio quando il Def sarà all'esame dell'aula di Montecitorio.

Berlusconi vuole le riforme

“A noi la Convenzione sull’Imu segnali già oggi”

Ma ai ministri dice di moderare i toni

CARMELO LOPAPA

ROMA — «Io so bene cosa si prova a subire il gesto di follia di un pazzo, ora bisogna dare risposte ai cittadini». È il Cavaliere versione «statista» che non ti aspetti, che non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi che qualcuno dei suoi non voti la fiducia oggi e domani. I cinque ministri Pdl, invitati a colazione a Palazzo Grazioli per festeggiare il varo del governo, ascoltano per oltre tre ore inviti alla moderazione e all'impegno nella squadra di Letta che, in questi termini, anche loro non si attendevano. E il via libera da qui a breve della Convenzione per le riforme, che il partito intende guidare, darà nelle sue intenzioni il sigillo e la garanzia di durata dell'esecutivo.

«Da due mesi ripetevo che occorre un esecutivo di larghe intese e tanto più dopo quel che è successo poco fa ne sono convinto» gongola Silvio Berlusconi. A tavola, al primo piano di Grazioli, siedono Angelino Alfano (che arriva in ritardo dopo aver seguito gli sviluppi della sparatoria), Maurizio Lupi, Nunzia De Girolamo, Gaetano Quagliariello, Beatrice Lorenzin e poi due dei registi dell'operazione, Denis Verdini e Gianni Letta (che poi lascerà il Palazzo in taxi). Si è appena concluso il primo Consiglio dei ministri.

«Bisogna recuperare la fiducia dei cittadini — li catechizza l'ex premier durante un lungo pranzo da giorno di festa, per nulla parco come i soliti — La priorità adesso è mettere a posto i conti e questo clima dovrete stemperarlo voi con i fatti». Proprio lui invita a non alzare i toni: «Il governo non deve sembrare sotto ricatto, non esistono due linee nel Pdl, né falchi né colombe». I falchi sono assenti

e Brunetta, ministro mancato e assai risentito, il più riottoso nel partito, raccontano sia stato richiamato personalmente da Berlusconi. Convinto com'è che «sulla riduzione della pressione fiscale e sull'Imu già nel discorso alle Camere il premier Letta darà dei segnali». Detto questo, dice ai suoi ministri, «noi su quei punti non cederemo». Ma non c'è un termine oltre il quale scatterà la tagliola. Musica per le orecchie del vicepremier Alfano e degli altri del team.

E la Convenzione per le riforme, sorta di mini assemblea costituente, è l'altra scommessa. «Sarà la via attraverso la quale raggiungere la riforma presidenziale, noi ci puntiamo molto e dobbiamo avere un ruolo dopo che il Pd ha occupato tutto» detta ancora il capo, confermando in modo implicito le voci su una presidenza che il Pdl è pronto a rivendicare. E che, in assenza del candidato Alfano ormai al governo, potrebbe vedere lo stesso Berlusconi in pole position per il ruolo che è stato di D'Alema nella Bicamerale. Per dar vita alla Convenzione occorrerà un ddl di riforma costituzionale, tempi troppo lunghi, almeno 7-8 mesi. E allora, nelle more, Pd e Pdl si preparano ad accelerare i tempi. Due mozioni impegneranno ciascuna Camera a dar vita alla commissione, che potrà così iniziare a lavorare subito, facendosi trovare a buon punto quando arriverà la «legittimazione» del ddl costituzionale.

Ad ogni modo, è un Cavaliere molto compiaciuto del suo ruolo da *king maker* al momento senza responsabilità diretta, racconta chi ha partecipato al convivio. «Nessuno di voi ha fatto prima il ministro, tranne Angelino, quindi è bene che vi spieghi un paio di co-

se» ha iniziato, prima di dilungarsi a modo suo su consigli e trucchi del mestiere, soprattutto sulla comunicazione. Clima rovinato dalla notizia della sparatoria, certo, ma non privo di leggerezza. Come quando le più giovani ministre, Lorenzin e De Girolamo, raccontano di come Berlusconi abbia chiamato sabato pomeriggio entrambe per dar notizia dei rispettivi incarichi. «Beatrice, ma è vero che sai fare le iniezioni? Vai alla Sanità», «Nunzia, ma è vero che hai un orticello a Benevento in cui coltivi zucchine e carote? Sarai ministro dell'Agricoltura».

La sfida Il pagamento dei 40 miliardi arretrati darà ossigeno. Carretta (Assifact): «Le nostre aziende sono solide»

Settore pubblico È qui il nodo da sciogliere

Nella sanità il 54 per cento dei crediti viene saldato con oltre un anno di ritardo. Le soluzioni

DI FAUSTA CHIESA

La pubblica amministrazione? È un buon pagatore, nel senso che paga sempre. Ma è un cattivo pagatore perché non si sa mai quando lo farà. Dei 90 miliardi di debiti quantificati dalla Banca d'Italia, circa 17 miliardi sono «in pancia» alle società di factoring. Il calcolo è contenuto in un'indagine condotta da Assifact relativa al 2011 e pubblicata lo scorso marzo. Il settore copre, quindi, un quinto del totale dei debiti commerciali dei vari enti dello Stato. Lo studio rivela una situazione dei ritardi di pagamento piuttosto grave e deteriorata. Una quota significativa del monte crediti (60%) è già scaduta e per una buona parte (26%) il termine pattuito è già trascorso da oltre un anno, mentre il 48% dei crediti è scaduto da 90 giorni.

Ritardi insostenibili

Gli enti produttori di servizi sanitari guidano la classifica dei cattivi pagatori, con il 54% dei crediti scaduti da oltre un anno. «Al di là dei lunghi ritardi — analizza Assifact — anche la durata originaria media (pari a oltre 180 giorni) è particolarmente elevata rispetto a quella ordinariamente riferibile a transazioni di natura commerciale, rilevando prassi contrattuali particolarmente gravose per i fornitori della pubblica amministrazione».

La rischiosità rimane comunque marginale e pari (anche se in lieve aumento) allo 0,5%, di cui soltanto lo 0,17% riferito a operazioni in cui la società di factoring è esposta direttamente (*pro soluto* e acquisto titoli definitivo).

Decreto da attuare

Cambierà qualcosa per il settore con il decreto del governo per il pagamento di 40 miliardi di arretrati? E sta già cambiando qualcosa visto che in gennaio è entrata in vigore la normativa europea sui tempi dei pagamenti che fissa scadenze a 30 o (per la sanità) massimo 60 giorni?

«È ancora presto per vedere e valutare gli effetti del recepimento in Italia della direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e potremo avere una visione più chiara a giugno — dice Alessandro Carretta, segretario genera-


le di Assifact e docente di Economia degli intermediari finanziari all'Università di Roma Tor Vergata —. Certo per la pubblica amministrazione sarà impossibile rispettare i tempi perché le procedure sono complicate. La legge, in caso di ritardi, prevede specifici interessi di mora, ma temo si finirà come in passato con le cosiddette chiusure a stralcio».

Fattore privato

I privati dovrebbero, invece, adeguarsi anche se è ancora prematuro saperlo, visto che la normativa si applica ai pagamenti in essere dal gennaio 2013. Ma anche a fronte di pagamenti tra privati più veloci, il settore non teme un calo del business. «Non credo che se le imprese cominceranno a pagare più rapidamente il factoring avrebbe un calo dell'attività — dice Carretta —. Se vediamo quanto accade nel Regno Unito, in quel Paese si paga a meno di 30 giorni e il mercato del factoring è secondo al mondo dopo quello cinese».

Nonostante sia una misura di cui potrà beneficiare anche il factoring il settore è rimasto deluso dal decreto del governo sul rimborso dei crediti per 40 miliardi di pagamenti arretrati entro dodici mesi. «È positiva la certificazione dei crediti e il fatto di prevedere sanzioni — conclude Carretta —. Ma la distinzione che il decreto opera nei confronti del *pro solvendo* e *pro soluto*, con quest'ultimo che sarà pagato successivamente, lascia perplessi. Una penalizzazione che, attraverso Confindustria e Abi, abbiamo chiesto sia eliminata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sì al bilancio il Lazio può pagare i debiti

► L'approvazione
in consiglio regionale:
sbloccati i fondi statali

IL VOTO

L'approvazione di bilancio e finanziaria della Regione, i primi targati Nicola Zingaretti, è arrivata ieri pomeriggio, in un'inedita seduta domenicale del consiglio (28 voti a favore e 17 contrari). Era importante farlo prima del 30 aprile perché in questo modo al Lazio arriveranno i fondi, in base al decreto 35 (3 miliardi di euro), per il pagamento dei debiti alle imprese e agli enti locali. Ieri il presidente Nicola Zingaretti, ringraziando maggioranza e minoranza, ha spiegato: «L'approvazione del bilancio, nel rispetto dei tempi strettissimi nei quali siamo stati chiamati ad agire, è un atto che mette in sicurezza la Regione. Lo sforzo fatto, senza rinunciare al ruolo di mag-

gioranza e opposizione, ci permetterà di aprire una fase nuova, perché la possibilità di introdurre liquidità nella nostra regione per diversi miliardi di euro rappresenterà una boccata d'ossigeno per tante imprese e tante famiglie».

Aggiunge l'assessore al Bilancio, Alessandra Sartore: «Ora arriva il momento di dare un'anima ai numeri, e di guardare al futuro, mettendo la Regione sui binari della crescita e dello sviluppo».

LE CIFRE

Il bilancio vale 36 miliardi di euro e, per ragioni di tempo, rispecchia senza troppe modifiche lo strumento di previsione che aveva preparato la giunta Polverini.

Ci sono alcune variazioni, come lo stanziamento di 8 milioni di euro per i servizi sociali. La parte più importante della programmazione sarà messa in pratica con il collegato, che sarà approvato successivamente, e che prevede tagli alla spesa di 230 milioni di euro totali dal 2013 al 2016 grazie anche al taglio delle socie-

tà e delle agenzie regionali e la soppressione dell'Asp (l'agenzia regionale per la sanità pubblica).

IL DIBATTITO

Sul fronte della minoranza, critico il capogruppo de La Destra, Fabrizio Santori: «Oltre al gravissimo condono effettuato sui beni del demanio marittimo, si confermano i soliti balzelli, nuove tasse o l'aumento di quelle esistenti, come, solo per citarne una, la tassa automobilistica». Il bilancio prevede un aumento per il 2014 del bollo, ma ancora non è stato definita questa misura (c'è invece il fatto che ora anche per le auto in fermo amministrativo si pagherà). Davide Barillari, capogruppo di M5S: «Non siamo soddisfatti, in questo bilancio c'è poca trasparenza». Replica Marco Vincenzi, capogruppo del Pd: «Bella pagina per la Regione, abbiamo approvato in tempi rapidi il bilancio. A proposito del Demanio marittimo ribadisco che non c'è stato alcun condono. Solo l'applicazione rigorosa della legge».

Mauro Evangelisti

Con il tariffario alla mano si stima il valore degli oneri

Antonello Cherchi

Il risparmio passa non solo per la semplificazione degli adempimenti esistenti, ma anche per il taglio di quelli ridondanti. Per cercare di centrare questo obiettivo, le amministrazioni devono fare in modo che alla fine di ogni anno il saldo tra oneri nuovi introdotti nel corso dei dodici mesi e obblighi cancellati sia pari a zero. O, meglio ancora, sia contrassegnato dal segno meno.

Non basta, però, un semplice calcolo di uno a uno: un adempimento introdotto e uno eliminato. È necessario anche valutare il peso economico degli obblighi in gioco. A questo serve il tariffario messo a punto dal ministero della Pubblica amministrazione con il contributo delle associazioni imprenditoriali e contenuto nel Dpcm 25 gennaio 2013, ma i cui effetti si conosceranno nei prossimi mesi (il decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 aprile scorso).

Il tariffario, che risponde a un'esigenza introdotta dalla legge 180 del 2011 (Statuto delle imprese) così come modificata dal decreto legge "semplifica Italia" (Dl 5/2012), si compone di due parti: una riguarda le imprese e l'altra i cittadini. Nella prima parte sono riportati i costi di vari adempimenti (per esempio,

OBIETTIVO PAREGGIO

Alla fine di ogni anno si dovranno quantificare obblighi nuovi e cancellati e il risultato dovrà essere almeno pari a zero

acquisizione della modulistica, effettuazione di pagamenti, trasmissione degli atti agli uffici pubblici) che le aziende devono sopportare. I costi sono divisi in tre fasce - bassa, media e alta - a seconda della difficoltà di assolvere l'obbligo. Per esempio, l'acquisizione della modulistica

ha un costo di 10, 30 o 70 euro a seconda, rispettivamente, che i documenti sia possibile acquisirli online o sia necessario recarsi allo sportello. E in quest'ultimo caso, il costo cambia se lo sportello è vicino o si trova molto distante dalla sede dell'impresa.

Medesimo criterio per il tariffario riferito ai cittadini, anche se in questo caso i valori non sono espressi in euro, ma nei minuti necessari per adempiere all'onere richiesto. Quando, però, alla fine dell'anno le amministrazioni dovranno fare i conti finali degli obblighi introdotti e cancellati, il valore tempo dovrà essere trasformato in euro.

Per aiutare le amministrazioni nell'utilizzo dei nuovi parametri è stato attivato un help desk presso l'ufficio per la semplificazione amministrativa del ministero della Pubblica amministrazione (ufficiosemplificazione@governo.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comuni in crisi. Assenza dei requisiti e incertezza dei dati nei molti casi sotto esame della Corte conti

I 12 inciampi delle procedure anti-default

Ettore Jorio

I Comuni si stanno rendendo protagonisti superattivi nell'accesso alla **procedura anti-default**. In tanti hanno aderito, in molti hanno già predisposto il piano di rientro, quasi sempre decennale. L'analisi delle proposte in gioco, oggi all'esame della sottocommissione ministeriale e delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ha evidenziato però sensibili debolezze. Un rilievo che suggerisce la codificazione di una sorta di massimario degli inconvenienti riscontrati, utili a far correre il tiro agli enti locali che volessero approcciarsi alla procedura, riassumibile nel seguente dodecalogo:

❶ assenza dei presupposti/requisiti sanciti dalla legge e sottolineati nelle Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie (delibera 16/2012, implementata dalle delibere 11 e 13 del 2013). Tra questi, la puntuale approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge, tale da fissare un punto di partenza certo per effettuare e verificare le proiezioni di risanamento proposte;

❷ indeterminata o errata quantificazione del disavanzo di amministrazione, a causa dell'incertezza dei dati contabili presi a riferimento, desunti spesso senza tenere conto dei debiti

LE «SPIE»

Spesso i nodi della riscossione rendono aleatori i calcoli sull'aumento delle entrate mentre i progetti di tagli sembrano inverosimili

fuori bilancio e del ricorrente impiego, in parte corrente, dei fondi vincolati per investimenti nonché delle anticipazioni di tesoreria non compensate a fine anno;

❸ la frequente incidenza di strumenti pattizi recanti accettazioni dei creditori a forme di pagamento rateizzato oppure percentualmente ridotto, se previsti, nonché le rinunce agli interessi moratori e/o rivalutazioni di ogni genere;

❹ una precaria fattibilità finanziaria del piano di rientro, soprattutto in termini di cassa, sulla ba-

se dell'andamento consolidato della riscossione dei tributi, che in alcuni Comuni è addirittura risibile e, comunque, nettamente al di sotto di quanto necessario per garantire la disponibilità fisica delle risorse previste;

❺ provvedimenti di riaccertamento dei residui attivi carenti di motivazione, sia in relazione al loro mantenimento (ex articolo 228, comma 3, Tuel) che alla loro radiazione e/o stralcio;

❻ rideterminazione dei residui passivi non assistiti dai necessari percorsi di ricognizione delle relative pretese creditorie dei fornitori di beni e servizi indispensabili per rappresentare la motivazione dei relativi provvedimenti amministrativi;

❼ incongruità delle passività potenziali (ad esempio contenzioso) riconosciute nei piani, spesso attraverso procedure estemporanee che inducono a conclusioni apparentemente non veritiere;

❽ inverosimiglianza dei tagli di spesa corrente, spesso non corredati delle informazioni sull'impatto negativo sui destinatari dei servizi e della cifra occupazionale relativa, indispensabili per assicurare l'equilibrio del relativo bilancio. Ciò anche in relazione alla sopportazione degli oneri di ammortamento del previsto finanziamento del Fondo di rotazione (articolo 5 del DL 174/2012, convertito nella legge 213), e - tenuto conto dell'opportunità recata dall'articolo 1, commi 15-17, del DL 35/2013 - di quelli afferenti all'eventuale anticipazione di liquidità per soddisfare i debiti pregressi, anche non in conto capitale;

❾ incertezza che caratterizza gli esiti dei previsti piani di alienazione dei beni "non indispensabili" ai fini istituzionali, soprattutto in riferimento ai corrispettivi realizzabili sul mercato e al loro impiego;

❿ interventi non affatto risolutivi nella determinazione del debito consolidato, derivante dalla diffusa sottovalutazione degli esiti di bilancio delle partecipazioni societarie - in riferimento alle quali è dato osservare un carente impegno ricognitivo sui loro conti - necessari per fissare i futuri impegni finanziari riferiti al perseguimento degli

equilibri dei bilanci, sia delle società partecipate che della macchina municipale;

⓫ mancata chiarezza sulla ridefinizione dell'organico, da perfezionarsi tenendo nel dovuto conto le spese per nuove assunzioni, da potersi effettuare nei limiti previsti, nonché sugli eventuali costi e oneri diretti sui bilanci comunali derivanti da processi, obbligatori e/o discrezionali, di estinzione delle società partecipate;

⓬ perdite derivanti da liquidazioni di posizionamenti assunti in materia di finanza derivata ovvero dagli oneri da sopportare in relazione alla concessione di fidejussioni e di garanzia, anche atipica, prestate in favore di soggetti partecipati c/o di terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riduzioni mirate. Gli effetti sull'edilizia

Il ricorso allo sportello unico elimina 90 milioni di spese

Agli 8,8 miliardi di risparmio potenziale che potrebbe garantire la completa attuazione del pacchetto di semplificazioni lasciato in eredità dal Governo uscente se ne può aggiungere un altro con i provvedimenti allo studio - in stretta collaborazione con le regioni e gli enti locali, nel tavolo per la semplificazione della Conferenza unificata - per il solo settore dell'edilizia. Gli ultimi report dei tecnici del ministero della Pubblica amministrazione e della Semplificazione dicono che da una standardizzazione dei moduli da compilare per ciascun titolo edilizio - oggi diversissimi da comune a comune - e con istruzioni unificate a livello nazionale e procedure informatizzate per l'invio on line dei documenti si possono ridurre costi valutati in 800 milioni di euro. E altri 200 milioni di risparmi arriverebbero con la messa a regime della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Sul settore edilizia l'azione di semplificazione si è sviluppata alla luce di un'attività di misurazione di oneri annui quantificati complessivamente in 4,4 miliardi. La task force ha lavorato in collaborazione con regioni e comuni prendendo in considerazione sei procedure che vengono attivate nei settori residenziale e non residenziale: la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) edilizia, la presentazione della super-Dia, la comunicazione di interventi di edilizia libera, le comunicazioni di inizio e fine lavori, il rilascio del certificato di agibilità. L'indagine è stata approfondita

Invasione di carte

Il numero dei titoli edilizi rilasciati nel 2011 a livello comunale e regionale

Adempimenti	Settore	
	Residenziale	Non residenziale
Attestati di conformità in sanatoria	23.322	6.058
Interventi di manutenzione straordinaria	274.775	68.747
Permesso per costruire in sanatoria	54.554	12.457
Permesso per costruire/superDia	239.918	105.017
Scia (ex Dia)	340.560	133.295

Fonte: ministero della Pubblica amministrazione - Ufficio per la semplificazione

a livello regionale e comunale (è stato sondato un campione di 597 municipi) e si è arrivati a stimare oltre 1,25 milioni di titoli edilizi rilasciati, nel 2011, a livello nazionale. Un ulteriore sondaggio su un campione rappresentativo di architetti e geometri è poi servito per arrivare a una stima del costo medio del singolo titolo edilizio e dei tempi necessari per ottenerli.

I risultati sono significativi. S'è scoperto, per esempio, quanto vale l'utilizzo dello sportello unico per le attività produttive (Suap) nei comuni dov'è effettivamente in funzione (circa il 48%). Riguardo al permesso di costruire nel settore non residenziale, quando la documentazione è presentata congiuntamente (Suap operativo) il risparmio sui costi è di circa il 19% mentre la riduzione dei tempi di circa il 26% per cento. La semplificazione si è mossa se-

guendo questa pista con il decreto 83 del giugno scorso: trasformazione dello sportello unico per l'edilizia da «istruttorio» a «decisorio» e obbligo per le amministrazioni di acquisire d'ufficio la documentazione catastale e gli altri documenti già in possesso della Pa senza più farne richiesta ai privati.

Ecco le stime sui risparmi legate all'effettiva messa a regime di queste prime semplificazioni: l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della documentazione catastale vale oltre 144 milioni di euro mentre lo sportello unico per l'edilizia con caratteristiche «decisorie», ovvero in grado di essere utilizzato come punto di accesso unico per la gestione di tutte le vicende amministrative legate a un'attività edilizia, vale 90 milioni (in totale si tratta del 6% dei costi stimati).

D. Col.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coperture. Pre-dissesto e dissesto sono le uniche condizioni per l'utilizzo

Alienazioni per spese correnti solo con i conti verso il crack

Luciano Cimbolini

Con le norme attuali, le **alienazioni di patrimonio** possono essere usate a copertura di disavanzi correnti o al finanziamento di debiti fuori bilancio solo da enti che abbiano deliberato il piano di riequilibrio pluriennale o il dissesto.

L'articolo 193 del Tuel prevedeva che per salvaguardare gli equilibri si potessero utilizzare i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili. La norma consentiva agli enti in difficoltà l'impiego, per far fronte a disavanzi, anche di tutte le entrate straordinarie da alienazioni di patrimonio disponibile. Due norme specifiche, invece, autorizzavano tutti gli enti all'impiego delle plusvalenze da alienazioni per finanziare spese correnti non ripetitive (articolo 3, comma 28, legge 350/2003) e le quote capitali di rimborso del debito (articolo 1, comma 66, legge 311/2003).

Questa facoltà ora è caduta

con l'abrogazione delle due norme con l'articolo 1, commi 441 e 442 della legge 228/2012. Il comma 443 ha previsto che, in base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, i proventi da alienazioni possano essere destinati solo a copertura di spese d'investimento o a riduzione del debito. Il comma 444, integrando l'articolo 193 del Tuel, ha stabilito che i proventi della cessione di patrimonio siano utilizzabili solo per finanziare squilibri di parte capitale. Per salvaguardare gli equilibri è invece possibile modificare tariffe e aliquote dei tributi. Un ente in condizioni "normali", dunque, non può usare le alienazioni per finanziare disavanzi correnti o debiti fuori bilancio, né delle plusvalenze per spese non ripetitive o per il rimborso del debito.

Se il piano di riequilibrio è approvato dalla Corte, invece, è possibile ricorrere a mutui per la copertura di debiti fuori bilancio

referiti a spese d'investimento (in deroga all'articolo 204, comma 1 del Tuel) e accedere al fondo di rotazione: a patto (articolo 242-bis, comma 8 lettera g) che l'ente abbia portato aliquote o tariffe al massimo, si sia impegnato ad alienare il patrimonio non indispensabile ai fini istituzionali e abbia rideterminato la dotazione organica. L'impegno alle alienazioni è un prerequisito, nel piano di riequilibrio, per ricorrere al debito e al fondo di rotazione. È quindi possibile vendere patrimonio per finanziare disavanzo corrente solo se l'ente ha intrapreso un percorso di risanamento "coatto".

Il dissesto è l'altra situazione che consente l'utilizzo del patrimonio per finanziare (anche) spese correnti, perché il commissario (articoli 252 e 255 del Tuel) può valersi delle alienazioni patrimoniali per reperire le risorse necessarie a liquidare i creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima chiamata per i giudici di pace: addio a 500 uffici

Dai Comuni solo 150 istanze di salvataggio

PAGINA A CURA DI
Valentina Maglione

Sono più di 500 gli uffici del giudice di pace che spariranno dalla nuova mappa della geografia giudiziaria. Tante sono, infatti, le sedi che non saranno raggiunte dal salvataggio dei Comuni.

I numeri definitivi, a dire il vero, si conosceranno con certezza solo nei prossimi giorni, perché scade oggi, 29 aprile, il termine entro cui gli enti possono chiedere al ministero della Giustizia di tenere in vita gli uffici del giudice di pace, impegnandosi, allo stesso tempo, a sostenere le spese per il loro funzionamento. In ogni caso - come fanno sapere da Via Arenula - non dovrebbero arrivare più di 150 domande dai Comuni. Domande che poi dovranno essere valutate, ma che, in buona parte, è probabile saranno accettate, anche perché i tecnici del ministero hanno contattato i Comuni che hanno inviato le domande, sollecitando, se necessario, modifiche e integrazioni.

A ridurre il numero degli uffici del giudice di pace è stato il decreto legislativo 156 del 2012, messo a punto dal Governo Monti e dal ministro della Giustizia, Paola Severino, in attuazione della legge 148 del 2011 sulla riforma della geografia giudiziaria. In particolare, il decreto 156 ha soppresso 667 uffici del giudice di pace (su un totale di 846). Una decisione più "morbida" rispetto all'ipotesi originaria del ministro, che aveva pensato di cancellare 674 uffici. In pratica, sono stati mantenuti in vita i giudici di pace in sette isole: Ischia, Capri, Lipari, Elba (a Portoferraio), La Maddalena, Procida e Pantelleria.

Il decreto ha lasciato uno spiraglio anche per i 667 uffici soppressi: a salvare i giudici di pace potrebbero essere i Comuni dove operano, a patto che si accollino le spese di gestione.

La procedura per il salvataggio da parte dei Comuni si è aperta lo scorso 28 febbraio, quando le tabelle con l'elenco degli uffici soppressi sono state pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del ministero della Giustizia. Da allora è partito il conto alla rovescia dei 60 giorni a disposizione degli enti locali per chiedere di

IL TERMINE

Scade oggi il periodo a disposizione dei sindaci per chiedere al ministero di non chiudere la sede facendosi carico degli oneri

mantenere gli uffici colpiti dalle cancellazioni, facendosi carico, per intero, delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale amministrativo.

Così, per salvare i loro giudici di pace, i Comuni devono presentare entro oggi un'istanza formale, con carattere vincolante, per farsi carico degli oneri relativi all'ufficio del giudice di pace. Nel dettaglio, il ministero ha chiarito che i Comuni devono «esplicitamente assumere gli impegni relativi alle spese, al personale amministrativo e all'erogazione del servizio giustizia». In pratica, a carico della Giustizia resteranno solo i compensi dei giudici di pace e le spese per la formazione iniziale del personale degli enti locali.

Oneri che, evidentemente, si sono rivelati troppo gravosi per la maggior parte dei Comuni interessati, alle prese con la crisi economica e con i vincoli del patto di stabilità. Tanto che oltre 500 enti, sui 667 investiti dai tagli della geografia giudiziaria, non hanno spedito istanze al ministero della Giustizia e hanno, così, rinunciato a mantenere un presidio giudiziario sul territorio.

Ora si apre la fase finale della partita sui giudici di pace. Il ministro della Giustizia ha 12 mesi di tempo da oggi per valutare le domande e stilare la lista definitiva degli uffici soppressi. Sol tanto allora l'accorpamento diventerà efficace.

I giudici di pace rappresentano un tassello del più ampio mosaico della nuova geografia giudiziaria. Il decreto legislativo 155 del 2012, infatti, ha sancito l'addio a 31 piccoli tribunali (sul totale di 165) e procure e alle 220 sedi distaccate. La soppressione dovrebbe diventare efficace il prossimo 13 settembre, dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto. Ma contro il rispetto dei tempi giocano una serie di fattori. Intanto, il ritardo con cui il ministro Severino ha approvato le nuove piante organiche dei magistrati, dopo uno scontro con il Csm, e del personale amministrativo: attese entro fine 2012, sono state definite solo nei giorni scorsi. C'è poi l'incognita della Consulta, che il 2 e il 3 luglio discuterà alcune questioni sollevate contro la legge e sostenute dall'avvocatura, che, contro la riforma, ha anche proclamato due giorni di sciopero per il 29 e il 30 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta. Le indicazioni per i vincoli alle in house

Il Patto di stabilità va applicato all'intero gruppo-ente locale

Stefano Pozzoli

La sentenza 46/2013 della Corte Costituzionale (si veda Il Sole 24 Ore del 22 aprile) offre importanti elementi di riflessione sui rapporti tra ente locale e **società in house**.

Lo spunto principale nasce dalle affermazioni sul Patto di stabilità delle società. Anzitutto, la Corte conferma che l'articolo 3-bis del Dl 138/2011 ed l'articolo 18 del Dl 112/2008 sono legittimi. Si precisa, inoltre, che il Patto deve riguardare l'intero gruppo-ente locale poiché altrimenti ci si porrebbe «in contrasto con la stessa disciplina comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici».

Il passaggio più stimolante, però, è quello in cui si puntualizza che le regole di estensione del Patto alle società devono riguardare il gruppo nel suo complesso «perché la maggiore ampiezza degli strumenti a disposizione dell'ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di espletarle nel modo migliore, assicurando, nell'ambito complessivo delle proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità».

L'affermazione è condivisibile e costituisce un indirizzo preciso per il decreto di estensione del Patto alle società previsto dall'articolo 18, comma 2-bis

del Dl 112/2008. Ci sono certo dei problemi pratici che inducono a pensare a un patto per singola società, ma occorrerà riflettere seriamente sulla tenuta costituzionale della strada da intraprendere. Per evitare contraddizioni fra il dettato della Corte e un Patto applicato per singola società è indispensabile però che i vincoli e le sanzioni si estendano all'ente controllante: quello che si deve evitare è che il Comune utilizzi le società

LA PROSPETTIVA

Per evitare illegittimità la sanzione va estesa al Comune controllante. Calcolo «di gruppo» anche per le regole di personale

per eludere i divieti che lo riguardano.

L'affermazione che le regole di finanza pubblica si applicano al gruppo ente locale e non a sue singole "frazioni" è un principio che deve trovare applicazione in tutto quel corpo di norme che prevede l'estensione delle regole di finanza pubblica degli enti locali, e quindi anche nei vincoli assunzionali. Il riferimento, in particolare, è alla riduzione tendenziale del costo del lavoro prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 e al tetto all'inciden-

za della spesa per retribuzioni rispetto al totale delle spese, introdotto dall'articolo 76, comma 7 del Dl 112/2008.

A quest'ultimo proposito non si comprende, se l'incidenza della spesa nell'ente locale va calcolata tenendo conto delle società, perché le aziende dovrebbero mantenere un tetto per conto proprio. Per altro, le società hanno caratteristiche settoriali proprie, e quindi un'incidenza del costo del lavoro che oscilla strutturalmente dai livelli bassissimi nell'idrico a quelli molto alti del trasporto pubblico locale. La sentenza, in ogni caso, sembra risolvere la questione.

Il tutto, comunque, deve portare a riflettere sull'effettività dei controlli di gruppo e sul ruolo di coordinamento che l'ente locale deve svolgere. Come può una società sapere quale sia l'incidenza delle spese del personale del Comune se l'ente non glielo comunica? E come faranno le aziende a regolarsi sui processi assunzionali senza la necessaria guida? Problemi che vanno risolti sul piano operativo, e che spetta ai Comuni affrontare con ragionevolezza.

Questa sentenza, se il suo dettato avrà un seguito coerente e non elusivo, contribuirà al controllo di gruppo assai più di molte, spesso vaghe, richieste di legge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco non salva il giudice di pace

SPENDING REVIEW

Chiamati a scendere in campo direttamente e a mettere a disposizione le risorse per tenere in vita i loro giudici di pace, i Comuni hanno per la maggior parte risposto: «No, grazie». Infatti, dei 667 uffici del giudice di pace (su un totale di 846) di cui il ministero della Giustizia ha proposto la soppressione, non più di 150 si salveranno grazie all'impegno degli enti locali. Colpa, certo, della crisi economica che mette in difficoltà (anche) le casse pubbliche; e dei vincoli del patto di stabilità, che da quest'anno sono estesi anche ai Comuni con meno di 5mila abitanti. Va detto, però, che in molti casi le spese da affrontare per far funzionare un ufficio del giudice di pace non sono molto elevate, ma restano entro poche decine di migliaia di euro. Quindi un Comune, organizzandosi, potrebbe affrontarle, magari consorzandosi con i vicini, come ha suggerito lo stesso decreto legislativo che ha previsto i tagli. Piuttosto, è probabile che i Comuni italiani abbiano fatto una valutazione di costi e benefici, arrivando alla conclusione che, in un periodo di emergenza come quello attuale, la prossimità del servizio giustizia possa essere razionalizzata e, in parte, anche sacrificata. Lo stesso ragionamento che, tra le contestazioni, ha dovuto fare il ministero della Giustizia.

Procedure complicate e tempi troppo lunghi i pagamenti alle imprese restano un miraggio



IL PROVVEDIMENTO PER SANARE I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FA REGISTRARE ANCORA DUBBI. GLI INDUSTRIALI

“BISOGNA FARE PRESTO A NOI SERVE LIQUIDITÀ”

Vito de Ceglia

Milano

Per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, il problema si nasconde nei dettagli. E non è un problema da poco se in ballo ci sono 40 miliardi di euro: cioè, una parte consistente del credito (91 miliardi, secondo la stima di Banca d'Italia e Abi) vantato dalle imprese nei confronti dello Stato. Sulla carta, il decreto legge che libera i rimborsi segna un passo importante per ridare liquidità al sistema economico. In pratica, però, i tempi e le modalità definite dal provvedimento hanno introdotto meccanismi di certificazione complicatissimi che hanno lasciato perplesso il mondo delle imprese. In sostanza, è l'accusa, non sono chiare le priorità con le quali verranno pagati i diversi fornitori.

«Il Dl risulterà incisivo solo se la liquidità raggiungerà il sistema delle imprese in tempi brevi, circoscrivibili ai prossimi 12 mesi», avverte Luciano Gaiotti, direttore generale di Confcommercio, l'associazione che fino a giugno guiderà il gruppo di “Rete Imprese Italia”, l'organismo che vede insieme commercianti, artigiani e piccole aziende. Tradotto: le imprese preferirebbero che i debiti si trasformassero in risorse finanziarie liquide. Vorrebbero, in altri termini, essere pagate. Tecnicamente, l'impianto del Dl prevede che i debiti vengano coperti dalle amministrazioni. Inoltre, i tempi previsti dal decreto, se rispettati, consentirebbero un «veloce» tra-

sferimento delle risorse alle imprese creditrici. In linea di principio quindi, il provvedimento sembra andare incontro alle aspettative delle imprese.

«Tuttavia, il Dl suscita notevoli perplessità circa la sua reale capacità di conseguire i risultati attesi», obietta Gaiotti -: le procedure sono farraginose e complesse, si prevedono molteplici provvedimenti attuativi, l'iniziativa è quasi esclusivamente demandata alle

PA, non si prevede alcun meccanismo operativo che consenta alle imprese di ottenere in via diretta il pagamento di quanto dovuto». Inoltre, fa notare il direttore, l'architettura del provvedimento potrebbe determinare situazioni differenziate a livello territoriale. «È, quindi, essenziale introdurre-

puntualizza - una sorta di "clausola di salvaguardia": cioè, una soluzione di riserva attivabile direttamente dall'impresa che sia in grado di compensare i crediti anche in presenza di un inceppamento del meccanismo definito dal decreto».

Ma non è solo un problema di dettagli. Perché quelli ci sono e, con un pizzico di pragmatismo, possono essere migliorati. In Spagna, ad esempio, lo Stato ha deciso di pagare direttamente i fornitori (incluse le banche) in maniera trasparente, proprio per evitare di inciampare nei dettagli. La questione è rilevante poiché molti fornitori consci dei ritardi endemici di alcune amministrazioni hanno incorporato nei prezzi di vendita i ritardi. È importante allora che le fatture più vetuste vengano pagate per prime al fine di non fare indebiti regali.

«L'Italia dovrebbe seguire l'esempio della Spagna. Invece, siamo ancora in una fase preliminare: infatti, oggi tutti parlano dei pagamenti dei debiti alle imprese e di iniezioni di fiducia. Per il momento, però, sono solo buoni propositi o enunciazioni: di fatto, il decreto non è stato ancora convertito in legge. Quindi, i rimborsi restano virtuali», obietta Maurizio Casasco, presidente di Confapi, la Confederazione italiana delle Pmi che rappresenta gli interessi di oltre 120.000 imprese manifatturiere con 2,3 milioni di dipendenti.

«Un altro punto dolente - aggiunge - riguarda la somma del pagamento: c'è chi dice 91 miliardi, chi 100 e chi addirittura 120. Alla fine, lo Stato si è impegnato a rimborsare 40 miliardi in due anni. La nostra posizione è di liberarne 80 di miliardi in un solo colpo. E di privilegiare soprattutto le imprese al di sotto dei 100 milioni di fatturato e con 50 dipendenti al massimo. Perché, allo stato attuale, sono le Pmi che muoiono per mancanza di credito e non per debito. Parlo del credito accumulato sia con la PA che con la grande industria, la quale peraltro continua a non rispettare il pagamento entro 60 giorni dei propri fornitori, disattendendo il decreto legislativo che ha imposto su indicazione della Ue questa regola più restrittiva dal 1° gennaio». In attesa che il

decreto diventi legge, il Centro studi di Confindustria ha messo giù qualche stima sugli effetti positivi che l'immediata liquidazione dei debiti della pubblica amministrazione genererebbe. Intanto, gli industriali partono da una quota di 48 miliardi, e non 40 come prevede il decreto. Sta di fatto che, secondo l'analisi del Centro studi, se questa somma venisse "iniettata" nel tessuto economico «in tre anni si potrebbero avere 10 miliardi di investimenti aggiuntivi delle imprese che avrebbero l'effetto di aumentare il livello del Pil di circa l'1%».

«Il miglioramento del contesto macro-economico e della posizione di bilancio aziendale - spiega il direttore generale Marcella Panucci - farebbe alzare i rating bancari attribuiti alle singole imprese, frenerebbe l'aumento delle sofferenze, favorirebbe l'erogazione di credito a tassi più bassi. Una volta avviato, questo processo si può auto-alimentare, mettendo in moto un circolo virtuoso: più liquidità, più investimenti, più crescita, rating migliori, più credito e di nuovo più investimenti». Secondo Confindustria, «dopo cinque anni l'aumento del Pil toccherebbe l'1,4% e gli occupati crescerebbero di 243 mila unità».

L'intervista

Trigilia: Sud, i fondi ci sono non dobbiamo perdere un euro

Il neo ministro della Coesione territoriale è già al lavoro
«Barca? Ha fatto molto bene»

Nando Santonastaso

Serio e misurato, il neo ministro della Coesione territoriale. E ovviamente a disagio dietro le insistenze del cronista: «Ho appena giurato, sento la responsabilità dell'incarico che mi è stato affidato e quindi cercherò di impiegare il minor tempo possibile per entrare nella pienezza del ruolo» dice Carlo Trigilia, l'economista siracusano con cattedra all'università di Firenze, chiamato alla successione di Fabrizio Barca nell'incarico di governo che più di tutti si occupa di Sud.

Prudenza e cortesia comprensibili, l'intervista è solo un anticipo, in pillole, di un piano vero e proprio per la crescita del Mezzogiorno che probabilmente sarà una delle priorità del professore, profondo conoscitore delle contraddizioni di quest'area del Paese.

La convince il lavoro svolto negli

ultimi mesi da Barca per recuperare i fondi Ue non spesi o bisognerà mettervi mano?

«Intanto bisogna riconoscere che il lavoro svolto negli ultimi mesi dal precedente governo in questo settore è stato sicuramente importante e proficuo. A me spetta il compito di continuarlo e, se possibile, di migliorarlo rafforzandone

i contenuti e l'operatività».

Da quale presupposto ha intenzione di partire? Il Mezzogiorno è noto anche in Europa per i ritardi accumulati negli anni a proposito della spesa dei fondi strutturali: preoccupato?

«Io parto dal presupposto che non dobbiamo restituire alla Comunità europea nemmeno un euro destinato alle regioni meridionali. Ma allo stesso tempo sono convinto, e non da oggi, che non si può spendere tanto per spendere».

Vuol dire che resta prioritaria l'esigenza di vigilare per evitare sprechi?

«Voglio dire che anche la spesa dei fondi europei dev'essere efficiente ed efficace. È un obiettivo irrinunciabile: posso garantire sin da ora che cercherò di lavorare al massi-

mo delle mie possibilità perché questo principio di base venga quotidianamente rispettato».

La Coesione territoriale, inaugurata dal governo Monti, va bene così o ha già in mente novità e cambiamenti?

«È ovviamente troppo presto per poter rispondere. Posso solo dire che cercheremo di risolvere tutti i problemi che dovessero rallentare la spesa. Problemi che possono essere legati a meccanismi burocratici ancora troppo complicati o non sempre di facile attuazione, o alla scarsa qualità dei progetti, o ad altre cause. Ripeto: se dobbiamo spendere male i fondi europei, meglio non spenderli. Al contrario, dobbiamo fare in modo che si giunga sempre a risultati ottimali».

Il suo predecessore aveva ipotizzato e quasi suggerito la nascita di un'Agenzia per garantire ulteriore concretezza alla spesa delle risorse destinate alle regioni: che ne pensa?

«Che mi riservo di valutare anche questo discorso. Mi sembra prematuro e persino poco elegante avventurarmi in queste prime ore da ministro su terreni così delicati».

D'Alia: «Statali fannulloni? Voglio premiare chi lavora»

L'INTERVISTA

ROMA Gianpiero D'Alia, 46 anni, messinese, avvocato, sposato con un figlio, è il nuovo ministro della Pubblica amministrazione e della Semplificazione. Figlio d'arte (suo padre Salvatore è stato parlamentare Dc), è stato eletto deputato nelle fila dell'Udc. Ha già all'attivo un'esperienza di governo come sottosegretario agli Interni del governo Berlusconi fra il 2005 e il 2006 e nella scorsa legislatura, al Senato, è stato fra i parlamentari più produttivi in termini di presenza e di proposte di legge presentate. Questa è la sua prima intervista dopo il giuramento.

Ministro D'Alia, da dove intende cominciare?

«Dai dipendenti pubblici».

Ovvero?

«Vorrei iniziare dalla valorizzazione delle professionalità».

Cosa significa in dettaglio?

«Parto da un punto: desidero distinguere e premiare chi lavora dai fannulloni. Ecco. Penso che dipingere la pubblica amministrazione come un concentrato di fannulloni non sia un'operazione di verità e non serva ad aumentare la produttività della pubblica amministrazione».

Che però ha un problema di efficienza.

«Non c'è dubbio. Le amministrazioni devono rispondere in tempi certi sia alle esigenze delle famiglie che a quelle delle imprese, specie in tempi di crisi. Ma questi risultati si ottengono favorendo la crescita professionale del personale».

Resta il fatto che uno dei nodi da sciogliere lasciati dal precedente governo è quello degli oltre 4.500 esuberanti, 490 dei quali dirigenti, già individuati. Cosa intende fare?

«Intanto voglio sottolineare che non parto da zero. Riconosco al governo Monti e al mio predecessore, Patroni Griffi, d'aver svolto un lavoro positivo. Si tratta di rilanciare l'obiettivo dell'efficienza del sistema valorizzando le professionalità dell'Amministrazione. Su questo tema va trovato un equilibrio nel dialogo e nel confronto con le organizzazioni sindacali».

Uno dei capitoli di riforma lasciati aperti dal suo precedes-

sore è quello delle Province...

«La fermo. Patroni Griffi aveva anche la delega alle riforme. Penso che il tema delle Province andrà ripreso nel quadro di un pacchetto di misure più ampio. Su questo tema credo che nei prossimi giorni faremo un lavoro collegiale coordinato dal presidente del Consiglio. Lavoro al quale porterò il mio contributo».

Il suo orientamento qual è?

«Guardi, proprio poche ore fa Enrico Letta ci ha esortato a parlare con i fatti. Sarebbe sbagliato da parte mia anticipare dettagli o prefigurare interventi che stanno maturando e perdipiù a poche ore dall'avvio dell'attività del governo. Al di là della mia volontà, poi, la materia delle modifiche istituzionali e delle ricadute sulla struttura della pubblica amministrazione comporta un lavoro a più mani come del resto è stato fatto anche dai ministri del governo Monti».

Indiscutibilmente di sua competenza sono le auto blu, però.

«E infatti continuerò e, se possibile, rafforzerò l'azione dei miei predecessori. Le auto blu sono già drasticamente diminuite. Ora dobbiamo dare la certezza agli italiani che l'auto blu come stereotipo del privilegio diventerà un ricordo».

Posso chiederle di che tipo è la sua auto di servizio?

«E' una Lancia Delta di piccola cilindrata che userò solo per esigenze di servizio perché non va certo esibita».

L'ultima domanda: la semplificazione burocratica. A ottobre il suo predecessore presentò un disegno di legge con molte sforbiciate che il Parlamento non ha avuto il tempo di esaminare.

«La semplificazione è l'altra faccia della medaglia dell'efficienza. Non perderò un minuto ma prima datemi almeno il tempo di entrare nel Ministero».

Diodato Pirone

I dipendenti pubblici in Italia

Servizio sanitario nazionale	688.557
Enti pubblici non economici	52.950
Enti di ricerca	18.148
Regioni	515.082
Regioni a statuto speciale	73.086
Ministeri	174.135
Agenzie fiscali	53.674
Presidenza consiglio ministri	2.521
Scuola	1.043.284
Alta formazione	9.211
Università	111.011
Vigili del fuoco	31.586
Polizia	320.031
Forze armate	146.882
Magistratura	10.195
Carriera diplomatica	909
Carriera prefettizia	1.403
Carriera penitenziaria	432



Bonanni: «Servono interventi immediati Le risorse? Dalla lotta all'evasione»

L'INTERVISTA

ROMA Meno tasse su famiglie e pensionati per fare ripartire i consumi e lotta senza quartiere all'evasione fiscale che va trasformata in reato penale. Da qui si parte per ridurre la disoccupazione che porta ai gesti estremi e sconsiderati. E da lì si prendono le risorse per la cassa in deroga, la tutela degli esodati e dei non autosufficienti. Lo chiede, senza esitazioni, il leader della Cisl Raffaele Bonanni che si prepara a presentare al più presto l'agenda del sindacato al nuovo governo. Alla politica chiede toni più pacati ed è pronto a dare, in cambio, «il sostegno del sindacato ad una nuova stagione di coesione nazionale. Martedì, alla vigilia del 1° maggio, abbiamo una prima riunione con Cgil e Uil. Vediamo se sarà possibile intraprendere un'azione che spazzi via i detriti dell'ultimo ventennio». La riforma dell'Imu? «Ha senso soltanto per chi è proprietario di una sola casa», dice Bonanni al Messaggero.

L'attentato di Piazza Colonna: un gesto di disperazione?

«Lo inquadro nel clima di istigazione all'odio, nei toni elevatissimi che sono stati usati anche negli ultimi giorni. Basta vedere nei blog la violenza che c'è. Si possono avere opinioni diverse, ma una società civile le gestisce senza epiteti e sfide verbali che le

persone più fragili o sconsiderate trasformano poi in violenza materiale».

La soluzione?

«Prima di tutto attenuare le asperità. E combattere la disoccupazione: sono stufo di parlare di disoccupati che aumentano. E non possiamo trincerarci dietro la giustificazione dell'alto debito pubblico per non fare gli investimenti nelle infrastrutture o nell'energia. Le soluzioni si possono e debbono trovare».

Cosa vi aspettate dal nuovo governo?

«È un governo molto innovativo, con una forte componente di donne ministro, molti giovani. Mi colpisce, in positivo, la discontinuità con la vecchia nomenclatura ma ancor di più il fatto che i suoi membri, ciascuno nei propri schieramenti, con i loro comportamenti e le loro parole abbiano sempre indicato una via di equilibrio, di ascolto e non di contrapposizione».

Cosa gli chiederete?

«Innanzitutto, di ridurre la pressione fiscale su lavoratori e pensionati. Solo così si può avviare un circolo virtuoso di ripresa dei consumi, una dinamica economica che porterà lavoro e gettito. Ma non basta».

Cos'altro?

«Bisogna dare rilevanza penale all'evasione fiscale. Le stime indicano circa 150 miliardi che tra evasione e elusione, vengono sottratti alla collettività. Si deve passare da una ingiustificata tolle-

ranza ad una giustificata intolleranza. E non si alzino gli scudi: esiste in tutti i Paesi civili come reato rilevante perché attenta alla stabilità della comunità. È un'intervento che, per noi, vale molto più dell'Imu».

Non è favorevole a una revisione dell'imposta comunale, almeno per la prima casa?

«Non può essere la patrimoniale dei poveri ma penso che debba essere esonerato dal pagarla soltanto chi è proprietario di una sola casa, in cui abita. E non genericamente tutti coloro che hanno una "prima casa" e magari tante altre».

Le altre proposte?

«Serve una forte semplificazione istituzionale e amministrativa. C'è una pleora di funzioni e poteri che si eludono a vicenda, sono fonte di esorbitanti costi (quindi di tasse) e di corruzione. Credo che ministri come Moavero, Quagliariello e lo stesso Violante che ha partecipato al lavoro dei saggi, ne siano consapevoli. Io stesso ne ho parlato con il presidente del Consiglio».

Le cose più urgenti?

«Il rifinanziamento della cassa in deroga con 1,5 miliardi per assicurare il sostegno fino a dicembre. E poi non molleremo gli esodati, ce ne sono ancora diverse migliaia in attesa di garanzie. E i non autosufficienti: è necessario fare qualcosa per i disabili. Chiederemo una legge quadro e un intervento forte».

Barbara Corrao

Letta taglierà l'Imu sulla prima casa Piano di riforme e meno austerità

Nel discorso (breve) per la fiducia il richiamo all'Europa e la nuova legge elettorale

ROMA — Chiuso fino a sera tardi negli uffici di Palazzo Chigi che conosce molto bene, Enrico Letta ha lavorato al testo del discorso programmatico che oggi alle 15 leggerà nell'aula di Montecitorio e sul quale chiederà la fiducia del Parlamento, che arriverà entro domani. Il presidente del Consiglio proverà a dare un segno di novità anche nel discorso, che non dovrebbe durare più di mezz'ora. Prometterà la cancellazione dell'Imu sulla prima casa per quasi tutti i contribuenti, conterrà parole di autocritica per come i partiti non abbiano compreso le richieste di moralizzazione della politica e non abbiano saputo affrontare le riforme istituzionali e del sistema elettorale e siano apparsi lontani dal comprendere la gravità della crisi che colpisce famiglie e imprese. Autocritica, ma anche voglia di riscatto, determinazione nel cambiare e nel mandare un segnale di «fiducia» al Paese. E ovviamente un richiamo al «senso di responsabilità» di tutte le forze politiche, ancora più forte dopo la sparatoria davanti a Palazzo Chigi.

C'è bisogno, dirà Letta, di rasserenare gli animi, abbassare la tensione, riscoprire le ragioni nobili di una politica al «servizio» dei cittadini e con una forte «attenzione alla realtà». «Ognuno è chiamato a fare il proprio dovere», ammonirà. Il premier chiederà a tutte le forze politiche, anche quelle che non gli daranno la fiducia, di impegnarsi lealmente per riformare le regole del gioco, cioè l'impianto istituzionale e la legge elettorale. Il governo si proporrà come motore di questo processo, ma chiederà la piena collaborazione del Parlamento, chiamato a fare la sua parte con una «Convenzione costituente», dove Letta auspica si possano realizzare maggioranze anche più ampie, coinvolgendo quindi la Lega e il Movimento 5 Stelle. Ci vuole, dirà, «coraggio e un po' d'incoscienza», come quella dimostrata dalla sua squadra.

In questa cornice verranno collocati i capitoli del discorso. Un discorso iper europeista, fondato su un fortissimo richiamo al valore dell'Europa unita, per contrastare ogni tentativo di chi vorrebbe contrapporre gli interessi e i destini dell'Italia a quelli della Ue. Essi, secondo Letta, sono inve-

ce indissolubilmente legati. E dunque non c'è prospettiva di crescita del nostro Paese senza la crescita di tutta l'Europa. Ma ciò richiede anche un cambiamento delle politiche economiche seguite finora, troppo improntate all'austerità, e il coraggio di arrivare all'«unione politica». Letta spera su questo di fare fronte comune innanzitutto con la Francia di Hollande. Di incoraggiamento anche le parole di Barack Obama che auspica «la crescita da entrambe le parti dell'Atlantico». Parole che hanno emozionato il premier: «I complimenti di Obama, quasi non ci credo!».

Il cambiamento delle politiche di austerità è del resto il presupposto per «mantenere gli attuali livelli di benessere» e aprire quegli spazi di manovra finanziaria indispensabili sia per accogliere le richieste di riduzione delle tasse, a partire dall'Imu: serviranno infatti dai 2,5 ai 4 miliardi per attenuare o cancellare del tutto l'imposta sulla prima casa. Ma poi ci sono da coprire interventi urgenti, dal rifinanziamento della cassa integrazione alla cancellazione dei previsti aumenti dell'Iva e della tassa sui rifiuti (Tares). E risorse saranno necessarie per mettere in campo un po' di interventi a sostegno delle imprese, dei giovani e dell'innovazione, temi cari a Letta.

La parte più delicata del discorso, manco a dirlo, è quella che riguarda l'Imu. Su questa il presidente del Consiglio dovrà soppesare le parole. Annuncerà l'esenzione dell'imposta sulla casa per quasi tutti, come tappa di avvicinamento all'abolizione totale, con l'obiettivo di convincere anche i falchi del Pdl. Letta insisterà sulla necessità di guardare alle condizioni reali delle famiglie e delle imprese, che non possono sopportare un fisco eccessivo e hanno bisogno di una pubblica amministrazione che dia risposte chiare e in tempi certi, fattori chiave per ridare fiducia al Paese. E senza fiducia, senso di responsabilità, spirito di servizio, incoraggiamento ai giovani, alle donne alle imprese e «un nuovo Welfare» il Paese non può ripartire.

**Enrico Marro
Alessandro Trocino**

Democratici ricompattati tra molti mugugni Il giallo Civati: oggi decido Renzi in pole per guidare l'Anci dopo Delrio

ROMA — Hanno annunciato il loro sì, i dissidenti, un sì alla fiducia sofferto, che si porta dietro ancora tanti dubbi ma comunque un sì. L'apertura di credito al governo guidato da Enrico Letta, con l'annuncio del voto favorevole di Rosy Bindi, con un documento firmato da Sandra Zampa, Sandro Gozi, e Laura Puppato, ha fatto in gran parte rientrare i dissensi nel Pd. In un primo momento sembrava esserci anche la firma di Pippo Civati sotto a quel documento, ma qualche ora dopo il deputato smentiva. E poi spiegava che sulle larghe intese «la mia posizione non cambia» e che deciderà oggi, dopo il dibattito nel gruppo, «se uniformarmi o se esprimere una posizione personale eventualmente uscendo dall'Aula».

Bindi voterà la fiducia, dice di avere «grande stima di Enrico Letta, con il quale ho un percorso politico molto condiviso», ma resta molto critica: «Il Pd ha sbagliato tante cose». Ora «i problemi richiedono scelte forte e radicali, e non so se un governo sostenuto da due forze che hanno idee così diverse possano portare a quelle scelte». Come la riforma elettorale, «che va fatta». Non è tutto: guarda avanti Rosy Bindi, alla prossima fase congressuale e dice chiaramente che «siccome si stanno profilando alcune candidature, se dovessimo trovarci davanti a un confronto Renzi-Barca, io lavorerò ad una terza candidatura, che potrebbe anche essere la persona, uomo o donna, che vincerà il congresso».

I malumori non sono acqua passata, dunque, ma non ci dovrebbe essere fuoco amico oggi alla Camera: Bindi voterà la fiducia, Renzi ieri era dato in po-

le *position* per la presidenza dell'Anci, l'Associazione dei Comuni italiani, il cui presidente Graziano Delrio è passato nel governo come ministro per gli Affari regionali. Solo Civati mantiene una posizione incerta. In serata Sandra Zampa ha negato che ci sia stato un «giallo» sul documento dei dissidenti «firmato da me, da Gozi, da Puppato e dal senatore Lo Giudice che mi ha comunicato la sua adesione. La presenza della firma di Civati è solo frutto di un'incomprensione del tutto innocente e banale».

Dunque i sì arriveranno, i dissensi stanno rientrando, le perplessità restano. «Accordiamo la fiducia a questo governo assumendoci le nostre responsabilità di eletti», hanno scritto Puppato e gli altri nel documento, «nella speranza che in questa fase di emergenza democratica, economica, sociale ed europea rinasca l'obbligo morale di rappresentare quel cambiamento di stile e di obiettivi di cui gli italiani sentono un disperato bisogno». Ma è evidente che sarebbe inutile nascondere le lacerazioni delle ultime settimane. «Non vogliamo creare l'ennesima area organizzata all'interno del Pd», dicono i firmatari, «ma lavoreremo affinché il Partito democratico diventi quello che avevamo promesso e che aveva ridato speranza ed entusiasmo

a milioni di italiani».

Questa mattina dunque la prova generale, prima del voto di fiducia del pomeriggio alla Camera: quella interna, della riunione dei deputati del Pd, presente Pier Luigi Bersani, quando finalmente si discuterà, le perplessità verranno riproposte, le richieste di cambia-

mento reale ribadite, nella quale Civati chiederà che Letta apra «un dialogo con tutte le forze di opposizione, anche quelle più radicali», per riporta-

re la questione sociale «al centro del dibattito», perché «se sono larghe intese, devono essere con tutti».

Alla fine, è probabile che i gruppi si compatteranno, hanno annunciato di votare la fiducia anche i neodeputati del Pd, la cosiddetta area giovane, quella arrivata in Parlamento con le primarie e che è stata accusata di aver bruciato le candidature di Marini e poi di Prodi nella corsa al Quirinale. Sono pronti, pur con qualche distinguo, a votare la fiducia. E del resto lo conferma Marco Di Maio che il «gruppo», un centinaio di parlamentari che pure hanno in Civati un punto di riferimento, «aveva già assunto l'orientamento di votare la fiducia quando Letta aveva sciolto la riserva» e ora, prosegue il ventinovenne neodeputato, «con le uova che aveva a disposizione Letta ha fatto la miglior frittata che poteva fare». Il documento di Puppato, Gozi e Zampa, per loro, è dunque «condivisibile e positivo».


Mariolina Iossa

Letta punta al voto di tutti

“Il mio è un governo di servizio l'Italia non esiste fuori dall'Ue”

Oggi la fiducia alla Camera. Domani al Senato

I numeri della fiducia



GOFFREDO DE MARCHIS

ROMA — Doveva essere un giorno di festa e di lavoro. È stata invece una domenica di decisioni da prendere al volo, in uno scenario drammatico. «Quando ho saputo della sparatoria, ho subito pensato: via i fronzoli, cancelliamo le cerimonie. Facciamo il passaggio di consegne e diamo il segnale che siamo immediatamente operativi, che la continuità istituzionale è garantita al 100 per cento», racconta Enrico Letta a tarda sera, dopo aver fatto visita al carabinieri Giuseppe Giangrande, il ferito più grave. Il giuramento è stato di pochi sorrisi, il brindisi alle spalle del Salone delle feste annullato, il consiglio dei ministri anticipato. E le riunioni a Palazzo Chigi per preparare il discorso di insediamento di oggi pomeriggio tutti le hanno vissute con la testa ai militari colpiti proprio lì, nella piazza di fronte alle finestre del premier.

Letta ha ricevuto il neomini-

stro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, ha visto alcuni *grand commis* dei ministeri, quelli che con un cenno del capo stabiliscono la vita o la morte di un esecutivo. ha incontrato e sentito al telefono i suoi principali collaboratori: Filippo Andreatta, Monica Nardi, i deputati Francesco Boccia e Paola De Micheli, il portavoce Gianmarco Trevisi. C'è da trattare ancora con i partiti per l'intervento di oggi. I colloqui proseguiranno stamattina. Con il Pdl, con il Pd, con Scelta civica. E con la Lega di Roberto Maroni che Letta vorrebbe portare non nella maggioranza ma in una zona franca di iniziale sostegno all'esecutivo. Coinvolgerla, insomma.

La parte principale del discorso però Letta non l'ha concordata con nessuno. Ce l'ha da sempre nel Dna ed è sicuro che deciderà il futuro dell'Italia per i prossimi decenni. Diventerà una discriminante anche nelle

urne. «Se questa esperienza finisce male, io non ho dubbi. La battaglia elettorale sarà tra europeisti e antieuropeisti. Ecco, voglio mettere saldamente il mio governo nel campo dei primi».

Per questo, a Montecitorio, i deputati ascolteranno l'apologia dell'Europa, dei suoi organismi, dell'integrazione e della moneta unica. Non esiste un'Italia fuori dall'Unione. «Se siamo arrivati fin qui, seppure con tutti i nostri problemi, lo dobbiamo alla nostra adesione al progetto europeo. E al fatto che per 50 anni abbiamo guidato questo percorso. Dobbiamo ricominciare a farlo».

Non ci sarà nessuna apertura agli euroscettici. Semmai, la difesa dell'Euro servirà a dare all'Italia la forza di cambiare le decisioni del Vecchio continente, di rinegoziare alcuni vincoli troppo stringenti, di modificare le politiche di rigore seguite finora. È un tema che convincerà

tutti? Letta spera di sì. L'Eurozona è la sua stella polare e sa che non avrà defezioni su questo né dal Pd, né da Scelta civica, né dal Pdl. Con Maroni il tema del confronto è altro. La Lega ha fatto avere a Letta un messaggio chiarissimo e con la Ue c'entra ben poco. Il Carroccio, per dare un voto di fiducia, chiede che oggi, nell'aula della Camera, risuonino le formule «Senato delle regioni», «ripartizione più equa del gettito versato dai territori», «promozione delle macroregioni e sostegno alle macroregioni europee».

Sono tre punti che Letta sta valutando, tre punti che erano presenti anche nel documento dei 10 saggi di Napolitano. La Camera delle autonomie e le macroregioni rientrano nel lavoro della Convenzione per le riforme che il premier rilancerà nel suo intervento e che verrà attivata subito, prima ancora della legge istitutiva. Il ritorno del 75 per cento delle tasse ver-

sate alle regioni è invece lo slogan della campagna elettorale leghista. Nel messaggio ricevuto da Letta è sparita la cifra. L'omissione non è casuale, mostra la disponibilità al dialogo di Via Bellerio, l'idea che in un modo o nell'altro con il governo di Roma si dovrà fare i conti per gli interessi del Nord. La materia resta comunque scivolosa. E i numeri molto difficili da valutare, tanto più che per un esecutivo insediato da sole 24 ore. Il presidente del Consiglio manderà segnali ma non accetterà a scatola chiusa gli ultimatum di Maroni.

La domenica di Letta non è cominciata con la solita messa a Santa Maria Liberatrice, la chiesa di Testaccio dietro casa. Eppure in un breve passaggio dell'omelia, il parroco gli ha persino fatto gli auguri. Il premier aveva preparato un po' di ribalta anche per Gianna Fregonara, la moglie giornalista, e per i tre ragazzi. Niente di speciale. I figli avrebbero assistito al passaggio di consegne che prevedeva, nella foto ufficiale, Gianna e la signora Monti, Elsa. «Le mogli no», ha detto subito il premier appena saputo della sparatoria di Palazzo Chigi. Ele mogli si sono fatte da parte.

I colpi di pistola di Luigi Preti hanno segnato l'intera giornata, la scena se l'è presa il sangue. «Trarrò spunto da quel che è successo — ha spiegato Letta ai suoi collaboratori — per dire nel mio discorso che è il momento in cui ognuno è chiamato a fare il suo dovere. Tutti, nessuno escluso. Il mio è e rimane un governo di servizio al Paese».

Ma nella maggioranza di governo, oltre ai moniti, si attendono tanti messaggi, trasparenti o cifrati. La riduzione delle tasse, di cui ha già parlato Saccomani a *Repubblica*, è uno dei primi. Con tutta la prudenza necessaria, Letta ne parlerà, probabilmente senza fornire numeri e scadenze. Un orizzonte, una prospettiva, sì. Ma le promesse verranno evitate con cura. Il Pd in tensione ritroverà compattezza al momento della fiducia, ormai è certo. Ma pesa l'esclusione degli ex Ds dalla squadra di governo. Sembra un marchio negativo impresso sul petto della sinistra. Letta nega, sostiene che la sinistra «si vedrà in tanti settori dell'esecutivo». Non basterà il discorso a sanare la ferita, comunque. Gli incarichi di viceministro e sottosegretario saranno utilizzati a recuperare il rapporto con quel

mondo. Il premier pensa di inserire Stefano Fassina. Punta anche sull'ex diessino Giovanni Legnini all'Economia. E vuole convincere l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani a rinunciare all'impegno nella reggenza del Partito democratico per assumere un ruolo al ministero del Lavoro. Occorre un ponte verso il sindacato maggiore che già ieri ha avvertito Letta: nessuna cambiale in bianco, servono politiche per l'occupazione e contro l'austerità.

La partita degli altri incarichi di governo comincerà nei prossimi giorni per concludersi alla fine della settimana. Non saranno più di 45: venti spetteranno al Pd, 15 al centrodestra, 5 ai montiani. Altri 5 potrebbero essere scelti tra i tecnici. Compensazioni, ribilanciamenti: la lista dei sottosegretari servirà anche a quello. Ma non può bastare a garantire una lunga durata al governo.

[L'ANALISI]

E' il momento di liberalizzare le linee locali

Andrea Boitani

Ll documento dei 10 "saggi" nominati dal Presidente Napolitano per individuare le linee guida di un possibile programma di governo ha giustamente posto l'accento sui ritardi del processo di liberalizzazione nei vari settori dei trasporti e sulla necessità di cambiare marcia con decisione. Ha ragione il Presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella quando dice che una iniezione di concorrenza farebbe un gran bene al settore (e all'intera economia italiana): ne sono buoni indizi la diminuzione dei prezzi e il miglioramento della qualità nell'alta velocità ferroviaria a seguito dell'ingresso di Ntv e ancora la diminuzione dei prezzi sulla tratta Milano-Roma grazie all'ingresso di easyJet, reso possibile dal provvedimento dell'Antitrust che ha tolto ad Alitalia degli slot a Linate.

Purtroppo, il governo Monti non ha realizzato molto nel campo dei servizi di trasporto. Ha sì "avviato" l'autonomia finanziaria dei porti, ma ha perso l'occasione per realizzare una riforma a bassissimo costo come quella dello "sportello unico doganale", per ridurre i tempi di sdoganamento delle merci che, nei porti italiani, risultano incredibilmente più lunghi che nei porti del Nord Europa. E neppure ha saputo ridurre il pletorico numero di Au-

torità portuali, con un coerente accorpamento e ridisegno per area geografica dei sistemi portuali nazionali e della loro specializzazione. Operazione che avrebbe avuto un costo politico, ma forse avrebbe fatto risparmiare denaro pubblico e avrebbe contribuito non poco a una maggiore efficacia ed efficienza della logistica in Italia.

All'inizio sembrava che il governo Monti avesse imboccato con decisione la strada della riforma della regolazione del settore, i cui snodi cruciali erano affidati a un'Autorità di regolazione indipendente, finalmente istituita per legge (se ne discuteva dal 1995). I componenti dell'Autorità designati dal governo, però, non sono stati approvati dalle commissioni parlamentari competenti. Il governo non ha nominato una nuova terna e così l'Autorità non è mai nata.

Una serie di riforme sono così rimaste sospese (dai taxi alla separazione proprietaria tra gestore delle reti e gestori dei servizi ferroviari), in quanto condizionate a interventi o pareri della Autorità non-nata, a tutto beneficio degli interessi costituiti del settore. Così, per esempio, i contratti di programma per le concessionarie aeroportuali sono stati siglati a dismisura del governo Monti già annunciate, dopo essere stati assurdamente trascinati per anni, ancora una volta senza un indirizzo regolatorio chiaro, con la sola logica che qualsiasi investimento (di cui non sembra verificata la congruità e la ragionevolezza)

verrà pagato dagli utenti con le tariffe. Se mai l'Autorità vedrà la luce avrà molta difficoltà a mettere ordine in una situazione così ingarbugliata. In compenso, il governo ha varato l'atto di indirizzo per un piano di sviluppo aeroportuale. Ma si tratta di testo ancora molto generico e da rivedere profondamente nella logica. Intanto perché non ci può essere piano di sviluppo sensato senza una regolazione sensata...

All'Autorità sono affidate competenze assai delicate anche per la liberalizzazione dei trasporti locali: dai criteri per la fissazione della tariffe, "in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati", alla definizione degli schemi per i bandi di gara relativi all'affidamento dei servizi e dei criteri per le nomine delle commissioni aggiudicatrici, fino alla verifica dell'eventuale presenza di clausole discriminatorie nelle gare per i servizi ferroviari regionali. Niente Autorità: niente regole, niente concorrenza. Ecco perché i saggi sottolineano l'urgenza di farla nascere rapidamente.

Negli anni il settore dei trasporti locali ha continuato a generare perdite di bilancio e a costare caro alla finanza pubblica. Nel 2011 Atac (Roma) e Cotral (Lazio) hanno ricevuto insieme corrispettivi pubblici per 818 milioni di euro, cui si sono aggiunti deficit di esercizio per 207 milioni. Nel complesso il trasporto pubblico nel Lazio, compresi i servizi ferroviari (216 milioni), costa 1413 milioni all'anno alla collettività, quasi 3,9 milioni al giorno (esclusi biglietti e abbonamenti). E ciononostante il parco mezzi continua a invecchiare e le manutenzioni alle infrastrutture (della metro) scarseggiano. In Lombardia si arriva a 1056 milioni annui (407 per i servizi ferroviari), circa 2,9 milioni al giorno (oltre 1 milione per la sola Atm di Milano). E il confronto con altri paesi europei nei trasporti su gomma (secondo le valutazioni cui sono giunti gli studi della Bain & Company) è impietoso: costi unitari più alti, produttività più bassa, scarsa occupazione dei posti, bassi ricavi da traffico. Per i servizi ferroviari regionali mancano termini di paragone, ma la qualità in molte regioni italiane è particolarmente scadente per vetustà dei treni, tempi di percorrenza troppo lunghi e ritardi endemici. Ma FS si è comprata l'Atf di Firenze, dopo aver costituito una società unica con Le Nord in Lombardia (che non brilla per efficienza ed efficacia della gestione).

A tutto ciò si aggiunge la permanente incertezza sulle risorse pubbliche effettivamente disponibili per il settore. La legge di stabilità 2013 le ha riportate sotto il controllo dello Stato centrale, dopo 15 anni di pur deludente decentramento. I criteri di ripartizione delle risorse (assai genericamente incentivanti) dovevano essere definiti da un Dpcm da varare entro il 31 gennaio 2013. Qualche bozza ha circolato, ma il Dpcm non risulta sia stato varato. C'è da aspettarsi altro caos.

Lavoro Cig in deroga prima emergenza

► Serve almeno un miliardo per rifinanziare la cassa
In gioco il posto di lavoro di mezzo milione di lavoratori

► Particolarmente colpito il Centro Italia il cui tessuto
industriale è composto prevalentemente da piccole imprese

L'AGENDA

ROMA Una esplosione con un bilancio già drammatico e che potrebbe produrre risultati ancor più devastanti. La cassa integrazione in deroga a marzo vola al +147% su febbraio e rischia di fagocitare anche le risorse, sempre più scarse, destinate all'ordinaria e alla straordinaria. Che, sempre a marzo, crescono, del 22,4%. Una autentica bomba ad orologeria per le imprese, i lavoratori e il governo che dovrà mettere il dossier Cig al primo punto della lista delle emergenze da affrontare. «Serve almeno un miliardo», ha avvertito nei giorni scorsi il ministro del Lavoro uscente, Elsa Fornero che ha passato il testimone ad Enrico Giovannini. I sindacati ritengono che siano necessari almeno tra 1,2 e 1,5 miliardi. Intanto è una triste realtà che i lavoratori in cassa a zero ore sono oltre mezzo milione (189.000 in cigo, 240.000 in cigs, 85.000 in cigd). E i 200 milioni stanziati per tutto il 2013 sono evidentemente agli sgoccioli.

LO SCENARIO

L'impennata della cassa in deroga è il combinato disposto della crisi delle piccole imprese che vanno ad attingere a questo ammortizzatore e il progressivo esaurimento dei periodi di cassa tradizionale per decine di migliaia di lavoratori che passano a quella in deroga. Come dire che questa, da ammortizzatore ausiliario, va ad assumere gradualmente il ruolo di strumento principale di sostegno al reddito. Prezioso per quanto costoso. Da Bolzano ad Agrigento.

Il Centro Italia, il cui tessuto industriale è prevalentemente costitui-

to da piccole e medie imprese, soffre come e forse più di Nord e Sud dell'esaurimento delle risorse. Basta passare in rassegna le cartelle cliniche dei vari territori. In Abruzzo le richieste di cig in deroga per il 2013 sono circa 1.600 per una spesa di quasi 49 milioni. Altre 3.800 richieste riguardano la mobilità in deroga e per soddisfarle servirà un ulteriore finanziamento di 16 milioni. Non va meglio nelle Marche che, nel 2012, ha presentato 1.700 richieste ma conta 1.500 imprese

artigiane sotto i 15 dipendenti che hanno i requisiti per usufruirne. Sono circa 11.000 i dipendenti interessati, sarebbero necessari 146 milioni per la loro copertura, ma in cassa ce ne sono poco più di 22. In Umbria sono 14.000 i lavoratori in cig in deroga. Lo scorso anno sono stati spesi 55 milioni, le previsioni per fine 2013 parlano di un fabbisogno di 5 milioni in più, rispetto ad una disponibilità di 11. La seconda tranche di trasferimenti dovrebbe arrivare a quota 22 milioni. Il numero di disoccupati è arrivato alla soglia record di 17.000.

IL LAZIO

Nel Lazio la fotografia non cambia. La provincia di Latina, nel solo mese di marzo, conta quasi 1.000 lavoratori in cassa integrazione in deroga. Nel 2012 le ore autorizzate sono state 2.860.000, il 17% in più rispetto all'anno precedente. Nel Viterbese e nel Reatino la cassa in deroga invece fa registrare un calo, ma solo per la chiusura di migliaia di esercizi a conduzione familiare che non dà diritto di accedere a questo ammortizzatore sociale. Singolare il caso di Civita Castellana, capitale del distretto ceramico della Tuscia: qui usufruisce di ammortizzatori sociali circa il 90% degli addetti, pari a oltre 2.800 lavoratori. Molte aziende, di quelle sopra i 15 addetti, in previsione del mancato rinnovo della cig in deroga hanno già avviato le pratiche di licenziamento. Sono poi ben 7.000 i dipendenti del Frusinate che entro la fine del mese perderanno il sussidio mensile della mobilità in deroga. Senza considerare che altri 15.000 (in maggioranza Fiat) sono in scadenza di cassa ordinaria. In sostanza, in Ciociaria, per ogni 1.000 posti, ce ne sono 200 in cassa integrazione. Nel comprensorio di Civitavecchia sono un migliaio i lavoratori tutelati, a vario titolo, dagli ammortizzatori sociali: 21 le aziende metalmeccaniche che vi hanno fatto ricorso, 19 quelle del settore delle costruzioni, 15 quelle impegnate nei servizi. E il 30 aprile i fondi stanziati dalla Regione scadranno. Game over.

Luciano Costantini

*Hanno collaborato
le redazioni locali*

“Pubblica amministrazione c'è anche la consulenza buona”

IL MANAGEMENT CONSULTING IN CIFRE

Dimensione	Descrizione	Numero	Fatturato (mil. euro)	Addetti
GRANDI SOCIETÀ	50 addetti e oltre	35	1.390	7.910
MEDIE SOCIETÀ	Da 10 a 49 addetti	433	420	4.400
PICCOLE SOCIETÀ	Da 3 a 9 addetti	2.140	500	7.926
MICRO SOCIETÀ	Fino a 3 addetti	14.575	875	13.036
TOTALE		17.183	3.187	33.271

Fonte: Osservatorio Assoconsult 2011-2012

INTERVISTA A EZIO LATTANZIO, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT: “FACCIAMO SPAZIO AI PROFESSIONISTI VERI, ECCO LE NOSTRE PROPOSTE”

Daniele Autieri

Roma

«Nella maggior parte dei casi la pubblica amministrazione italiana non compra consulenza per informarsi e crescere, ma per favorire clientelismi e familismi». Non lesina critiche Ezio Lattanzio, presidente di Confindustria Assoconsult, l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende e i professionisti della consulenza. «Generalizzare, però - prosegue - è l'errore più grande. Dobbiamo considerare che solo il 7,5% della spesa sostenuta dalla Pa in consulenze è assegnata a soggetti organizzati in forma di impresa, mentre il resto è distribuito in una miriade di micro incarichi a persone fisiche con il ragionevole dubbio del ritorno di valore aggiunto. Questo comporta un altro elemento critico: il livello di trasparenza nell'assegnazione di questi incarichi è tra i più bassi a

livello europeo. Si stima che solo il 22% della spesa sia aggiudicata tramite bandi di gara».

Come distinguere allora la consulenza “buona” da quella “cattiva”?

«I metodi ci sono. In primo luogo una consulenza efficace è un'attività professionale molto complessa che richiede in genere il supporto di un'impresa e non di singoli individui. In secondo luogo le pubbliche amministrazioni e gli enti locali dovrebbero adottare il criterio della gara pubblica anche nell'assegnazione di questi incarichi. Legare parte della retribuzione al risultato è un altro elemento utile per mettere ai margini i soggetti senza competenze, mentre un'altra soluzione è riconoscere un rating, un punteggio a chi ha già lavorato con la Pa creando valore. I risultati raggiunti valgono molto di più di un curriculum».

Molto spesso però la voce consulenza viene accomunata all'idea di sprechi. Come fuggire da questo equivoco?

«Non bisogna fare di tuttata l'erba un fascio. Noi siamo per il taglio delle spese improduttive e anche per il taglio delle consulenze nella Pa. Ma che vengano ta-

gliati i clientelismi e i favoritismi e sia lasciato spazio alle aziende sane che aggiungono produttività e valore ai loro clienti! In quest'ambito l'Italia è ancora tremendamente indietro rispetto ai partner europei. La media europea del contributo del management consulting al Pil è pari allo 0,57% con punte dell'1% in Germania e Regno Unito. In Italia arriviamo a uno scarsissimo 0,20%, il che ci conferma fanalino di coda insieme con la Spagna».

Qual è la dimensione del mercato nel nostro Paese?

«I dati più recenti, quelli dell'Osservatorio Assoconsult 2011-2012, fotografano un settore che nel confronto con i grandi Paesi europei (Germania, Regno Unito, Francia) risulta molto sottodimensionato. Il management consulting in Italia vale un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro, mentre sono 17mila le società di consulenza. Di queste 15mila operano con meno di tre addetti, occupano il 40% della forza lavoro totale, e sviluppano il 28% del fatturato complessivo, con una produttività media di poco superiore agli 80mila euro per professional».

Anche nel mondo della consulenza assistiamo quindi al fenomeno del nanismo imprenditoriale. Un male o un bene per il settore?

«Si tratta di un elemento assolutamente negativo. Crediamo sia urgente avviare una decisa accelerazione verso processi di aggregazione, verso la creazione di imprese più grandi, più organizzate, più patrimonializzate e quindi più pronte a competere. Crediamo, però, che il punto non sia unicamente crescere di dimensione, lasciando inalterati i modelli di business. Al tempo stesso, serve rendere competi-

ve le aziende riorganizzandole per ruolo, missione e posizionamento nella filiera dei servizi, con aggregazioni parallele, in verticale e in orizzontale, puntando anche sulla formazione delle realtà più piccole».

Il prossimo 20 e 21 giugno si terranno gli Stati Generali del management consulting italiano. Quali proposte di riforma metterete sul tavolo?

«Prima di tutto proporremo la privatizzazione degli enti *in house* (la pubblica amministrazione che compra consulenza da se stessa). Poi l'approvazione di misure utili a favorire l'accesso al mercato: la qualificazione delle imprese presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la revisione dei meccanismi di evidenza pubblica, l'armonizzazione degli standard di documentazione di gara, ciò accompagnato alla semplificazione delle procedure per i pagamenti. Infine siamo per l'adozione di procedure telematiche di gara, l'introduzione di strumenti di internal/external audit nelle centrali di acquisto, la riconversione della spesa in consulenza da persone fisiche a giuridiche, la rotazione degli incarichi sulle funzioni acquisti e l'adozione di codici etici da parte degli operatori economici. Tutte misure essenziali per garantire una maggiore trasparenza e alzare un argine veramente efficace alla diffusione della corruzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In G.U. il dm 20/3/2013 che sblocca l'operatività del sistema di tracciamento telematico

Si rimette in moto il Sistri

Dal 30 aprile primi adempimenti per i rifiuti pericolosi

Il nuovo calendario degli adempimenti

Soggetti obbligati		Iscrizione al Sistri	Verifica e aggiornamento dati	Pagamento contributo 2013	Adempimenti «operativi» Sistri (tracciamento rifiuti)	Regime transitorio (obbligo registri e formulari)
Grandi produttori e gestori di rifiuti speciali pericolosi	Ancora non iscritti	Entro il 1° ottobre 2013	Non richiesta	Sì, se iscritti dopo il 30 aprile 2013	Dal 1° ottobre 2013	Fino al 31 ottobre 2013
	Già iscritti	Non richiesta	Dal 30 aprile al 30 settembre 2013			
Altri soggetti obbligati a aderire al Sistri	Ancora non iscritti	Entro il 3 marzo 2014	Non richiesta	Sì, se iscritti dopo il 30 aprile 2013	Dal 3 marzo 2014	Fino al 2 aprile 2014
	Già iscritti	Non richiesta	Dal 30 settembre 2013 al 28 febbraio 2014			

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Verifica e aggiornamento dei dati aziendali, regolarizzazione delle iscrizioni e pagamento del contributo, avvio del vero e proprio monitoraggio telematico dei rifiuti gestiti. Questa la scaletta degli obblighi che il nuovo dm ambiente 20 marzo 2013 (pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2013 n. 92) pone, secondo un calendario che va dal 30 aprile 2013 al 3 marzo 2014, a carico delle imprese tenute a aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti meglio noto come «Sistri» (sistema che prevede l'invio telematico dei dati sui rifiuti gestiti al server dello stato, il controllo satellitare del loro trasporto, il videocontrollo del loro conferimento negli impianti di trattamento). A essere chiamati per primi agli adempimenti dal nuovo decreto del Minambiente che sancisce (testualmente) il «riavvio progressivo del Sistri» sono i grandi produttori e gestori di rifiuti pericolosi, seguiti a breve distanza (4 mesi) da tutti gli altri soggetti obbligati (come individuati dlgs 152/2006, cosiddetto «Codice ambientale», e dal dm 52/2011, cosiddetto

«Testo Unico Sistri», adottato in attuazione del primo).

Soggetti obbligati in due scaglioni. In particolare, il primo novero dei soggetti (impegnati già dal 30 aprile 2013 nella verifica dei dati eventualmente già trasmessi alla p.a., per poi avviare il monitoraggio telematico dei rifiuti dal successivo 1° ottobre) comprende, nel tenore del nuovo decreto, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e) f) g) h), del citato dm 52/2011. Categoria, quest'ultima, alla quale appartengono raccoglitori, trasportatori a titolo professionale, recuperatori, smaltitori, commercianti e intermediari di rifiuti speciali pericolosi, consorzi per la gestione degli stessi. A seguire temporalmente tali soggetti negli adempimenti (allineamento dati dal 30 settembre 2013 al 28 febbraio 2014, tracciamento rifiuti dal 3 marzo 2014) saranno, secondo il nuovo dm, tutti «gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al Sistri», dunque i soggetti (diversi da quelli citati ma) previsti dall'articolo 3 del «T.u. Sistri», ossia: produttori di rifiuti speciali pericolosi

con non più di dieci dipendenti; produttori (sempre con non più di dieci dipendenti) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, recupero e smaltimento beni a fine vita o coincidenti con fanghi da potabilizzazione, trattamento acque o abbattimento dei fumi; raccoglitori, trasportatori a titolo professionale, recuperatori, smaltitori, commercianti e intermediari di rifiuti speciali non pericolosi; consorzi per la gestione dei citati rifiuti; enti pubblici della Regione Campania individuati dal dm 52/2011.

Verifica e aggiornamento dati. Come anticipato, preliminarmente al tracciamento telematico dei rifiuti gestiti il nuovo dm 20 marzo 2013 chiede ai soggetti già iscritti al Sistri il controllo dei propri dati trasmessi alla p.a. Gli enti e le imprese interessate dovranno in particolare verificare l'attualità dei dati comunicati (verosimilmente, nel silenzio del decreto, quelli indicati alle Camere di commercio e all'Albo gestori ambientali) ed eventualmente aggiornarli qualora obsoleti (cosiddetto «allineamento»). Il tutto secondo il seguente e già accennato scadenario, modellato sulle due macrocategorie di soggetti obbligati: grandi

produttori e gestori di rifiuti pericolosi tra il 30 aprile e il 30 settembre 2013; tutti gli altri tra il 30 settembre 2013 ed il 28 febbraio 2014.

Iscrizione al Sistri e contributo 2013. L'obbligo di iscrizione al Sistri (per coloro che ancora non vi hanno provveduto tra i numerosi «start and go» del sistema imposti della normativa) va assolto entro i termini iniziali di operatività della nuova macchina rispettivamente previsto, dunque: entro il 1° ottobre 2013 da parte dei grandi produttori e gestori di rifiuti pericolosi; entro il 3 marzo 2014 da parte degli altri. Il nuovo dm 20 marzo 2013 prevede sì la sospensione del pagamento del contributo per l'anno 2013, ma esclusivamente a favore degli enti e delle imprese già iscritte al Sistri alla data del 30 aprile 2013.

Obblighi «operativi»: il tracciamento dei rifiuti. Gli adempimenti consistenti nella vera e propria nuova modalità di tracciamento dei rifiuti (quelli che il legislatore appare intendere

con il termine «operatività del Sistri», termine del quale non si rintraccia né nel dlgs 152/2006 né nel dm 52/2011 una definizione legale) impegneranno a vario titolo gli appartenenti alle due citate macrocategorie a partire, rispettivamente, dal 1° ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014. Tali adempimenti operativi coincidono, lo ricordiamo: con la comunicazione telematica (mediante computer e utilizzo della «chiave usb» rilasciata in fase di iscrizione) dei dati quali/quantitativi dei rifiuti gestiti al sistema informatico gestito dallo stato (e raggiungibile dal portale «sistri.it»); con il monitoraggio dei veicoli che trasportano rifiuti (tramite utilizzo dei dispositivi di tracking satellitare, meglio noti come «black box») e l'accompagnamento dei loro spostamenti con copia cartacea della «Scheda Sistri-Area movimentazione»; con la videosorveglianza tramite apparecchiature installate da personale «Sistri» di ingressi ed uscite dei mezzi di trasporto rifiuti dagli impianti di scarica e incenerimento.

Regime transitorio, scripta manent. Il passaggio dal classico sistema cartaceo (fondato sui tre storici documenti: registri carico/

scarico, formulario di trasporto, dichiarazione annuale «Mud») a quello «semimateriale» (in quanto la «Scheda Sistri-Area movimentazione» dovrà sempre essere prodotta fisicamente) non sarà tuttavia immediato per imprese ed enti che aderiranno al nuovo sistema. Prescrive infatti il nuovo dm 20 marzo 2013 che fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di operatività del Sistri (dunque, rispettivamente, fino al 31 ottobre 2013 e fino al 2 aprile 2014, in base alla categoria di appartenenza sopra citata) i soggetti interessati dovranno adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006, ossia agli obblighi relativi alla tenuta dei citati registri e formulari.

Sanzioni ad hoc, non solo per persone fisiche. Con l'operatività del Sistri resusciteranno anche le norme contenute nell'articolo 260-bis del «Codice ambientale» (ivi introdotte dal dlgs 205/2010, ma dormienti fino alla reviviscenza del Sistri) che prevedono un sistema sanzionatorio di natura amministrativa ad hoc (con pene pecuniarie e interdittive) per le violazioni degli obblighi Sistri. Alle redivive sanzioni poste dal dlgs 152/2006 a carico delle persone fisiche si agguinceranno altresì, è il caso di ricordarlo, quelle previste dal dlgs 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni, come riformulato dal dlgs 121/2011) direttamente a carico di enti e imprese che avranno tratto vantaggio da alcune violazioni alle regole Sistri commesse dai loro dipendenti (come la falsa certificazione di analisi rifiuti, il trasporto senza idonea copia cartacea della citata della scheda di movimentazione).

— © Riproduzione riservata —